



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 270/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, G. GELARDI, F. MANCUSO, G.

MATTIANI, P. RASO recante:

"Politiche giovanili per la Calabria"

relatore: K. GENTILE;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/2/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/2/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa citata

L.R. 5 dicembre 2003, n. 23 pag. 4

*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*

L. 8 novembre 2000, n. 328 pag. 48

*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

## Normativa comparata

Marche L.R. 5 dicembre 2011, n. 24 pag. 76

*Norme in materia di politiche giovanili.*

Piemonte L.R. 1 marzo 2019, n. 6 pag. 86

*Nuove norme in materia di politiche giovanili.*

Sicilia L.R. 8 maggio 2019, n. 6 pag. 97

*Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili.*

Toscana L.R. 6 agosto 2020, n. 81 pag. 108

*Promozione delle politiche giovanili regionali.*

Umbria L.R. 1 febbraio 2016, n. 1 pag. 119

*Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).*

Friuli Venezia Giulia L.R. 10 dicembre 2021, n. 22 pag. 133

*Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.*

Lombardia L.R. 31 marzo 2022 n. 4 pag. 198

*La Lombardia è dei giovani*

L.R. Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 pag. 213

*Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione L.R. 2/2006 e L.R. 33/2014.*

Basilicata L.R. 22 febbraio 2000, n. 11 pag. 226

*Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale*

Emilia - Romagna L.R. 28 luglio 2008, n. 14 pag. 235

*Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*

Lazio L.R. 7 dicembre 2007, n. 20	pag. 311
<i>Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale</i>	
Liguria L.R. 9 aprile 2009, n. 6	pag. 327
<i>Promozione delle politiche per i minori e i giovani</i>	
Puglia L.R. 7 luglio 2020, n. 14	pag. 372
<i>Misure regionali in favore degli adolescenti</i>	
Sardegna L.R. 15 aprile 1999, n. 11	pag. 384
<i>Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani</i>	
Valle d'Aosta - L.R. 15 aprile 2013, n. 12	pag. 390
<i>Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani).</i>	
Veneto L.R. 14 novembre 2008, n. 17	pag. 402
<i>Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale</i>	

#### **Documentazione correlata**

Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale	pag. 411
<i>Quadro nazionale delle politiche giovanili</i>	

**L.R. 5 dicembre 2003, n. 23 <sup>(1)</sup>.****Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della [legge n. 328/2000](#)) <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2003, n. 22, S.S. 9 dicembre 2003, n. 4.

(2) Vedi anche l'[art. 3, L.R. 17 agosto 2009, n. 28](#) e l'[art. 1, L.R. 20 dicembre 2011, n. 44](#). Vedi altresì la [Delib.G.R. 18 maggio 2004, n. 323](#), la [Delib.G.R. 1° giugno 2007, n. 336](#), la [Delib.G.R. 14 novembre 2016, n. 449](#), la [Delib.G.R. 9 settembre 2019, n. 423](#), la [Delib.G.R. 3 maggio 2021, n. 171](#) e la [Delib.G.R. 30 giugno 2022, n. 297](#).

**TITOLO I****Principi****Art. 1***Principi generali e finalità.*

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'[art. 1, comma 1, della legge n. 328/2000](#), assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

---

## **Art. 2**

### *Oggetto.*

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#), che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali [L. 8 novembre 2000, n. 328](#), che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

---

## **Art. 3**

### *Diritto alle prestazioni.*

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;

c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'[articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando, in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.

5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'[articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000](#).

7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal [decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130](#), sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'[articolo 13 della legge n. 328/2000](#) e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti,

nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'[art. 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#). I Comuni, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'[art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

---

## TITOLO II

### Sistema integrato

#### Art. 4

##### *Sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'[art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) e dall'[art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), come modificato dal [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singola sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;

b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;

c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;

d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;

e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;

f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'[articolo 4 della legge n. 59/1997](#).

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'[art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000](#).

---

## **Art. 5**

### *Accesso ai servizi.*

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;

b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;

c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;

d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;

e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

---



---

**Art. 6***Valutazione del bisogno.*

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.
  2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 3, commi 4, 5 e 7.
  3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine all'attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal [decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130](#).
- 

**Art. 7***Livelli essenziali delle prestazioni sociali.*

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.
2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:
  - a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
  - b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
  - c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
  - d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
  - e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla [legge 6 dicembre 1928, n.](#)

2838, e dalla [legge 10 dicembre 1925, n. 2277](#), e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'[art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'[art. 10 della citata legge n. 104 del 1992](#), e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal [D.P.C.M. 14 febbraio 2001](#) e dal [D.P.C.M. 29 novembre 2001 \(L.E.A.\)](#), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i principi ed i criteri esplicitati nel [D.P.C.M. 14 febbraio 2001](#), nel [D.P.C.M. 29 novembre 2001](#) e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:

#### RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

#### RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

#### RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

#### CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

---

**CASA PROTETTA PER DISABILI**

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

**RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO**

100% Fondo Sanitario regionale

**RIABILITAZIONE RESIDENZIALE**

100% Fondo Sanitario Regionale

**PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI***Per Disabili Gravi:*

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

*Per Disabili privi di sostegno familiare:*

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite) <sup>(3)</sup>.

*h)* le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;

*i)* l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;

*j)* interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;

l) iniziative «di strada» per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;

m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;

n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;

o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;

p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 17, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22*, come modificato, a sua volta, dall'*art. 32, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 51 della stessa legge*). In pari tempo il comma 3 del medesimo *art. 32* ha incomprendibilmente abrogato, con la medesima decorrenza, il suddetto *art. 17, L.R. n. 22/2007*, al quale si rinvia per consultare le modifiche ad esso apportate, che si riflettono sul testo della presente lettera, che comprende anche le modifiche da ultimo disposte.

---

## **Art. 8**

### *Il sistema dei servizi <sup>(4)</sup>.*

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.

2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.

3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:

a) segretariato sociale;

b) sostegno economico;

c) accoglienza familiare e comunità famiglie;

d) affido familiare;

e) aiuto familiare;

f) telesoccorso;

g) aiuto domiciliare;

- 
- h) centri diurni;
  - i) servizi semi residenziali;
  - l) centri educativi e occupazionali;
  - m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
  - n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
  - o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
  - p) alloggi assistiti;
  - q) comunità alloggio;
  - r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
  - s) altri servizi di aiuto alla persona;
  - t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

---

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 settembre 2023, n. 512](#).

---

### TITOLO III

#### I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

##### Art. 9

##### Competenze.

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'[art. 22, comma 4, della legge n. 328/2000](#). A tal fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e

socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'art. 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'[art. 1, comma 5, legge n. 328/2000](#).

---

## **Art. 10**

### *Integrazione socio sanitaria.*

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel [D.Lgs. n. 229/1999](#), e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella «A».

---

## **Art. 11**

### *Funzioni della Regione.*

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda

tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata <sup>(5)</sup>;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;

j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo <sup>(6)</sup>;

k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della [legge regionale 19 ottobre 2001, n. 20](#);

o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della [legge n. 328/2000](#);

p) istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione, altresì:



a) provvedere alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB;

b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale;

c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative;

d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

---

(5) In attuazione della presente lettera vedi il [Reg. reg. 5 maggio 2011, n. 4](#), il [Reg. reg. 3 settembre 2012, n. 9](#) e il [Reg. reg. 3 settembre 2012, n. 10](#).

(6) Vedi anche il [Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 7](#).

---

## **Art. 12**

### *Funzioni delle Province.*

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), dall'[articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), e dalla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#):

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;



b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

---

### **Art. 13**

#### *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), e alle funzioni attribuite ai sensi dell'[articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) e [L.R. n. 34/2002](#), attuativa del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'[art. 6, comma 2, lettera b\), della legge n. 328/2000](#), e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'[art. 8, comma 5, legge n. 328/2000](#), con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'[art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000](#) ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;

d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale;

e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;

f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'[art. 2, comma 3, della legge n. 328/2000](#).

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;

d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art. 11, comma 2;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;

f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e di quelli previsti dall'[art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000](#) che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'[articolo 13 della legge n. 328/2000](#) e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

---

## **Art. 14**

### *Funzioni del terzo settore.*

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed alti soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'[art. 5 della legge n. 328/2000](#) ed alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'[art. 5 della legge n. 328/2000](#)», provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'[articolo 8, comma 2, legge n. 328/2000](#), a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì i requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'[articolo 11 della legge n. 328/2000](#), che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate.

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'[articolo 11 della legge n. 328/2000](#) e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;

b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;

c) delle modalità adottate per il «turn over» degli operatori;

d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), in quanto applicabili. Con delibera di Giunta regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

**Art. 15***Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).*

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'[articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000](#), provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;

b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

c) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive;

d) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della [legge n. 328/2000](#) e del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).

**TITOLO IV****Programmazione****Art. 16***Programmazione dei servizi sociali.*

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'[articolo 4 della legge n. 59/1997](#), ed ispirandosi alle disposizioni previste nel «Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003», di attuazione dell'[articolo 18 della legge n. 328/2000](#), la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e

gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'*art. 1 della legge n. 328/2000*. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000*.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del *decreto legislativo n. 267/2000*, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevati ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'*articolo 19 della legge n. 328/2000* e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete e dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al *decreto legislativo n. 267/2000* sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39* «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'*articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», nonché ai sensi dell'*articolo 21 della legge n. 328/2000* assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei

dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

---

### **Art. 17**

#### *Ambiti territoriali ed esercizio associato <sup>(7)</sup>.*

1. Gli ambiti territoriali di cui all'[art. 8, comma 3, lettera a\) legge n. 328/2000](#), coincidono con i distretti sanitari.
2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.
3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).
4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

---

(7) Vedi, anche, la lettera A), [Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 670](#).

---

### **Art. 18**

#### *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.*

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.
2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;



b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali;

c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;

d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;

e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;

f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;

g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;

h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;

j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona. Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni, alle Province, ai soggetti di cui all'[art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000](#) operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte. Il Consiglio regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

---

## **Art. 19**

### *Sistema informativo dei servizi sociali.*

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'[articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti Locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il

coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema Informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

---

## **Art. 20**

### *Piani di Zona.*

1. I Piani di Zona di cui all'*art. 19 della legge n. 328/2000*, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;

c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;

c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;



e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;

g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie spese, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, e all'*art. 10 della legge n. 328/2000*, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di Zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'*art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328*:

a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

---

## **Art. 21**

### *Carta dei servizi sociali.*

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'*articolo 13 della legge n. 328 del 2000*.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO e deve prevedere il diritto di:

a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;

b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;

c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;

d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;

b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accREDITATI;

c) i criteri di accesso;

d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;

e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;

f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

---

## **Art. 22**

### *Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti.*

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della [legge 30 marzo 2001, n. 152](#) in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

---

### **Art. 23**

#### *Diritti dei cittadini.*

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;

b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;

c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;

d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

---

## **TITOLO V**

### **Autorizzazione e accreditamento**

#### **Art. 24**

##### *Autorizzazione.*

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli Enti pubblici o dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai criteri fissati dalla Giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.

2. I Comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per i servizi e le strutture di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

a) per le strutture già operanti provvederanno al rilascio di autorizzazioni provvisorie, prevedendo entro sessanta giorni l'emanazione di direttive per l'adeguamento ai requisiti nazionali e a quelli previsti al comma 1 del presente articolo;

b) per le strutture di nuova istituzione, trovano immediata applicazione i requisiti minimi nazionali previsti dal citato regolamento ([D.M. n. 308/2001](#)) al quale espressamente si rinvia.

3. I requisiti minimi, conformemente a quanto previsto dal citato regolamento riguardano le strutture ed i servizi rivolti a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari ad eccezione delle R.S.A. ad alta medicalizzazione ed R.S.A., finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente e definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale.

4. Per le comunità di tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La Giunta regionale, con proprio atto, individuerà i casi in cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della semplice dichiarazione di inizio attività. Per le comunità che accolgono minori, la Giunta regionale individua gli ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. I servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori istituiti in seguito alla entrata in vigore della presente legge devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare, al fine di giungere alla progressiva eliminazione degli Istituti per minori. Gli Istituti per minori già operanti all'entrata in vigore della presente legge, sono riconvertiti nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge o cessano la propria attività, secondo le modalità e i tempi previsti dal Piano sociale regionale.

5. Le strutture a ciclo diurno e residenziale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, devono:

a) essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

b) essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come lo disciplinerà la Regione;

d) prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e) adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, un progetto educativo individuale; il piano individualizzato e il progetto educativo individuale devono indicare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, il piano delle verifiche;

f) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

g) adottare, la Carta dei Servizi Sociali, in conformità dell'*articolo 13 della legge n. 328/2000*, nella quale vengono pubblicizzate le tariffe praticate e le prestazioni effettuate.

6. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, i soggetti erogatori devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative e dei seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla persona, che costituiscono i requisiti minimi di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 328/2000*, attraverso:

a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo lo standard che sarà definito dalla Regione Calabria;

b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

c) l'adozione della Carta dei Servizi Sociali di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000*, nella quale siano indicati i servizi prestati e le tariffe applicate;

d) l'adozione del registro degli utenti del servizio nel quale siano indicati i piani individualizzati di assistenza.

7. Al fine di definire i requisiti minimi richiesti in modo specifico per le diverse strutture si debbono considerare:

a) strutture a carattere comunitario quelle con bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza;

b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera quelle con bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;

c) strutture protette quelle con media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente;

d) strutture a ciclo diurno quelle con diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e collocati all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui alle lettere a), b) e c). Oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A del *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*.

8. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia al provvedimento che la Giunta regionale adotterà per l'attuazione dell'*articolo 11 della legge n. 328/2000*, nella quale saranno specificati ulteriori requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali.

9. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, e ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi previsti dal *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*, continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della *legge n. 328/2000*.

---

## **Art. 25**

### *Accreditamento.*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Calabria, autorizzati ai sensi dell'articolo 24, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo.
2. L'accreditamento è condizione per instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all'articolo 27.
3. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento volti a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi accreditati e i criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'art. 17 della presente legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5. A tal fine la Giunta regionale, sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché dei requisiti specifici per le Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge.
6. I Comuni, autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.
7. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
8. Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova istituzione mentre per le altre è previsto un regime transitorio in base al quale i Comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali strutture già operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le sperimentazioni innovative, disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di tre anni.

10. La Regione tramite il dipartimento esercita attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali per verificarne la qualità delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

---

### **Art. 26**

#### *Albo regionale.*

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

---

### **Art. 27**

#### *Titoli per l'acquisto dei servizi sociali.*

1. I Comuni, ai sensi dell'*articolo 17 della legge n. 328/2000*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della *legge n. 328/2000*, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

---

### **Art. 28**

#### *Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore.*



1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

---

### **Art. 29**

#### *Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo Settore.*

1. In ottemperanza alla [legge n. 328/2000](#) e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta <sup>(8)</sup>;

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'[art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001](#). Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.



6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>.

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente <sup>(11)</sup>.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

---

(8) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2018, n. 26*, a decorrere dal 7 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comuni di Zona di cui all'*art. 20 della presente legge*, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;».

(9) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2018, n. 26*, a decorrere dal 7 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.».

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 17*, il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 18* e il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 19*.

(11) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 settembre 2023, n. 512*.

---

### **Art. 30** *Personale.*

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ai sensi dell'*articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo regolamento di cui al comma 2 dell'*art. 12 della legge n. 328/2000*.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'*art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328*.

---

### **Art. 31**

#### *Formazione e aggiornamento del personale.*

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.

5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

---

### **Art. 32**

#### *Compartecipazione al costo dei servizi.*

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.

2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:

a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

---

## TITOLO VI

### Sistema di finanziamento

#### Art. 33

*Il finanziamento del sistema integrato.*

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.

2. La Regione e gli Enti Locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.

3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:

a) Fondi statali;

b) Fondo sociale regionale;

c) Fondo sociale locale.

---

#### Art. 34

*Fondo regionale per le politiche sociali <sup>(12)</sup>.*

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della [legge n. 328/2000](#), è determinato annualmente, con legge finanziaria.

a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il «Fondo Regionale per le Politiche Sociali», di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la legge n. 5/1987 e dalle risorse finanziarie accreditate alla

Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla [legge n. 328/2000](#), nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.

2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

---

(12) Vedi, anche, la lettera B), [Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 670](#).

---

---

### **Art. 35**

*Abrogazione.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla [L.R. 26 gennaio 1987, n. 5](#) e successive integrazioni e modificazioni.

---

---

### **Art. 36**

*Norme transitorie.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla [legge regionale n. 21/1996](#) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

---

---

### **Art. 37**

*Personale delle équipes socio psico pedagogiche.*

1. Il personale di cui alla [L.R. n. 57/1990](#) e L.R. n. 2/1997, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

### **Art. 38**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e della legge finanziaria che l'accompagna.

### **Art. 39**

#### *Norme finali.*

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.

3. È fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

Tabella «A»

### **Livelli assistenza socio-sanitaria prestazioni - Fonti normative - Oneri finanziari**

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Materno infantile</b>	Assistenza sanitaria e sociosanitaria  alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità	a) Prestazione di medicina generale, di pediatria di libera scelta, ADI e ADP minori	<i>L. n. 833/1978</i> art. 25	100%	

	per la procreazione responsabile, per l'interruzione di gravidanza, per la protezione del minore in stato di abbandono				
	b) Prestazioni consultoriali medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostiche alle donne, ai minori, alla coppia e alla famiglia (ivi comprese le famiglie adottive e/o affidatarie)	<a href="#">L. n. 405/1975</a> <a href="#">D.M. 24 aprile 2000</a> Sanità «P.O. Materno infantile»	100%		
	c) Prestazioni assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza mediante attività mediche, sociali e psicologiche	<a href="#">L. n. 194/1978</a>	100%		
	d) Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi ed adozioni	Norme nazionali in materia di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali	100% Prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie		
	e) Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio, di disadattamento e di devianza	<a href="#">L. n. 285/1997</a>		100% prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l'indagine sociale sulla famiglia	
	f) Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi			100% accoglienza in comunità educative o famigliari	
	g) Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi	<a href="#">L. n. 66/1996</a> <a href="#">L. n. 269/1998</a> <a href="#">D.M. 24 aprile 2000</a> «Progetto obiettivo materno infantile»	100%		

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Salute mentale</b>	Attività sanitaria e socio sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	a) Prestazioni ambulatoriali e domiciliari, riabilitative e socioriabilitative nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato	D.P.R. 10 novembre 1999  «P.O. Tutela della salute mentale 1998/2000»	100%	
		b) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato		100%	
		c) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale nella fase di lungassistenza secondo il piano di intervento individualizzato		Dal 60% al 75% in base al grado di autonomia	Dal 40% al 25%
		d) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato		100%	
		e) Prestazioni assistenziali e socioriabilitative, compresi programmi di reinserimento sociale e lavorativo, in regime residenziale in strutture a bassa intensità assistenziale nella fase di lungassistenza:			Almeno il 40%  100% Almeno il 60%

		<p>- prestazioni afferenti funzioni sanitarie</p> <p>- Assistenza tutelare e sostegno riabilitativo/educativi per percorsi di reinserimento sociale e lavorativo</p> <p>- Assistenza tutelare in regime residenziale e semi residenziale finalizzata al mantenimento dello stato di autonomia attraverso un percorso educativo lavorativo</p> <p>- Assistenza alberghiera</p> <p>N.B. la conclusione della fase estensiva e il passaggio alla fase di lungoassistenza è definita mediante apposito momento valutativo multiprofessionale sulla base del piano di intervento individualizzato</p>	<p>Delib.G.R. n. 685/2002</p> <p><a href="#">L.R. n. 5/1987</a></p>	<p>100%</p> <p>Fino al 60%</p> <p>Fino al 40%</p>	
--	--	--	---	---	--

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Disabili fisici psichici, sensoriali</b>	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	a) Prestazioni ambulatoriali e domiciliari, di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza infermieristica, di riabilitazione di recupero funzionale di soggetti non autosufficienti	<a href="#">L. n. 833/1978 art. 26</a> Prov. 7 maggio 1978 «Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione»	100%	
		b) Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assistenza programmata		100%	



<p>di medicina generale, medicina specialistica, infermieristica, riabilitativa e attività di immobilizzazione, farmaceutica con fornitura a domicilio, se prevista, fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario;</p> <p>- prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare);</p> <p>- prestazioni educative/organizzative fornite come sostegno all'organizzazione familiare e/o al contesto domiciliare (servizi di auto aiuto, sostituzione a tempo dei famigliari, disbrigo pratiche, fornitura pasti, aiuto domestico)</p>		Fino al 60%	Almeno il 40%
c) assistenza protesica		100%	100%
d) rimborso spese di cura per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione	<a href="#">L.R. n. 8/1999</a>	100%	
e) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale in:	<p>L. n. 8/1978 art. 26 Prov. 7 maggio 1978 «Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione»</p>	<p>100%</p> <p>Fino al 100%</p>	<p>Possibile compartecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento, fino al 20%</p>
f) prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione in regime semiresidenziale nella fase di lungoassistenza (compreso i servizi di) sollievo alla famiglia	<p><a href="#">L. n. 104/1992</a></p> <p><a href="#">L. n. 162/1998</a></p>	<p>Dal 60% al 75%</p> <p>in base alla gravità e al grado di autonomia</p>	<p>Dal 40% al 25%</p>
g) prestazioni diagnostiche	<a href="#">L. n. 833/1978 art. 26</a>	100%	

		<p>e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime semiresidenziale e residenziale</p>	<p>Prov. 7 maggio 1978 «Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione»</p>		
		<p>h) prestazioni terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative regime residenziale ivi compresi i soggetti con responsabilità minimale nella: - fase intensiva - fase estensiva sulla base del piano individualizzato, ed entro termini temporali definiti</p>	<p><i>L. n. 104/1992</i> <i>L. n. 162/1998</i></p>	<p>100% Fino al 100%</p>	<p>Possibile compartecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento, fino al 20%</p>
		<p>i) restrizioni terapeutiche e socioriabilitative, in regime residenziale nella fase di lungoassistenza per disabili gravi e disabili con parziale autonomia, privi di sostegno familiare: prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assist. di medicina generale, riabilitativa, farmaceutica dove prevista, fornitura di protesi, di ausili e materiale sanitario a favore delle persone non autosufficienti o disabili prestazioni di assistenza alla persona (assistenza tutelare) e attività di socializzazione e animazione per il mantenimento delle abilità e delle capacità di relazione assistenza alberghiera</p>		<p>100%</p> <p>Fino al 70%</p> <p>Fino al 40%</p>	<p>Almeno il 30%</p> <p>Almeno il 60%</p>

		N.B. l'applicazione dei parametri nell'ambito delle oscillazioni previste è da rapportarsi alle differenti situazioni disabili gravi o disabili con parziale autonomia e alla conseguente caratterizzazione del servizio. Per le situazioni pregresse, ex art. 26, già a carico del SSN per il 100%, si prevede la sola compartecipazione della persona assistita tramite l'assegno di accompagnamento come concorso alla spesa di parte sociale con esclusioni di oneri a carico dei Comuni			
		l) assistenza sociale, scolastica ed educativa e programmi di inserimento sociale e lavorativo			100%

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Anziani</b>	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani e persone non autosufficienti	a) prestazioni ambulatoriali e domiciliari, di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza infermieristica, di riabilitazione e di recupero funzionale di soggetti non autosufficienti	<i>L. n. 833/1978 art. 25</i> P.O. anziani	100%	
		b) assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali		100%	

		assistenza programmata in medicina genera, medicina specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica ove prevista fornitura a domicilio, fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario; - prestazioni socio sanitarie per anziani a rischio di non autosufficienza; - prestazioni educative/ organizzative fornite come sostegno all'organizzazione familiare e/o al contesto domiciliare (servizi di auto aiuto, sostituzione a tempo dei famigliari, disbrigo pratiche, fornitura pasti, aiuto domestico)		Fino al 60%	Almeno il 40%  100%
		c) prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo	Linee-guida Ministero Sanità 31 marzo 1994 <a href="#">L. n. 67/1988</a> L. n. 451/1998 D.Lgs. 23 luglio 1998 «Piano sanitario 1998-2000»	Dal 50% al 75%	Dal 25% al 50%
		d) prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in regime residenziale nella: - fase intensiva - fase estensiva  sulla base del piano individualizzato, ed entro termini temporali definiti		100%  Fino al 100%	Possibile compartecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento, fino al 20%
		e) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in			

		<p>regime residenziale, nella fase di lungoassistenza, ivi compresi interventi di sollievo: prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assistenza di medicina generale e specialistica, assistenza infermieristica, riabilitativa, farmaceutica dove prevista, fornitura di protesi, di ausili e materiale sanitario a favore delle persone non autosufficienti; prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare) assistenza alberghiera</p> <p>N.B. l'applicazione dei parametri nell'ambito delle oscillazioni previste è da rapportarsi alle caratterizzazioni del servizio per nuclei di differente intensità assistenziale e deve essere applicata in maniera differenziata con riferimento di ciascun nucleo</p>	<p>Case protette Delib.G.R. n. 685/2002</p> <p>Case di riposo L. n. 5/1987</p>	<p>100%</p> <p>60%</p>	<p>40%</p> <p>100% con partecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento sulla base del piano di intervento, fino al 20%</p>
--	--	---	--	------------------------	---

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Dipendenze da droga, alcool e farmaci</b>	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei tossici e alcooldipendenti	a) Trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico - riabilitative ambulatoriali e domiciliari ivi comprese quelle erogate durante il periodo della disassuefazione	<p><a href="#">D.P.R. n. 309/1990</a> <a href="#">L. n. 45/1999</a></p> <p>Accordo Stato/Regioni del 21 gennaio 1999</p>	100%	
		b) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico -		100%	

		riabilitativi in regime semiresidenziale e residenziale			
		c) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza		100%	
		d) azioni di sostegno ai programmi di riabilitazione e di reinserimento			100%
		e) programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata la fase di dipendenza			100%
<b>Infezioni da HIV</b>	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore degli affetti da HIV	a) prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare	<a href="#">L. n. 135/1990</a> D.P.R. 8 giugno 2000 «Progetto obiettivo AIDS»	100%	
		b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale e residenziale nella fase intensiva ed estensiva		100%	
		c) prestazioni di cura e di riabilitazione nella fase di lungoassistenza e accoglienza in regime residenziale		40% valore di riferimento generale	60% valore di riferimento generale
		d) programmi di reinserimento sociale e lavorativo			100%
<b>Pazienti terminali</b>	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei pazienti terminali	Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale domiciliari, semiresidenziale e residenziale	<a href="#">L. n. 39/1999</a>	Fino all'80%	Fino al 20% con eventuale partecipazione dell'utente

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Prestazioni odontoiatriche</b>	Attività sanitaria a favore dei cittadini di età superiore a 18 anni in condizioni di particolare vulnerabilità anche economica	Prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale	Delib.G.R. n. 963/2002 D.P.C.M. 29 novembre 2002	100%	Eventuale quota a carico dell'utente in ragione del reddito da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.

<b>Prestazioni di fisiokinesiterapia</b>	Attività sanitaria a favore di pazienti affetti da patologia cronica	Prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia in regime ambulatoriale, a cicli di 10 applicazioni per un massimo 6 cicli/anno	Inclusione nell'allegato B del D.P.C.M. 29 novembre 2002	100%	
<b>Pazienti uremici</b>	Somministrazione di alimenti aproteici	Intervento a sostegno dei soggetti dializzati	Non regionali	100%	Eventuale quota a carico dell'utente, fino al 30%, in ragione del reddito, da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.
<b>Pazienti affetti da allergopatia</b>	Somministrazione di terapia iposensibilizzante	Interventi a sostegno dei pazienti asmatici	Non regionali	100%	Eventuale quota a carico dell'utente, fino al 50%, in ragione del reddito, da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.



**L. 8 novembre 2000, n. 328 <sup>(1)</sup>.**

*(commento di giurisprudenza)*

## **Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

### **Capo I**

#### **Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

*(commento di giurisprudenza)*

##### **1. Principi generali e finalità.**

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'*articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

---

## **2. Diritto alle prestazioni.**

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#). Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'[articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

---

## **3. Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'[articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'[articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

---

#### **4. Sistema di finanziamento delle politiche sociali.**

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'[articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'[articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'[articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'[articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), il reddito minimo di inserimento di cui all'[articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

---

## 5. Ruolo del terzo settore.

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona <sup>(2)</sup>.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

---

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 30 marzo 2001](#).

---

## Capo II

## Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

(commento di giurisprudenza)

### 6. Funzioni dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla [legge 3 agosto 1999, n. 265](#).

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

---

## **7. Funzioni delle province.**

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'[articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

---

## **8. Funzioni delle regioni.**

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della [legge 30 novembre 1998, n. 419](#).

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'[articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.



3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami



da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'[articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal [regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798](#), convertito dalla [legge 6 dicembre 1928, n. 2838](#), e dal [decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 marzo 1993, n. 67](#). Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'[articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998](#), il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

---

## **9. Funzioni dello Stato.**

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'[articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e dell'[articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#); le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'[articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

---

**10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi <sup>(3)</sup>:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni

territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

---

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#).

---

## **11. Autorizzazione e accreditamento.**

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) <sup>(4)</sup>.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

---

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi [D.M. 21 maggio 2001, n. 308](#).

(commento di giurisprudenza)

## 12. Figure professionali sociali.

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), ai sensi dell'[articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), introdotto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

---

**13. Carta dei servizi sociali.**

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

---

---

**Capo III****Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale****14. Progetti individuali per le persone disabili.**

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

---

(5) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 19, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017](#).

(6) Vedi, anche, l'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#).

---

### **15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti.**

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

---

### **16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.**

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione



del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli [articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), alla [legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), e alla [legge 28 agosto 1997, n. 285](#), da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori



riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

---

### **17. Titoli per l'acquisto di servizi sociali.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'[articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

---

## **Capo IV**

### **Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

#### **18. Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali.**

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della [legge 19 novembre 1987, n. 476](#), e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle

competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

### 3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli *articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro <sup>(7)</sup>.

---

(7) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali previsto dal presente articolo è stato approvato, per il triennio 2001-2003, con *D.P.R. 3 maggio 2001* (Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181, S.O.).

---

## **19. Piano di zona.**

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

---

## **20. Fondo nazionale per le politiche sociali <sup>(8)</sup>.**

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali,

nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato *articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge <sup>(9) (10)</sup>.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali

anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione <sup>(11)</sup>.

---

(8) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente articolo vedi l'art. 3, comma 1, lett. b), [D.L. 3 settembre 2019, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 novembre 2019, n. 128](#).

(9) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 429, [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), l'art. 1, comma 1277, [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'art. 2, comma 437, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), l'art. 63, comma 7, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), il comma 6 dell'art. 3, [L. 3 marzo 2009, n. 18](#), il comma 104 dell'art. 2, [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), il comma 38 dell'art. 1, [L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), l'art. 1, comma 271, [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), la lett. c) del comma 2 dell'art. 13, [L. 6 agosto 2013, n. 97](#), l'art. 1, comma 158, [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), l'art. 2-sexies, comma 5, [D.L. 29 marzo 2016, n. 42](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2016, n. 89](#), e, successivamente, l'art. 17, comma 1, [D.L. 18 ottobre 2023, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2023, n. 191](#).

(10) Vedi, anche, l'art. 34-bis, comma 1, [D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#).

(11) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con [D.M. 8 febbraio 2002](#) (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con [D.M. 18 aprile 2003](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con [D.M. 1° luglio 2004](#) (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).

---

## **21. Sistema informativo dei servizi sociali.**

[1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.



2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali <sup>(12)</sup>.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), tenuto conto di quanto disposto dall'[articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997](#), in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani] <sup>(13) (14)</sup>.

---

(12) Vedi, anche, il [D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96](#).

(13) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#), a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 147/2017](#).

(14) Per l'integrazione, la sostituzione e la soppressione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui al presente articolo, vedi l'[art. 24, comma 2, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#).

---

## Capo V

### Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali

#### Sezione I

#### Disposizioni generali

**22.** *Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*



1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal [regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798](#), convertito dalla [legge 6 dicembre 1928, n. 2838](#), e dalla [legge 10 dicembre 1925, n. 2277](#), e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'[articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992](#), e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio 1983, n. 184, *L. 27 maggio 1991, n. 176*, *L. 15 febbraio 1996, n. 66*, *L. 28 agosto 1997, n. 285*, *L. 23 dicembre 1997, n. 451*, *L. 3 agosto 1998, n. 296*, *L. 31 dicembre 1998, n. 476*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con *decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448*, nonché della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario <sup>(15)</sup>.

---

(15) Vedi, anche, l'art. 89, comma 2-bis, *D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

---

## Sezione II

### Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

*(commento di giurisprudenza)*

**23. Reddito minimo di inserimento.**

[1. ... <sup>(16)</sup>.

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge] <sup>(17)</sup>.

---

(16) Sostituisce l'*art. 15, D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237*.

(17) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo *D.Lgs. n. 147/2017*.

#### **24. Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle *L. 10 febbraio 1962, n. 66*, *L. 26 maggio 1970, n. 381*, *L. 27 maggio 1970, n. 382*, *L. 30 marzo 1971, n. 118*, e *L. 11 febbraio 1980, n. 18*, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al *decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, e successive modificazioni, alla *legge 29 dicembre 1990, n. 407*, e al *decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, ed a borse di lavoro di cui al *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dal *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157*, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della *legge 19 novembre 1987, n. 476*, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione <sup>(18)</sup>.

---

(18) Il comma 3 dell'*art. 97, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, ha disposto che, in attuazione del presente articolo, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento.

## **25. Accertamento della condizione economica del richiedente.**

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal [decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130](#).

---

---

## **26. Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali.**

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'[articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

---

---

# **Capo VI**

## **Disposizioni finali**

### **27. Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale.**

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la

effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali <sup>(19)</sup>.

---

(19) Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96*.

---

## **28. Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.**

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari <sup>(20)</sup>.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

---

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 dicembre 2000*.

---

## **29. Disposizioni sul personale.**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in



materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#). Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **30. Abrogazioni.**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'[articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle [L. 10 febbraio 1962, n. 66](#), [L. 26 maggio 1970, n. 381](#), [L. 27 maggio 1970, n. 382](#), [L. 30 marzo 1971, n. 118](#), [L. 11 febbraio 1980, n. 18](#), e successive modificazioni.



**L.R. 5 dicembre 2011, n. 24** <sup>(1)</sup>.**Norme in materia di politiche giovanili** <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 dicembre 2011, n. 112.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 ottobre 2014, n. 1199](#) e la [Delib.G.R. 22 dicembre 2021, n. 1593](#).

---

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

---

## Capo I

### Principi generali

#### **Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.
2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.
3. La Regione promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizza le loro potenzialità anche sostenendo la cultura del merito. In particolare la Regione:
  - a) analizza e approfondisce le tematiche relative alla condizione giovanile;
  - b) favorisce l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
  - c) crea maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso in questi settori;
  - d) fa crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione;
  - e) accompagna i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
  - f) sostiene le associazioni e gli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
  - g) concorre con gli enti locali all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;

h) promuove e dà impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.

---

## **Art. 2** *Soggetti destinatari e attuatori della legge.*

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nella Regione <sup>(3)</sup>.

2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con gli Enti locali utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa.

---

(3) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, L.R. 28 dicembre 2023, n. 25](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con applicabilità dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1](#), della medesima legge).

---

## **Capo II**

### **Funzioni programmatiche e amministrative**

## **Art. 3** *Strumenti della programmazione.*

1. Sono strumenti della programmazione nel settore:

- a) il piano regionale indicato all'articolo 4;
- b) il programma annuale indicato all'articolo 5;
- c) le Intese e gli Accordi con soggetti pubblici o privati indicati all'articolo 6.

2. I piani e i programmi generali e settoriali regionali diversi da quelli previsti dalla presente legge individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge stessa.

3. Gli Enti locali attuano, nell'ambito della propria autonomia, per quanto di competenza, le disposizioni della presente legge attraverso gli strumenti di programmazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Detti strumenti specificano, integrano e realizzano quanto disposto dalla pianificazione di cui ai commi 1 e 2.

---

## **Art. 4** *Piano regionale per le politiche giovanili* <sup>(4)</sup>.

1. Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore.

---

## 2. Il piano contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo con l'analisi dei fabbisogni, i punti di forza e le eventuali criticità del settore;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali in materia;
- d) l'individuazione della tipologia dei progetti degli Enti locali e dei progetti regionali nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7;
- e) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa.

3. Gli indirizzi di cui alla lettera c) del comma 2 promuovono, in particolare, la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali.

4. La Giunta regionale presenta il piano all'Assemblea legislativa regionale entro 120 giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.

5. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale e ha validità pari a quella della legislatura.

6. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, laddove si renda necessario raccordarne i contenuti alle mutate esigenze del settore.

---

(4) Ai sensi della [Delib.Ass.Legisl. 29 gennaio 2013, n. 64](#) è stato approvato il Piano regionale per le politiche giovanili, ai sensi del presente articolo.

---

## **Art. 5** *Programma annuale degli interventi* <sup>(5)</sup>.

1. Il piano regionale di cui all'articolo 4 è attuato mediante il programma annuale degli interventi.

2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

3. Il programma individua:

- a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in materia di politiche giovanili;
- b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e quelle da destinare ai progetti regionali;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti.

4. Il programma annuale elenca gli interventi previsti dai diversi settori regionali in materia di politiche giovanili.

5. Tutti gli interventi previsti dal programma, compresi quelli di cui al comma 4, debbono essere pubblicati mediante inserimento nel Portale giovani Marche.

(5) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 6 maggio 2013, n. 666](#), la [Delib.G.R. 1° aprile 2014, n. 387](#) e la [Delib.G.R. 16 dicembre 2019, n. 1574](#).

---

#### **Art. 6** *Intese ed Accordi.*

1. La Giunta regionale può stipulare Intese o Accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione indicata agli articoli 4 e 5.
  2. Dell'avvio delle procedure relative agli Accordi di Programma Quadro e Intese interistituzionali, è data tempestiva comunicazione all'Assemblea legislativa regionale, se non attuative delle disposizioni del piano regionale per le politiche giovanili e del programma annuale degli interventi.
- 

#### **Art. 7** *Progetti di iniziativa regionale e locale* <sup>(6)</sup>.

1. I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:
    - a) il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali o soggetti sociali o esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
    - b) carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
    - c) la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.
  2. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali.
- 

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 maggio 2022, n. 667](#).

---

### **Capo III**

#### **Partecipazione e concertazione**

#### **Art. 8** *Tavolo di concertazione.*

1. Al fine di attivare forme di raccordo e concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta medesima. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza almeno annuale. I componenti e il presidente individuano i soggetti incaricati a sostituirli in caso di assenza o impedimento.
2. Il coordinamento ha il compito di:

- a) individuare le esigenze del territorio ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 5;
  - b) raccordare gli interventi previsti nei programmi regionali, europei e statali.
3. Al fine di acquisire informazioni dettagliate e analitiche su argomenti specifici, l'Assessore regionale può invitare, anche su richiesta degli altri componenti, i dirigenti regionali competenti ovvero esperti per singole materie.
4. Per lo svolgimento della propria attività, il coordinamento di cui al comma 1 si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro, la cui composizione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale dedica, periodicamente, una seduta dei propri lavori al coordinamento degli interventi inerenti le politiche giovanili per garantirne l'intersettorialità e la trasversalità delle azioni.
- 

## **Art. 9** *Consulta regionale dei giovani.*

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta <sup>(11)</sup>.
2. La Consulta è composta:
  - a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato;
  - b) da tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3;
  - c) da quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;
  - d) da cinque rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori designati dalle consulte provinciali degli studenti;
  - e) da tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle organizzazioni medesime;
  - f) da quattro rappresentanti dei giovani imprenditori designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
  - g) da cinque rappresentanti delle formazioni giovanili dei partiti politici designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
  - h) da cinque rappresentanti dei giovani amministratori comunali designati dall'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI Marche);
  - i) [da un rappresentante dei giovani amministratori provinciali designato dall'Unione regionale delle province marchigiane (UPI Marche)] <sup>(7)</sup>.
3. È istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili, a cui sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nella regione. Si considerano organizzazioni giovanili, ai fini della presente legge, le organizzazioni composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i quattordici ed i trentacinque anni. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale <sup>(9) (10)</sup>.
4. La Consulta svolge funzioni propositive sulle politiche regionali a favore dei giovani. In particolare la Consulta esprime parere alla Giunta regionale sui piani di cui agli

articoli 4 e 5. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale gli organi competenti all'adozione degli atti possono prescindere dallo stesso.

5. La Consulta dura in carica quanto la legislatura.

6. La Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale garantendo la parità di genere. Ai fini della costituzione della Consulta i soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), del comma 2, inviano le proprie designazioni entro trenta giorni dalla richiesta da parte degli organi regionali competenti. Decorso tale termine, la Consulta è costituita in presenza della maggioranza dei componenti, salvo integrazioni <sup>(8)</sup>.

7. La Consulta delibera validamente sulla base della maggioranza dei presenti.

---

(7) Lettera abrogata dall' [art. 5, comma 6, lettera f\), L.R. 20 febbraio 2017, n. 5](#), a decorrere dal 24 febbraio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

(8) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 5, L.R. 20 febbraio 2017, n. 5](#), a decorrere dal 24 febbraio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

(9) Ai sensi del punto 1, [Delib.G.R. 2 aprile 2012, n. 439](#) è stato istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili di cui al presente comma.

(10) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, L.R. 28 dicembre 2023, n. 25](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con applicabilità dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1](#), della medesima legge).

(11) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 aprile 2016, n. 385](#).

---

## Capo IV

### Strumenti di informazione ed orientamento

**Art. 10** *Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani* <sup>(12)</sup>.

1. La Giunta regionale istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili e, in particolare, teso a promuovere:

- a) lo sviluppo di centri informativi plurisettoriali e di comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
- b) percorsi d'incontro, di comunicazione e di partecipazione attiva tra i giovani;
- c) servizi a favore delle esigenze informative e formative dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito del coordinamento regionale, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli sportelli Informagiovani a livello territoriale nonché della collaborazione dei Centri per l'impiego, delle strutture formative e informative del territorio e degli sportelli Informadonna.

3. La Giunta regionale definisce i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli sportelli Informagiovani che possono aderire al coordinamento regionale e accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

---

(12) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 ottobre 2012, n. 1515](#).

---

#### **Art. 11** *Portale giovani Marche.*

1. La Regione cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica denominata "Portale giovani Marche". Il Portale costituisce il sistema di comunicazione informatica in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani.

2. Il Portale contiene, in particolare, le informazioni sulle politiche in favore dei giovani poste in essere nel territorio regionale.

---

### **Capo V**

#### **Politiche settoriali prioritarie**

#### **Art. 12** *Interventi per l'autonomia abitativa.*

1. La Regione, nel piano di cui all'[articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36](#) (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), promuove l'autonomia abitativa dei giovani anche attraverso:

- a) la previsione negli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata di una riserva di alloggi da destinare ai soggetti di età compresa tra i diciotto e trentacinque anni;
  - b) la realizzazione di progetti di coabitazione tra giovani o tra le diverse generazioni;
  - c) il sostegno ai progetti di autocostruzione di abitazione da parte delle giovani generazioni.
- 

#### **Art. 13** *Politiche attive del lavoro.*

1. La Regione individua nel piano regionale di cui all'[articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2](#) (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le specifiche misure di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l'occupazione dei giovani, a superare le condizioni di precariato nonché a sostenere un'occupazione stabile e di qualità.

2. La Regione sostiene progetti di Enti pubblici e soggetti privati destinati al rientro dall'estero di giovani talenti marchigiani che si sono distinti nei settori di competenza.



3. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi per scambi di esperienze professionali da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali all'estero.

---

---

#### **Art. 14** *Interventi per l'imprenditoria.*

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile in tutti i settori quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio, mediante l'approvazione di un bando volto a finanziare le migliori idee imprenditoriali innovative presenti sul territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso la pianificazione di cui all'[articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20](#) (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione):

- a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani;
  - b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;
  - c) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese.
- 

---

#### **Art. 15** *Interventi in materia culturale.*

1. La Regione valorizza i talenti giovanili, attraverso iniziative ed eventi che pongono in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni, anche attraverso la pianificazione di cui alla [legge regionale 31 marzo 2009, n. 7](#) (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), alla [legge regionale 3 aprile 2009, n. 11](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e alla [legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4](#) (Norme in materia di beni e attività culturali).

---

---

#### **Art. 16** *Partecipazione politica dei giovani.*

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, sostiene progetti volti alla formazione politica dei giovani amministratori locali e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee tra i giovani e le istituzioni anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale di cui all'articolo 11.

---

---

**Art. 17** *Giornata regionale giovani Marche* <sup>(13)</sup>.

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale giovani Marche" volta a valorizzare le capacità creative, artistiche e imprenditoriali nonché il pluralismo di espressione dei giovani residenti ed il loro incontro con i giovani artisti ed imprenditori italiani ed europei.

---

(13) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 settembre 2013, n. 1314](#).

---

## Capo VI

### Disposizioni transitorie e finali

**Art. 18** *Disposizioni finanziarie.*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

---

**Art. 19** *Norme transitorie e abrogazioni.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8, ai commi 3 e 6 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 10.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano di cui all'articolo 4 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano comunque ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate ai sensi del comma 5 <sup>(14)</sup>.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) [legge regionale 12 aprile 1995, n. 46](#) (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani);

b) [articolo 21 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9](#) (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della [legge regionale 12 aprile 1995, n. 46](#) concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");

c) [legge regionale 9 gennaio 1997, n. 2](#) (Modifica alla [legge regionale 12 aprile 1995, n. 46](#) "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");

d) [articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11](#) (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001).

---

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 698](#) e la [Delib.G.R. 28 maggio 2012, n. 745](#).

---

## **Art. 20** *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziare nella regione per le politiche giovanili;

b) il numero dei giovani che hanno beneficiato degli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata;

c) il numero degli accessi al Portale dei giovani;

d) l'andamento dell'occupazione giovanile e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale;

e) la presenza giovanile nelle amministrazioni locali e gli effetti delle politiche incentivanti calcolati secondo la metodologia controfattuale.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 9, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa regionale, attraverso il Portale dei giovani, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

**L.R. 1 marzo 2019, n. 6 <sup>(1)</sup>.****Nuove norme in materia di politiche giovanili <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 marzo 2019, n. 10, S.O. n. 2.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 giugno 2023, n. 16-6990](#), la [Delib.G.R. 5 giugno 2023, n. 18-6992](#) e la [Delib.G.R. 31 luglio 2023, n. 62-7360](#).

---

Il Consiglio regionale

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

---

---

## CAPO I

### Principi generali

#### **Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunità.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento, ai sensi del comma 1, delle seguenti finalità:

- a) sviluppare politiche giovanili coordinate;
- b) riconoscere alle giovani generazioni della Regione, un ruolo consultivo e propositivo nell'ambito della programmazione di politiche giovanili;
- c) valorizzare le competenze e le iniziative delle giovani generazioni;
- d) promuovere l'impegno civile e politico delle giovani generazioni favorendo la cittadinanza attiva e la partecipazione;
- e) agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi;
- f) promuovere un sistema coordinato di informazione;
- g) promuovere l'educazione alla legalità e alla non violenza, alle tematiche di genere e di antidiscriminazione;

- 
- h) favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse;
  - i) promuovere pari opportunità di accesso allo studio e al lavoro;
  - l) promuovere il benessere e l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;
  - m) favorire l'accesso e la partecipazione delle giovani generazioni a progetti specifici in ambito culturale, turistico e sportivo;
  - n) promuovere il senso di appartenenza alla comunità nazionale ed europea;
  - o) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
  - p) riconoscere le buone prassi degli youth worker, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio;
  - q) favorire la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale e attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
  - r) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile.

3. Le finalità di cui al comma 2 sono attuate dalla Regione in concorso e in sinergia con gli enti locali, gli enti del terzo settore, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta alle giovani generazioni secondo le rispettive competenze.

---

---

## **Art. 2** *Soggetti destinatari della legge.*

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni.

---

---

## **CAPO II**

### **Funzioni programmatiche e amministrative**

## **Art. 3** *Funzioni della Regione.*

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:

- a) favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata;
- b) valorizza la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni attraverso l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'orientamento e l'accesso al mondo del lavoro;
- c) sviluppa pratiche che favoriscono le pari opportunità e la partecipazione attiva giovanile anche a livello istituzionale;
- d) promuove l'adozione di buone pratiche, di campagne informative coordinate ed innovative, in ordine all'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;
- e) promuove politiche di cittadinanza attiva, affiancando la famiglia, la scuola, le agenzie formative e le altre forme associative;
- f) valorizza l'attività del Forum regionale giovani di cui all'articolo 6;

g) coordina e accompagna lo sviluppo del modello di governance, il monitoraggio, il sostegno alla sperimentazione e allo sviluppo di azioni di sistema territoriale, laddove gli enti territoriali non siano attivi;

h) monitora le zone di aggregazione giovanile ad alto rischio di disagio e promuove strategie di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani in situazione di emarginazione e devianza.

2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in raccordo con le altre strutture regionali sulla base delle rispettive competenze, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali.

---

#### **Art. 4** *Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino.*

1. Le province e la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle funzioni e competenze:

a) gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli enti locali, gli interventi di politiche giovanili;

b) possono svolgere funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e progettuale ai comuni del proprio territorio, anche attivando forme di collaborazione e coordinamento;

c) collaborano con la Regione in progetti di interesse trasversale, anche attraverso la cooperazione degli enti territoriali minori, con i centri di aggregazione giovanile e con le associazioni operanti nel settore a livello territoriale;

d) presentano, d'intesa con i comuni, proposte per l'elaborazione del Piano triennale regionale di cui all'articolo 10.

2. La Città metropolitana di Torino concorre alla programmazione regionale degli interventi e dei servizi per i giovani, d'intesa con la Città di Torino mediante gli strumenti previsti all'[articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comune").

---

#### **Art. 5** *Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza e in coerenza con la programmazione regionale:

a) realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile, rilevandone necessità ed esigenze anche avvalendosi dell'assistenza delle province e della Città metropolitana di Torino di cui all'articolo 4;

b) favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

- c) favoriscono scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;
- d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dal modello di governance regionale e condividono con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;
- e) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori d'interesse all'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 10.
- 

## CAPO III

### Partecipazione e concertazione

#### **Art. 6** *Forum regionale giovani.*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali.
  2. Il Forum è composto da venticinque amministratori locali di età non superiore ai ventinove anni, designati dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali e da venticinque rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 9.
  3. Il Forum formula proposte in materia di politiche giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno e designa i propri rappresentanti all'interno dell'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 7.
  4. Le modalità organizzative e di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
  5. La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
  6. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del Forum.
- 

#### **Art. 7** *Organismo di coordinamento.*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito l'organismo di coordinamento che è composto da:
  - a) l'assessore o l'assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede;
  - b) sei componenti designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali;
  - c) dieci rappresentanti designati dal Forum secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 18;



d) cinque rappresentanti delle Università piemontesi designati rispettivamente dall'Università di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Università degli studi del Piemonte Orientale, dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e dall'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, previa apposita intesa;

e) una o un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte previa apposita intesa;

f) il o la Presidente di ciascuna delle consulte studentesche.

2. L'Organismo di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di collaborazione anche al fine dell'elaborazione del piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili.

3. La partecipazione è resa a titolo gratuito e ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

---

## CAPO IV

### Strumenti attuativi

#### **Art. 8** *Realizzazione dei programmi regionali.*

1. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi, sostiene il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, in coerenza con le funzioni individuate all'articolo 3, progetti ed iniziative a favore delle politiche giovanili.

2. I bandi sono elaborati secondo le modalità e le procedure disciplinate ai sensi dell'articolo 18.

---

#### **Art. 9** *Registro delle associazioni giovanili.*

1. È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti per l'iscrizione al registro sono:

- a) l'assenza dello scopo di lucro;
- b) l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana;
- c) l'elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.

4. Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione del registro regionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 18.

5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.

---

---

#### **Art. 10** *Piano triennale.*

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'*articolo 28 dello Statuto*, approva il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili su proposta della Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge.

2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione.

---

---

### **CAPO V**

#### **Politiche settoriali**

#### **Art. 11** *Informagiovani.*

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio.

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di sportello informativo plurisettoriale e di centro servizi delle politiche giovanili.

3. Gli Informagiovani attivano collegamenti con le università, le biblioteche, le istituzioni scolastiche, i servizi per l'orientamento, i centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse giovanile.

4. Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce le funzioni degli Informagiovani necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative attività.

---

---

#### **Art. 12** *Spazi di aggregazione giovanili.*

1. La Regione promuove gli spazi di aggregazione giovanili quali luoghi di incontro volti a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione.

2. Gli spazi di aggregazione giovanili devono essere finalizzati a consentire ai giovani di:

- a) produrre in modo partecipato il progetto di uno spazio che permetta ai giovani del territorio di relazionarsi, socializzare con i propri coetanei attraverso la libera realizzazione di attività legate ai loro interessi, dando continuità alle loro passioni, raccogliendone le richieste spontanee e offrendo loro l'opportunità per la realizzazione;
- b) ospitare nuove attività e progetti di comunità e iniziative volte alla prevenzione del disagio;
- c) individuare la rete di tutti i soggetti coinvolti, la loro distribuzione sul territorio e la ripartizione delle funzioni per ciascuno di loro.

3. La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole, delle università e degli enti locali volte a dedicare spazi degli edifici scolastici, universitari e pubblici all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.

4. Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché le modalità attuative di quanto previsto al comma 2.

5. Con la stipula di appositi protocolli di intesa, la Regione e i comuni disciplinano le modalità di concessione e gestione di spazi per la libera aggregazione di giovani.

---

#### **Art. 13** *Sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita civile e politica.*

1. La Regione promuove e sostiene progetti dedicati alla formazione dei giovani amministratori e progetti volti ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita civile e politica, anche locale.

2. La Regione attiva progetti di e-democracy, open government e open data, anche attraverso canali inattivi di comunicazione inseriti nel portale regionale di cui all'articolo 14.

3. La Regione promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo strutturato con le giovani generazioni, come definite dalle politiche europee in materia di partecipazione giovanile.

4. Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo.

---

#### **Art. 14** *Portale Piemonte Giovani.*

1. La Regione istituisce il Portale Piemonte Giovani, quale canale di comunicazione ufficiale in materia di politiche giovanili, gestito dalla struttura regionale competente in materia.

2. La Regione, in collaborazione con le altre strutture regionali e con gli enti locali interessati, garantisce l'aggiornamento continuo delle informazioni disponibili sul Portale Piemonte Giovani e ne cura la diffusione anche attraverso i principali social network.

3. Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo.

---

---

**Art. 15** *Figura dello youth worker.*

1. La Regione valorizza e promuove le pratiche degli youth worker, nell'ambito dei servizi di animazione socio educativi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni.

2. La Regione sostiene gli youth worker che intendono acquisire le capacità e le competenze necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili.

---

---

**Art. 16** *Mobilità e scambi.*

1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e gli scambi, in particolare con i paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva.

2. La Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono alle giovani generazioni il valore dell'acquisizione di esperienze tramite l'educazione non formale e informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono promuovendo scambi, attività di volontariato, progetti di iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

3. La Regione promuove, di intesa con le amministrazioni locali preposte, le attività legate alla mobilità regionale e tra comuni, al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili dalla popolazione giovanile per favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali relazionali e di aggregazione rivolte alle giovani generazioni.

---

---

**Art. 17** *Azioni di promozione sociale.*

1. La Regione promuove le forme di volontariato ed in particolare la partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva anche attraverso il servizio civile, come previsto dalla [legge regionale 13 aprile 2015, n. 7](#) (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).

2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche che prevedono l'apporto ed il coinvolgimento del volontariato, nelle forme e modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione giovanile a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze e competenze umane e professionali nel loro percorso di vita.

---

## CAPO VI

### Disposizioni attuative e finali

#### **Art. 18** *Regolamento attuativo.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'[articolo 27 dello Statuto](#), il regolamento che definisce la disciplina attuative e di dettaglio per l'operatività delle disposizioni previste dalla presente legge.

---

#### **Art. 19** *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli [48](#) e [71](#), comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'articolo 10, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno triennale.

3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;

b) un quadro dell'andamento complessivo delle politiche giovanili attuate con una sintesi delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale;

c) una descrizione sintetica delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili, nonché della sua consistenza;

d) gli esiti di un monitoraggio sull'attuazione e sul funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all'articolo 14;

e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative, di progetti e interventi e alla loro distribuzione territoriale.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

---

#### **Art. 20** *Norma transitoria.*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, la Consulta regionale dei giovani, istituita ai sensi dell'[articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16](#) (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato coincidente con la conclusione dell'attuale legislatura.

2. In fase di prima attuazione dell'articolo 6, fanno parte di diritto del Forum regionale giovani tre componenti individuati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dei giovani in carica nella X legislatura.

3. In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 16/1995, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla presente legge.

---

#### **Art. 21** *Norma finanziaria.*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2020 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2021 la spesa di euro 350.000,00, stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti), che presenta la necessaria copertura.

2. Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

---

#### **Art. 22** *Abrogazioni.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la *legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16* (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), ad eccezione dell'*articolo 4*;
- b) gli *articoli 131, 132, 133, 134 e 135 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*").

2. L'articolo 4 della L.R. 16/1995 è abrogato a decorrere dall'XI legislatura.

---

---

### **Art. 23** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. L'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dall'XI legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.



**L.R. 8 maggio 2019, n. 6 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2019, n. 22, S.O. n. 22.

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**TITOLO I****Principi generali****Art. 1** *Principi.*

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, identifica i giovani come risorsa fondamentale della comunità. A tale fine la Regione riconosce e garantisce ai giovani autonomi diritti e incoraggia la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della Regione stessa.

**Art. 2** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee contenute nel Libro bianco della Commissione europea "Un nuovo impulso per la gioventù europea" e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 1:

- a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;
- b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile che all'esterno con quello degli adulti;
- c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica

della collettività;

d) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;

e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;

f) riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;

g) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilità di accesso, l'ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma;

h) concorre all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, il diritto allo studio, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale, l'associazionismo;

i) previene e contrasta il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche;

l) promuove l'educazione alla legalità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;

m) promuove la partecipazione dei giovani alle attività sportive di base e agonistiche.

2. La Regione promuove politiche del lavoro non solo per ridurre la disoccupazione giovanile ma anche per garantire posti di lavoro di qualità. L'obiettivo è quello di cooperare con i portatori di interesse per portare avanti i processi di sviluppo sostenibile e di inclusione delle giovani generazioni nel mercato del lavoro anche a livello globale.

---

### **Art. 3** *Soggetti destinatari.*

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i quattordici ed i trentacinque anni residenti o aventi dimora nel territorio regionale.

---

## **TITOLO II**

### **Funzione della regione, programmazione e ruolo dei comuni**

#### **Art. 4** *Ruolo della Regione.*

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, favorisce:

a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;

- b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle proposte elaborate dal Forum delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica;
- c) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
- d) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei di tirocini volti alla formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- e) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;
- f) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d'impegno dei giovani nella società;
- g) la creazione di una rete di partner pubblici e privati già attivi sul territorio, che abbiano la capacità di offrire servizi di orientamento, formazione, consulenze, contributi in denaro, spazi in concessione e attività di promozione, in favore dei giovani creativi e innovatori;
- h) la promozione di azioni volte ad intercettare, stimolare e coinvolgere grandi aziende estere nell'accelerazione del processo di sviluppo del nostro ecosistema innovativo locale.

2. La Regione istituisce il "Forum Regionale dei Giovani", quale organismo consultivo e propositivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti o aventi dimora nel territorio regionale e rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 3. Il suddetto organismo non comporta oneri a carico della finanza pubblica e usufruisce delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

4. La Regione promuove attività di formazione professionale regionale, in stretto raccordo con il tessuto industriale e i nuovi trend tecnologici, prevedendo la creazione di specifici percorsi formativi relativi a tematiche innovative, fra le quali *open data*, *audience development*, artigianato digitale, *coding*, APP, *blockchain*, favorendo percorsi di apprendimento per giovani o aspiranti imprenditori che vengano realizzati dall'Amministrazione regionale in collaborazione con gli stessi destinatari e su loro richiesta e impulso.

---

## **Art. 5** *Programmazione regionale.*

1. Per attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, consultati preventivamente gli *stakeholders*, tenuto conto delle proposte elaborate dal Forum delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica, adotta il Programma triennale, di seguito denominato Programma, su

base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia ed in cui:

- a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;
- b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
- c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani;
- d) favorisce progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse e all'implementazione di banche dati, anche digitali per favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
- e) elenca, nel sito della Regione, gli interventi a favore delle politiche giovanili indirizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Regione promuove all'interno delle amministrazioni locali l'istituzione dei Forum e/o delle consulte comunali dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 3.

3. Il Programma di cui al comma 1 individua, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, tenendo conto anche dei risultati delle attività dell'Osservatorio previsto dall'articolo 16, propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare.

---

## **Art. 6** *Ruolo dei Comuni.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana e in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:

- a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;
- b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
- c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventù, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

---

## **TITOLO III**

### **Politiche giovanili**

---

**Art. 7 Spazi di aggregazione giovanile <sup>(2)</sup>.**

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, attraverso la realizzazione di interventi e proposte che favoriscano l'aggregazione, tenendo conto della specificità socio-culturali, della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane. La Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone e gli spazi di libera aggregazione tra giovani con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.
2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di co-working e incubatori di impresa, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione favorisce:
  - a) la valorizzazione delle biblioteche regionali o di immobili di proprietà regionale in disuso con caratteristiche idonee nonché gli interventi di ristrutturazione funzionale, di adeguamento e miglioramento degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
  - b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico - sociali;
  - c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi, delle metodologie e della comunicazione;
  - d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori, degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.
4. Le proposte di riqualificazione degli spazi pubblici per garantire l'aggregazione giovanile sono avanzate dai comuni in collaborazione con le associazioni del terzo settore ed inserite nei programmi operativi regionali FESR e FSE 2021/2027, che devono prevedere rispettivamente un'azione specifica volta alla creazione di spazi per l'aggregazione giovanile e favorire progettualità che supporti no la partecipazione attiva dei giovani e la loro socialità quale elemento determinante per la loro crescita.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa per il finanziamento di almeno venti centri di aggregazione giovanile in Sicilia, è determinata in 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

---

(2) Articolo così sostituito dall' [art. 94, comma 1, L.R. 15 aprile 2021, n. 9](#), a decorrere dal 21 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 115, comma 1](#), della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 114, comma 2](#), della suddetta legge).

---

**Art. 8 Mobilità ed esperienze.**

1. La Regione promuove, d'intesa con le amministrazioni statali, locali ed europee preposte, le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i Paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione ed i Comuni riconoscono per i giovani il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

3. La Regione, anche d'intesa con i Comuni, promuove le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione dei giovani COM(2006)417 ed alla Risoluzione del Consiglio sull'incoraggiamento della partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa (2015/C 417/02).

---

#### **Art. 9** *Bullismo, cyberbullismo e revenge porn.*

1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e del *revenge porn* volte alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità e alla tutela della integrità psico-fisica dei giovani adolescenti, con particolare riferimento all'ambiente scolastico e all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete internet.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative e progetti che possono riguardare:

- a) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- b) attività di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità e del rispetto delle diversità e sull'uso consapevole della rete internet;
- c) formazione del personale scolastico ed educativo;
- d) programmi di sostegno per le vittime di bullismo, cyberbullismo e *revenge porn*.

---

#### **Art. 10** *Azioni di comunicazione e informazione.*

1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.

2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso

l'attivazione di canali sui principali social network per fornire informazioni sulle iniziative poste in essere.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'articolo 12, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 5, promuove la realizzazione di una piattaforma digitale denominata "I Giovani per la Sicilia" che rappresenta il sistema di comunicazione informatica e costituisce uno spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili.

4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili, provvede:

- a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;
  - b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili;
  - c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;
  - d) a sperimentare il ricorso alle reti *peer-to-peer* per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.
- 

#### **Art. 11** *La settimana dei giovani.*

1. La Regione nell'ambito del Programma di cui all'articolo 5 promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la "Settimana dei giovani", in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio.

2. La Settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività sui bisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti online.

---

### **TITOLO IV**

#### **Forum regionale dei giovani e osservatorio regionale delle politiche giovanili**

#### **Art. 12** *Forum regionale dei giovani.*

1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il "Forum regionale dei giovani", di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.

2. Il Forum, che opera secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4, è un organismo indipendente, di partecipazione e consultazione in materia di politiche giovanili. Scopo primario del nuovo organismo di partecipazione giovanile è favorire



occasioni di confronto tra le nuove generazioni creando così un rapporto sempre più stretto tra giovani e le istituzioni. Il Forum si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e queste ultime al mondo dei giovani. Il Forum ha il compito di:

- a) rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani;
- b) favorire la loro presa in carico da parte delle istituzioni, attraverso la loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica;
- c) essere veicolo per la diffusione di stimoli provenienti dall'azione dei Forum comunali e provinciali.

3. Il forum è composto da rappresentanti legali o dai loro delegati delle organizzazioni/associazioni giovanili di rilevanza regionale individuate dal Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi dell'articolo 14, e in particolare:

- a) da un delegato delle associazioni giovanili di categoria;
- b) da un delegato delle organizzazioni giovanili dei sindacati;
- c) dai delegati delle associazioni giovanili del terzo settore;
- d) dai rappresentanti degli organi superiori eletti delle Università di Catania, Palermo, Messina, Enna;
- e) dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU);
- f) dal Presidente della Consulta giovanile regionale <sup>(3)</sup>.

4. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 2 e sulla Programmazione regionale triennale di cui all'articolo 5 nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.

5. Il Forum è organizzato su base elettiva ed è nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti del Forum restano in carica sino al rinnovo dei rispettivi organi di provenienza e comunicano tempestivamente all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro le nuove rappresentanze per il rinnovo delle cariche. Il Forum continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo organo. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata all'Assessorato. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Forum elegge a maggioranza assoluta un presidente ed un segretario ed adotta un regolamento per il suo funzionamento nel rispetto della normativa regionale.

6. Il Forum con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:

- a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
- b) presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;
- c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
- d) esprime parere sul Programma triennale.

7. La Regione promuove di concerto con il Forum iniziative volte all'avvicinamento delle Scuole-Università e le imprese.

8. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo

presidente o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti. Il Forum si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 15.

9. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

10. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale possono partecipare:

- a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
- b) gli enti locali;
- c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
- e) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico.

---

(3) Lettera così sostituita dall' [art. 9, comma 1, L.R. 13 novembre 2019, n. 18](#).

---

### **Art. 13** *Valorizzazione del volontariato.*

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva.

2. La Regione sostiene, nell'ambito delle risorse disponibili, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato nonché dei progetti di solidarietà.

3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

---

### **Art. 14** *Registro regionale delle associazioni giovanili.*

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.

2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.

3. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;
- b) la consistenza associativa costituita almeno per l'80 per cento da giovani di età non inferiore ai quattordici e fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);
- c) le associazioni costituite da almeno quattro anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);

d) la presenza territoriale dimostrabile o con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale o attraverso una percentuale degli associati residenti superiore al 50 per cento in più di quattro liberi Consorzi comunali o Città metropolitane;

e) l'assenza dello scopo di lucro.

4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, su proposta del Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

---

### **Art. 15** *Osservatorio regionale delle politiche giovanili.*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'Osservatorio regionale delle politiche giovanili (O.R.P.G.), di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Sicilia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:

a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;

b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani siciliani anche in rapporto al resto del paese;

c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.

5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

---

### **Art. 16** *Norma finale.*

- 
1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
  2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**L.R. 6 agosto 2020, n. 81 <sup>(1)</sup>.****Promozione delle politiche giovanili regionali.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 agosto 2020, n. 80, parte prima.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge

## PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'[articolo 31](#), comma secondo, della Costituzione "La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

Visto l'[articolo 117](#), comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto che annovera fra le finalità principali della Regione il diritto al lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01);

Vista la [legge regionale 10 marzo 1999, n. 11](#) (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) ed in particolare il sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città;

Vista la [legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#) (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la [legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#) (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la [legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#) (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la [legge regionale 25 luglio 2006, n. 35](#) (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la [legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73](#) (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la [legge regionale 27 aprile 2009, n. 20](#) (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65](#) (Legge finanziaria per l'anno 2011) ed in particolare:

a) il capo I-bis (Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani) del titolo VII, come introdotto dalla [legge regionale 29 giugno 2011, n. 25](#);

b) l'articolo 125, per il quale la Regione agevola il ricorso al microcredito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di adeguate risorse proprie, in modo prioritario ai giovani tra i venti e i trentacinque anni;

Vista la [legge regionale 28 luglio 2011, n. 34](#) (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);

Vista la [legge regionale 2 agosto 2013, n. 46](#) (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la [legge regionale 28 novembre 2014, n. 72](#) (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla L.R. 35/2000, alla [L.R. 17/2006](#), alla [L.R. 53/2008](#) e alla [L.R. 18/2011](#)), che ha introdotto misure apposite per il sostegno alla costituzione di imprese di giovani, confermate nella [L.R. 71/2017](#);

Vista la [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. 20/2008](#));

Vista la [legge regionale 9 aprile 2015, n. 46](#) (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della L.R. 26/2001) e, in particolare, il capo IV sul premio regionale "Innovazione - Made in Tuscany", quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica e per la promozione dell'iniziativa giovanile;

Vista la [legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82](#) (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, le misure di sostegno al modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani;

Vista la [legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71](#) (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed in particolare:

a) l'[articolo 1](#) per il quale la Regione persegue la "finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile";

b) l'[articolo 3](#), comma 1, lettera h, sul sostegno alla "costituzione di imprese da parte di giovani";

Vista la [legge regionale 13 novembre 2018, n. 61](#) (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla [L.R. 21/2010](#)) che prevede, fra le finalità individuate, all'articolo 1, comma 1, lettera e), la promozione e valorizzazione dell'identità toscana e lo sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 giugno 2019;

Considerato quanto segue:

1. Dal 2011 è attivo "Giovanisì", il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, attraverso il quale si è intervenuti, in modo consistente, a favore delle giovani generazioni, mediante un sistema di politiche integrate e trasversali finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee;

2. L'obiettivo principale del progetto è quello di favorire il processo di transizione dei giovani verso l'autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la facilitazione per l'avvio di "start up", la valorizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e il sostegno all'autonomia abitativa;

3. Il progetto Giovanisì è stato inserito nel programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 fra i progetti integrati di sviluppo come progetto di interesse regionale, e nuovamente previsto nel PRS 2016-2020 tra i ventiquattro progetti strategici;

4. La Giunta regionale, per quanto di sua competenza, per lo svolgimento delle azioni riferite al progetto, ha deciso di avvalersi di una struttura dedicata, denominata Giovanisì;

5. Con l'obiettivo di promuovere e informare i destinatari sulle opportunità del progetto in modo efficace, Giovanisì, dal 2011, ha strutturato una comunicazione coordinata e multicanale su diversi strumenti di informazione e comunicazione, sia online, sia offline, che ha permesso di raggiungere un'ampia platea di potenziali beneficiari e ha consentito agli utenti di entrare in contatto con il progetto attraverso numerose modalità;

6. Dal 2014 al progetto Giovanisì si è affiancata la "Garanzia giovani in Toscana", un programma promosso dall'Unione europea e rivolto ai giovani cosiddetti NEET (not in education, employment or training), giovani che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, al fine di offrire loro un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di tirocinio o di formazione, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

7. L'attenzione si è rivolta anche alle forme di consultazione e partecipazione e, in questi anni, sono stati costruiti interventi volti a sperimentare nuove prassi sul territorio regionale per sviluppare modelli di intervento innovativi.

8. Inoltre, nell'ambito del progetto Giovanisì è stato istituito il Tavolo Giovani che coinvolge i rappresentanti di oltre quaranta realtà toscane che comprendono il terzo settore, le realtà produttive, le associazioni di categoria e i sindacati, con le finalità di contribuire allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e le strutture della Giunta regionale, compresa la costruzione di una cultura inclusiva e innovativa di gestione delle politiche pubbliche;



9. Si vuole quindi consolidare l'esperienza maturata fino ad oggi, compreso il modello di governo e organizzazione, dandole rilievo legislativo, ed aprirla verso sviluppi ulteriori per confermare la Toscana come Regione di primo piano per le politiche giovanili;

Approva

la presente legge

---

## CAPO I

### Principi e finalità

#### **Art. 1** *Principi e finalità.*

1. La Regione riconosce le politiche giovanili come elemento essenziale di promozione della crescita umana e del Paese, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della parità fra donne e uomini, in una società inclusiva e aperta che sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza, anche per rafforzare la coesione sociale;

a tal fine:

- a) favorisce il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale;
- b) si impegna a favorire processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità;
- c) dispone un sistema coordinato di informazione per le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la conoscenza delle opportunità a loro destinate;
- d) si impegna a favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, alla creazione di nuove imprese, all'integrazione tra formazione e lavoro;
- e) previene e contrasta il disagio giovanile, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità;
- f) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e civile, promuovendo anche occasioni di confronto con i decisori politici;
- g) favorisce il protagonismo giovanile, il volontariato, la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro impegno civico, anche attraverso l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- h) si impegna a diffondere tra i giovani la conoscenza dei principi della parità di genere, anche al fine di sensibilizzarli al rispetto della donna ed alla condanna della violenza di genere;
- i) contrasta qualsiasi atto o azione avente per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi di sesso, razziali, etnici, religiosi o nazionali;
- j) riconosce la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, promuovendo tra i giovani l'adozione di stili di vita più sostenibili anche per la tutela del diritto alla salute come valore fondamentale;
- k) opera per la rimozione degli squilibri delle opportunità dei giovani tra i territori regionali;
- l) favorisce la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori nell'ambito delle politiche giovanili.

---

**Art. 2** *Metodo e obiettivi.*

1. 1. La Regione opera a favore dei giovani mediante politiche innovative e l'intersectorialità degli interventi, secondo un modello di governo e organizzazione integrato e trasversale.

2. La Regione agisce mediante azioni e interventi dedicati ai giovani, alle loro nuove esigenze ed alle realtà giovanili delle varie parti del territorio regionale, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione;

b) il sostegno a percorsi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

c) il sostegno all'imprenditoria;

d) l'emancipazione abitativa;

e) la valorizzazione dei percorsi di partecipazione, cittadinanza attiva e in ambito sociale;

f) la promozione e il sostegno di iniziative in ambito culturale, sportivo e di interventi di promozione della legalità;

g) il sostegno al diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente.

---

---

**Art. 3** *Soggetti destinatari.*

1. I destinatari diretti degli interventi sono i giovani, in forma singola o associata, di età compresa tra i sedici e i quaranta anni, anche non cittadini italiani, che risiedono, hanno dimora o svolgono regolarmente la loro attività imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

---

---

**CAPO II****Programmazione e funzioni regionali****Art. 4** *Programmazione.*

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche giovanili, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'[articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. 20/2008](#)).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'[articolo 8 della L.R. 1/2015](#) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di

nota di aggiornamento di cui all'[articolo 9 della L.R. 1/2015](#), individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

---

#### **Art. 5** *Governo ed organizzazione.*

1. La Giunta regionale individua una struttura competente alla comunicazione, all'informazione e al monitoraggio delle politiche giovanili, ai sensi della [legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#) (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. La struttura di cui al comma 1 si avvale anche degli enti dipendenti e degli organismi "in house".

---

#### **Art. 6** *Funzioni.*

1. La Giunta regionale definisce:

- a) le strategie per le politiche giovanili;
  - b) gli indirizzi agli enti dipendenti ed agli organismi in house, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2;
  - c) i principi per coordinare la comunicazione attraverso gli strumenti di cui all'articolo 7;
  - d) le modalità per la gestione del flusso delle informazioni sulle opportunità offerte ai giovani, attraverso la collaborazione con i settori regionali competenti;
  - e) le modalità per le attività di informazione sugli interventi promossi nell'ambito del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili, di raccolta e monitoraggio delle relative istanze;
  - f) i processi di partecipazione giovanile, anche attraverso il Tavolo Giovani di cui all'articolo 16;
  - g) le modalità per l'individuazione dei soggetti partecipanti e le regole di funzionamento del Tavolo Giovani;
  - h) le modalità di consultazione dei giovani e delle realtà giovanili, coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.
- 

#### **Art. 7** *Strumenti di comunicazione e informazione.*

1. La strategia di comunicazione del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili si attua attraverso i seguenti strumenti di comunicazione coordinata e informazione multicanale:

- a) un sito internet dedicato che assicura l'informazione sulle opportunità e le attività del progetto;
  - b) l'utilizzo dei social e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e creare un'interazione con gli utenti;
  - c) il racconto delle testimonianze dirette dei beneficiari al fine di promuovere il progetto attraverso la comunicazione tra pari;
  - d) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di prodotti multimediali ed editoriali per diffondere il progetto e le singole opportunità;
  - e) l'organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.
- 
- 

### **Art. 8** *Monitoraggio sulla condizione giovanile.*

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani, la struttura regionale competente realizza le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
- b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio-economiche dei giovani;
- c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali a favore dei giovani.

2. I dati raccolti a seguito delle attività di cui al comma 1, sono inseriti in un sistema informativo specifico, di cui al sistema informativo regionale (SIR), conforme alle disposizioni della [legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54](#) (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione sugli esiti del monitoraggio svolto; il Consiglio regionale può approvare atti di indirizzo nel corso della sessione di cui all'articolo 18.

---

---

## **CAPO III**

### **Politiche settoriali**

#### **Art. 9** *Studio e formazione.*

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla [legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#) (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), la Regione:

- a) promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica, favorisce l'educazione civica e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo;

- 
- b) valorizza e incentiva le iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica;
  - c) promuove la coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro e, a tal fine, nell'ambito della programmazione di settore, individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e del lavoro, con particolare attenzione ai giovani;
  - d) promuove l'integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro rivolti ai giovani;
  - e) favorisce l'accesso dei giovani all'istruzione terziaria, al fine di facilitarne l'accrescimento delle competenze professionali.

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla [legge regionale 27 aprile 2009, n. 20](#) (Disposizione in materia di ricerca e innovazione), la Regione sostiene la partecipazione dei giovani toscani a percorsi di alta formazione e promuove sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo per attuare interventi che migliorino la condizione occupazionale dei giovani.

---

---

#### **Art. 10** *Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.*

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla [L.R. 32/2002](#), la Regione:
- a) promuove esperienze formative, orientative e professionalizzanti al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  - b) sostiene l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e supporta l'acquisizione di competenze necessarie al loro sviluppo professionale;
  - c) individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, promuove e supporta le attività legate alla mobilità europea e internazionale, come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze utili al loro percorso di crescita professionale.
- 

---

#### **Art. 11** *Sostegno all'imprenditorialità.*

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla [legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71](#) (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), la Regione:
- a) riconosce l'imprenditorialità giovanile come volano della crescita e dello sviluppo del territorio;
  - b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;
  - c) promuove e sostiene azioni volte a favorire l'inserimento dei giovani nel sistema delle imprese della Toscana, anche attraverso la predisposizione di servizi di informazione e consulenza;
  - d) favorisce le iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, alla transizione all'economia digitale e all'introduzione dei principi dell'economia circolare.

2. La Regione, altresì, promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese giovanili del settore agricolo nell'ambito delle leggi regionali in materia.

---

#### **Art. 12** *Emancipazione abitativa.*

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani, a misure a sostegno dell'autonomia abitativa.

---

#### **Art. 13** *Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale.*

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla [legge regionale 25 luglio 2006, n. 35](#) (Istituzione del servizio civile regionale), la Regione:

a) promuove e valorizza il servizio civile regionale, quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali ed educativi della comunità;

b) favorisce l'esperienza del servizio civile come opportunità di cittadinanza attiva, di impegno solidaristico e di acquisizione di conoscenze e competenze.

2. La Regione promuove interventi volti a favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione e l'inclusione attiva dei giovani nella comunità.

3. Nell'ambito degli interventi di cui alla [legge regionale 2 agosto 2013, n. 46](#) (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la Regione favorisce forme innovative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali.

---

#### **Art. 14** *Cultura, sport e legalità.*

1. La Regione sostiene il pluralismo dell'offerta culturale, lo sviluppo di proposte progettuali innovative e le attività dei giovani artisti attivi in Toscana nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla [legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla [legge regionale 9 luglio 2003, n. 35](#) (Tutela sanitaria dello sport) e della [legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21](#) (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), la Regione riconosce l'attività sportiva come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento dello stile di vita.

3. La Regione sostiene interventi per prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione sia della conoscenza dei principi costituzionali, sia della cultura

della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, anche mediante gli interventi di cui alla [legge regionale 10 marzo 1999, n. 11](#) (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

---

---

**Art. 15** *Diritto alla salute e tutela dell'ambiente.*

1. La Regione riconosce il diritto alla salute delle giovani generazioni, come diritto sociale fondamentale, attraverso interventi appositamente dedicati per garantirne l'attuazione nell'ambito delle azioni di cui alla [legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#) (Disciplina del servizio sanitario regionale).
  2. La Regione concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Toscana, anche attraverso l'impegno attivo e la diffusione di una cultura sostenibile tra i giovani toscani.
- 
- 

## CAPO IV

### Partecipazione

**Art. 16** *Tavolo Giovani.*

1. È istituito il Tavolo Giovani presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, per la consultazione, il coordinamento, la collaborazione e l'informazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai giovani e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.
  2. Il Tavolo Giovani, nell'ambito delle competenze della Giunta regionale, è strumento di partecipazione per le politiche giovanili regionali.
  3. Il Tavolo Giovani contribuisce allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e al confronto con le strutture della Giunta regionale.
  4. Per la partecipazione al Tavolo Giovani i soggetti aderenti sottoscrivono un protocollo approvato dalla Giunta regionale che definisce gli impegni delle parti.
  5. La struttura di cui all'articolo 5 assicura le attività di supporto e le funzioni di segreteria al Tavolo Giovani.
- 
- 

**Art. 17** *Territorio ed eventi.*

1. La Regione organizza iniziative rivolte ai giovani, finalizzate alla promozione della loro autonomia, o partecipa alla loro realizzazione.
  2. La Regione, al fine di valorizzare i percorsi di autonomia dei giovani, istituisce la "Giornata regionale dei giovani", con cadenza biennale.
  3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, possono essere svolte in collaborazione anche con soggetti attivi nelle politiche giovanili, al di fuori del contesto regionale, ed in coordinamento con iniziative di altre regioni, dedicate ai giovani.
- 

---

## CAPO V

### Disposizioni finali

#### **Art. 18** *Sessione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alle politiche giovanili.
- 

#### **Art. 19** *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2020.



**L.R. 1 febbraio 2016, n. 1 <sup>(1)</sup>.**

**Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della *L.R. 16 febbraio 2010, n. 14* (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 febbraio 2016, n. 5.

---

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

---

## **TITOLO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1** *Principi.*

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come risorsa essenziale della comunità. A tale fine la Regione riconosce ai giovani autonomi diritti e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della regione stessa.

---

#### **Art. 2** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 1:

a) sostiene la realizzazione di un autonomo percorso di vita, lavorativo e familiare dei giovani e promuove politiche abitative dedicate agli stessi e l'utilizzo agevolato dei servizi pubblici di mobilità;

b) sviluppa politiche per i giovani coordinate con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili, volte a garantire l'accesso all'istruzione, la continuità dei percorsi scolastici e

universitari, il successo formativo, la partecipazione alla vita della comunità educativa e la valorizzazione dell'educazione informale e non formale;

c) sostiene la creatività dei giovani e le loro produzioni culturali ed artistiche;

d) promuove l'implementazione del sistema di certificazione delle competenze e le iniziative dei giovani in particolare nell'ambito del lavoro professionale autonomo, della new economy e della green economy, della filiera artigianale di qualità, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, agricolo e delle produzioni biologiche e a chilometro zero;

e) favorisce i percorsi di autonomia dei giovani, al fine di agevolare l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;

f) promuove l'impegno civile e politico dei giovani favorendo la cittadinanza attiva, le forme innovative di partecipazione ai processi decisionali, la formazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di rappresentanza giovanile, anche costituiti in rete, gruppi informali e comitati e favorisce i progetti di servizio civile e la creazione di spazi sociali, culturali e artistici;

g) favorisce la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio regionale, sostenendo la creazione di opportunità di formazione e di lavoro;

h) promuove la creazione di nuovi canali di informazione e comunicazione dedicati ai giovani per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e garantisce l'accesso a reti e servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi;

i) promuove l'educazione alla legalità e alla non violenza, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;

l) favorisce il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani figli di migranti e contrasta i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione;

m) persegue il raggiungimento delle pari opportunità di genere;

n) previene il disagio sociale e promuove l'educazione alla salute.

---

### **Art. 3** *Destinatari degli interventi.*

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono i giovani di età compresa fra i quattordici e i trentacinque anni residenti o aventi dimora nel territorio regionale.

---

## **TITOLO II**

### **Funzioni della regione, programmazione regionale e competenze dei comuni**

#### **Art. 4** *Funzioni della Regione e programmazione regionale.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili promuovendone l'integrazione con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione, cultura e sociale e favorendo la collaborazione con i comuni singoli o associati.

---

## 2. Sono strumenti della programmazione di cui al comma 1:

- a) il Piano regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 6;
- b) il Programma regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 7.

3. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, può realizzare interventi innovativi e azioni previsti nei Titoli III e IV, anche in collaborazione con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili.

4. La Regione può stipulare intese e accordi con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati, associazioni interessate alle politiche giovanili e reti di associazioni giovanili, quali forum dei giovani. Le intese e gli accordi non determinano oneri aggiuntivi di spesa.

---

---

### **Art. 5** *Competenze dei comuni.*

1. I comuni in forma singola o associata svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- a) promuovono progetti in materia di politiche giovanili;
  - b) realizzano iniziative ed erogano servizi per i giovani in coerenza con la programmazione regionale di cui all'articolo 4, comma 2;
  - c) favoriscono la creazione di luoghi di incontro e forme di aggregazione per i giovani;
  - d) favoriscono la partecipazione attiva dei giovani e il dialogo con gli stessi e con le loro rappresentanze anche attraverso forum, consigli comunali aperti e forme innovative di consultazione.
- 

---

### **Art. 6** *Piano regionale per le politiche giovanili* <sup>(2)</sup>.

1. Il Piano regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Piano, definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed internazionale e coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale e con le leggi regionali di settore.

2. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

- a) l'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative dei comuni;
- d) le tipologie di progetti per i giovani aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale;
- e) le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti presentati dai comuni singoli o associati, dagli altri organismi pubblici, dagli organismi privati e dalle associazioni interessate alle politiche giovanili in relazione agli interventi di cui ai Titoli III e IV.

3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 24, comma 5, lettera b), e acquisite le proposte e le osservazioni del Tavolo di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c), adotta il Piano e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

---

(2) Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 2 aprile 2019, n. 319](#) e la [Det. reg. 12 maggio 2023, n. 5137](#).

---

#### **Art. 7** *Programma regionale per le politiche giovanili.*

1. Il Programma regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma, attua il Piano di cui all'articolo 6.

2. Il Programma ha validità annuale e, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano, individua, in particolare:

a) le priorità degli interventi e gli obiettivi da conseguire in relazione a quanto previsto nei Titoli III e IV;

b) le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione delle stesse;

c) le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata regionale dei giovani di cui all'articolo 22.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 24, comma 5, lettera b), e acquisite le proposte e le osservazioni del Tavolo di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno di ogni anno approva il Programma e lo trasmette alla Commissione consiliare competente.

---

### **TITOLO III**

#### **Politiche giovanili**

#### **Art. 8** *Istruzione e formazione.*

1. La Regione sostiene il diritto allo studio e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo.

2. La Regione promuove progetti sperimentali che integrano il diritto allo studio e i percorsi formativi, ivi compresi i percorsi di apprendimento non formale, anche garantendo la certificazione delle competenze e delle abilità conseguite dai giovani.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione di settore, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

4. La Regione sostiene la progettualità autonoma e l'iniziativa degli organismi scolastici e universitari di rappresentanza studentesca e delle associazioni studentesche.

---

---

#### **Art. 9** *Lavoro e imprenditorialità.*

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile e il lavoro professionale autonomo giovanile come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, con particolare riferimento ai settori della new economy, della filiera artigianale di qualità, della green economy e della tutela e valorizzazione del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio agricolo e delle produzioni biologiche e a chilometro zero.

2. La Regione favorisce la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di innovazione, anche al fine di privilegiare il riequilibrio di genere e tra culture diverse e promuove, altresì, servizi informativi e progetti formativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività in forma autonoma o associativa da parte dei giovani.

---

---

#### **Art. 10** *Accesso all'abitazione.*

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani e delle giovani coppie, alla locazione o alla proprietà degli alloggi e incentiva progetti, a favore degli stessi giovani e delle giovani coppie, per l'autocostruzione e l'autorecupero degli edifici.

---

---

#### **Art. 11** *Mobilità.*

1. La Regione incentiva l'utilizzo dei servizi pubblici di mobilità per i giovani e promuove lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile e ne favorisce l'uso.

---

---

#### **Art. 12** *Promozione della salute e di stili di vita sani.*

1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, promuove la salute dei giovani attraverso i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari.

2. La Regione promuove progetti e interventi rivolti ai giovani per l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, la responsabilizzazione sui propri comportamenti

e sui fattori di rischio ad essi connessi con un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive e alle nuove dipendenze.

3. La Regione favorisce, prioritariamente, le iniziative e i progetti:

- a) ideati e realizzati direttamente da giovani o da associazioni giovanili;
- b) che promuovono l'integrazione dei giovani con disabilità con particolare riferimento a quelli in uscita dal percorso scolastico;
- c) che contrastano e prevengono ogni forma di discriminazione, odio e violenza;
- d) che contrastano e prevengono il fumo, il consumo di sostanze alcoliche e psicoattive, nonché la ludopatia giovanile.

4. La promozione della salute di cui ai commi 1 e 2, è attuata attraverso:

- a) campagne informative dedicate all'argomento;
- b) l'utilizzo di nuove tecnologie digitali per favorire l'accesso dei giovani ai servizi;
- c) attività sportive e ricreative;
- d) educazione tra pari.

5. La Regione promuove le attività legate al divertimento giovanile garantendo la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi ove si svolgono tali iniziative, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive e agli incidenti stradali.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche in collaborazione con comuni singoli o associati, forze dell'ordine, Aziende sanitarie regionali, terzo settore, soggetti che operano nei servizi territoriali e di emergenza e urgenza, gestori dei locali e dei pubblici esercizi.

---

### **Art. 13** *Bullismo e cyberbullismo* <sup>(3)</sup>.

1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e favorisce la realizzazione di programmi e progetti concernenti gli interventi previsti dalla legge regionale vigente in materia.

---

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 9 maggio 2018, n. 4](#), a decorrere dal 17 maggio 2018.

---

### **Art. 14** *Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e cittadinanza attiva*.

1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, promuove l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita pubblica locale anche favorendo la creazione di organismi consultivi di rappresentanza giovanile territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, il diritto di partecipare ai referendum consultivi regionali, il diritto di promuovere petizioni e il

diritto di partecipare al processo decisionale della consultazione di cui agli [articoli 37, 61, 62 e 63 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14](#) (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

3. La Regione favorisce il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali anche attivando progetti di e-democracy, open government e open data.

---

#### **Art. 15** *Promozione culturale.*

1. La Regione sostiene le iniziative e i progetti volti a valorizzare l'arte e la creatività giovanile e ad incentivare la fruizione e l'accesso ai beni culturali e alle attività culturali da parte dei giovani.

2. La Regione promuove le iniziative dei giovani finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Umbria.

3. La Regione promuove l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale.

---

#### **Art. 16** *Volontariato, associazionismo, oratori e servizio civile.*

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo, degli oratori ed al sistema del servizio civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

2. La Regione istituisce, promuove e valorizza il servizio civile regionale quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di interventi, iniziative e progetti finalizzati a soddisfare, in particolare, i bisogni sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educativi della medesima comunità, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione ed in coerenza con la normativa vigente.

3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale stabilisce:

a) i criteri e le modalità di attuazione del sistema di servizio civile regionale garantendone l'accesso senza distinzione di sesso, di appartenenza culturale, religiosa, di ceto, di residenza e di cittadinanza;

b) le modalità di valorizzazione e di incentivazione di progetti innovativi, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla coesione sociale ed allo sviluppo delle comunità locali.

---

#### **Art. 17** *Intercultura.*

1. La Regione promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti con particolare riferimento alle seconde generazioni e favorisce i progetti e le iniziative di dialogo interculturale.

---

## TITOLO IV

### Interventi e servizi dedicati ai giovani

#### **Art. 18** *Servizi Informagiovani.*

1. La Regione promuove l'istituzione e il funzionamento dei Servizi Informagiovani, di seguito denominati Informagiovani, e favorisce la costituzione di una rete regionale di coordinamento dei medesimi.

2. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata.

3. Gli Informagiovani svolgono, in particolare, compiti di consulenza e orientamento ai giovani e di comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di:

- a) istruzione, università, alta formazione, formazione professionale ed educazione permanente;
  - b) orientamento, ricerca di occupazione, auto imprenditorialità;
  - c) promozione della cultura;
  - d) promozione della cittadinanza attiva;
  - e) creazione e sviluppo di realtà associative;
  - f) finanziamenti comunitari;
  - g) promozione di stili di vita sani, prevenzione ed educazione alla salute;
  - h) uso di spazi pubblici per i giovani.
- 

#### **Art. 19** *Spazi per l'aggregazione giovanile.*

1. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici comuni, ivi compresi gli spazi destinati all'aggregazione ed al libero e spontaneo incontro dei giovani, quali luoghi per la socializzazione, l'incontro tra i giovani e l'intrattenimento ove si perseguono finalità educative, formative, culturali, sportive, ricreative e si acquisiscono competenze anche mediante processi non formali di apprendimento e di sperimentazione.

2. Gli spazi di cui al comma 1 sono gestiti senza finalità di lucro e con attenzione all'aspetto interculturale.

3. La Regione promuove, d'intesa con i comuni singoli o associati, la riqualificazione e la ristrutturazione, anche sul piano della funzionalità logistica e della dotazione strumentale e tecnologica, degli spazi di cui al comma 1 in disuso o in condizioni di degrado, attraverso progetti che:

- a) coinvolgono le associazioni giovanili valorizzandone il protagonismo;



- b) sono gestiti da organismi pubblici o del privato sociale;
- c) prevedono iniziative prevalentemente rivolte ai giovani.

4. La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole e delle università volte ad aprire gli spazi degli edifici scolastici e universitari all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.

---

---

#### **Art. 20** *Portale regionale.*

1. La Regione istituisce e gestisce un portale regionale con l'obiettivo di assicurare ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita, formazione e autonomia.
  2. Il portale regionale di cui al comma 1 è aperto alla creazione di piattaforme digitali da parte dei giovani ed è collegato ai portali internazionali, europei e nazionali che si occupano di politiche giovanili, al fine di sviluppare una rete di portali interconnessi per l'informazione dei giovani e per la divulgazione delle informazioni relative a tematiche europee, nazionali e regionali.
  3. La Regione, oltre al portale regionale, mette a disposizione gratuitamente gli strumenti utili alla creazione di una comunità digitale di giovani.
- 
- 

#### **Art. 21** *Carte per i giovani e per gli studenti.*

1. La Regione favorisce la realizzazione di progetti, anche promossi da enti e istituzioni europei e nazionali, di utilizzo di carte servizi per i giovani studenti delle istituzioni scolastiche e universitarie.
  2. La Regione promuove altresì la diffusione di carte giovani comunali riservate ai giovani non studenti.
- 
- 

#### **Art. 22** *Giornata regionale dei giovani.*

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità e le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani, istituisce la Giornata regionale dei giovani, da celebrarsi con cadenza annuale.
  2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), il Programma regionale per le politiche giovanili individua le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata.
- 
-

---

**TITOLO V****Forme di coordinamento e collaborazione****Art. 23** *Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili.*

1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Tavolo, composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;

b) da dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla [legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20](#) (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

2. Possono partecipare al Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all'ordine del giorno.

3. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

4. Il Tavolo:

a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;

b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, in raccordo con il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui alla legge regionale vigente in materia <sup>(4)</sup>;

c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Piano di cui all'articolo 6, comma 3, e del Programma di cui all'articolo 7, comma 3.

5. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo.

---

(4) Lettera così sostituita dall' [art. 6, comma 2, L.R. 9 maggio 2018, n. 4](#), a decorrere dal 17 maggio 2018.

---

**Art. 24** *Consulta regionale dei giovani.*

1. Al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta da un massimo di trentacinque membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina.

3. Ai fini di cui al comma 2 nella composizione della Consulta deve comunque essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti.

4. La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

5. La Consulta:

- a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili;
- b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all'articolo 6, comma 3, e sul Programma di cui all'articolo 7, comma 3.

6. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

---

## TITOLO VI

### Disposizioni finali

**Art. 25** *Fondo regionale per le politiche giovanili.*

1. La Regione, per concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo regionale per le politiche giovanili.

**Art. 26** *Norma finanziaria.*

1. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 25, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 70.000,00, in termini di competenza e cassa, da iscrivere nella missione 06 "Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero", programma 02 "Giovani", nei seguenti capitoli di spesa:

- a) euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione 02863 per i trasferimenti agli enti pubblici di cui agli articoli da 8 a 22;
- b) euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione A2863 per i trasferimenti ai soggetti privati di cui agli articoli da 8 a 22;
- c) euro 8.000,00 al Capitolo di nuova istituzione B2863 per gli interventi diretti della Regione di cui agli articoli da 8 a 22;
- d) euro 2.000,00 al Capitolo di nuova istituzione C2863 per la gestione del portale regionale di cui all'articolo 20.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2016, con pari disponibilità riveniente dalla quota non utilizzata del Fondo speciale stanziato nella Unità previsionale di base 16.1.001 (cap. 06120) del bilancio regionale di previsione 2015, denominata "Fondi speciali per le spese correnti", in corrispondenza del punto 3, lettera A) della Tabella 1 della [legge regionale 26 novembre 2015, n.](#)

**17** (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

3. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2016 ai sensi dell'[articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

4. Per gli anni successivi, l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 25 è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'[articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011](#).

5. Le risorse di cui al Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 25 concorrono, insieme alle risorse statali e comunitarie destinate ad iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni, al finanziamento del Programma annuale di cui all'articolo 7.

6. La Giunta regionale, a norma del [D.Lgs. n. 118/2011](#), è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 1 al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2016, sia in termini di competenza che di cassa.

---

#### **Art. 27** *Ulteriori modificazioni alla [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14](#).*

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 2 della L.R. n. 14/2010](#), sono aggiunti i seguenti commi:

*"1-bis. La partecipazione di cui al comma 1, lettera b), limitatamente all'articolo 37, e lettere c) e d) è riconosciuta anche ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.*

*1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis i comuni istituiscono un apposito elenco ove sono iscritti i giovani di cui al medesimo comma 1-bis che ne facciano richiesta."*

2. Il comma 1 dell'[articolo 30 della L.R. n. 14/2010](#), è sostituito dal seguente:

*"1. Salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2, hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione."*

3. Il comma 1 dell'[articolo 61 della L.R. n. 14/2010](#), è sostituito dal seguente:

*"1. La petizione consiste nel diritto di richiedere all'Assemblea legislativa l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità."*

4. Il comma 1 dell'[articolo 62 della L.R. 14/2010](#), è sostituito dal seguente:

*"1. La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento dei soggetti interessati nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle loro opinioni."*

---

#### **Art. 28** *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione e nello sviluppo delle politiche in favore dei giovani. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno successivo all'approvazione del primo Piano regionale di cui all'articolo 29, comma 1, e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;

b) gli strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;

c) lo sviluppo e il funzionamento dei Servizi Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento dei Servizi Informagiovani di cui all'articolo 18, comma 1;

d) le iniziative intraprese per favorire la riqualificazione e la ristrutturazione degli spazi destinati all'aggregazione giovanile di cui all'articolo 19;

e) l'attivazione e il funzionamento del portale regionale dedicato ai giovani di cui all'articolo 20, i dati relativi al numero medio di accessi al portale, nonché i dati e le informazioni riguardanti gli strumenti messi a disposizione per la creazione di una comunità digitale di giovani;

f) le attività realizzate in occasione della Giornata regionale dei giovani di cui all'articolo 22;

g) l'istituzione da parte dei comuni degli elenchi di cui al comma 1-ter, dell'articolo 2, della *L.R. n. 14/2010*, come introdotto dall'articolo 27 della presente legge, nonché il numero di giovani che hanno richiesto l'iscrizione negli stessi.

2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e cura la divulgazione dei risultati medesimi, anche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa e il portale regionale di cui all'articolo 20.

3. I dati e i documenti prodotti ai fini del presente articolo vengono presi a riferimento per la redazione del Piano regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 6 e del Programma regionale di cui all'articolo 7.

4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, per una migliore valutazione della presente legge.

---

### **Art. 29** *Norme finali e transitorie.*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assemblea legislativa approva il primo Piano regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta il Programma regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 7, comma 3.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto:

- 
- a) stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 23, comma 6;
- b) individua modalità e criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani di cui all'articolo 24, comma 2.

4. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

**L.R. 10 dicembre 2021, n. 22 <sup>(1)</sup>.****Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 15 dicembre 2021, n. 50, S.O. n. 43.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

---

**CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali, valorizza il ruolo della famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali fondate su relazioni di reciprocità, responsabilità, solidarietà intergenerazionale, parità di genere e contrasto a ogni forma di discriminazione, nonché sull'equa ripartizione e valorizzazione dei compiti di cura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e persegue politiche integrate volte ad accompagnare i progetti di vita delle famiglie e dei loro componenti, a incentivare la natalità, a rafforzare l'autonomia dei giovani, a contrastare le disuguaglianze socioeconomiche ed educative, nonché a ridurre le disparità tra uomo e donna, anche attraverso il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti di intervento previsti dalle politiche di settore, orientandoli al perseguimento delle finalità della presente legge.

---

---

## **Art. 2** *Sistema integrato delle politiche familiari.*

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:

a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;

b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;

c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;

d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;

e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;

f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;



- g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
- h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
- i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.

2. La Regione attua gli interventi e le attività volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 in collaborazione con gli Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e sanitario regionale, il sistema dell'educazione e della formazione regionale, gli enti del Terzo settore, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza, il sistema produttivo del territorio e i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge anche attraverso le forme previste dall'[articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)).

3. La Regione promuove altresì la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.

4. Al fine di promuovere le politiche di cui al comma 1, lettera e), la Regione interviene attraverso le misure previste dalla presente legge, nonché quelle previste nei Capi IV e IV bis del Titolo III della [legge regionale 9 agosto 2005, n. 18](#) (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

4-bis. Al fine di promuovere la costituzione di una "rete famiglia" di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno

intrapreso a questo fine il percorso volontario di certificazione denominata "Comuni amici della famiglia", promossa in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento <sup>(1)</sup>.

4-ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che abbiano conseguito la certificazione ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo familiare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5 <sup>(1)</sup>.

4-quater. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini per la presentazione della domanda e, sulla base delle risorse disponibili, l'importo massimo del contributo concedibile <sup>(1)</sup>.

---

(1) Comma aggiunto dall' [art. 7, comma 75, L.R. 28 dicembre 2023, n. 16](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 15, comma 1](#), della medesima legge).

---

### **Art. 3** *Programmazione degli interventi.*

1. La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia che delinea le strategie, gli obiettivi e gli interventi in attuazione delle finalità della presente legge.

2. Il Programma triennale di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche familiari, sulla base delle indicazioni fornite anche dalle altre Direzioni centrali interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche familiari, su proposta dell'Assessore competente.

3. Il Programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è approvato il primo Programma triennale di politiche integrate per la famiglia.

4. All'attuazione delle misure del Programma concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie, in accordo con le relative programmazioni.

---

---

#### **Art. 4** *Tavolo regionale per le politiche familiari.*

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;
- c) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
- d) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia;
- e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'*articolo 5 della legge regionale 18/2005*, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo <sup>(2)</sup>;
- g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

- h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;
- j) la Consiglieria o il Consigliere regionale di parità;
- k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.
- l) il Garante regionale dei diritti della persona.

2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.

3. Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.

---

(1) Lettera così sostituita dall' [art. 7, comma 21, lettera a\), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 11, comma 1](#), della medesima legge).

(2) Lettera così sostituita dall' [art. 7, comma 21, lettera b\), L.R. 28 dicembre 2023, n. 15](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 11, comma 1](#), della medesima legge).

---

## **Art. 5** *Centri Informativi per le famiglie con figli - Info point famiglie.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dei propri servizi socioassistenziali, possono dotarsi di Centri informativi per le famiglie con figli (INFO-POINT Famiglia).

2. Il Centro di cui al comma 1 è un servizio finalizzato ad assicurare un migliore e più facile accesso delle famiglie alle informazioni sui servizi, le prestazioni, le opportunità offerte dalle politiche nazionali, regionali e dal territorio, utili alla vita quotidiana, al sostegno economico dei carichi familiari, delle competenze genitoriali, della prevenzione del disagio familiare e dei giovani, alla tutela dei bambini e dei ragazzi, allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.

3. In raccordo con le strutture regionali competenti, i Centri di cui al comma 1 potranno essere gestiti direttamente dagli enti locali o potranno essere affidati a idonei soggetti del Terzo Settore e potranno avvalersi dei mediatori culturali di cui all'[articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31](#) (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), o di altro personale dotata di adeguata preparazione per facilitare la comunicazione con le famiglie straniere immigrate.

---

---

### **Art. 5-bis** *Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani* <sup>(1)</sup>.

1. Per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie e per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), la Regione interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:

a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;

b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da

parte della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a) nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso.

2. Sono beneficiarie le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare di cui almeno uno di età inferiore a trentasei anni, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi e che qui si impegnino a mantenerla per tutta la durata prevista del prestito.

3. La misura prevista dal comma 1, lettera b), è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.

4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.

---

(1) Articolo aggiunto dall' [art. 7, comma 92, L.R. 28 dicembre 2023, n. 16](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 15, comma 1](#), della medesima legge).

---

## CAPO II

## Misure a favore dei progetti di vita delle famiglie

### Art. 6 Carta Famiglia <sup>(6)</sup>.

1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, diversi da quelli che soddisfano bisogni primari ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria <sup>(1)</sup>.

1-bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione <sup>(2)</sup>.

2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie <sup>(3)</sup>:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30](#) (Attuazione della [direttiva 2004/38/CE](#) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del [decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3](#) (Attuazione della [direttiva 2003/109/CE](#) relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#) (Attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona



- altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- d-bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali <sup>(4)</sup>;
- e) i soggetti di cui all'[articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- f) titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell'[articolo 27-ter del decreto legislativo 286/1998](#).

3. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. Ai genitori adottivi la Carta è riconosciuta fin dall'avvio del periodo di affidamento preadottivo. La Carta è altresì riconosciuta alle persone affidatarie di minori, ai sensi della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#) (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.

5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità di Carta Famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalità di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate anche in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare, alla residenza continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta <sup>(5)</sup>.

6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.



7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale <sup>(7)</sup>.

---

(1) Comma così modificato dall' [art. 53, comma 1, lettera a\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(2) Comma aggiunto dall' [art. 53, comma 1, lettera b\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(3) Alinea così modificato dall' [art. 53, comma 1, lettera c\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#) e dall' [art. 7, comma 73, lettera a\), L.R. 28 dicembre 2023, n. 16](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 15, comma 1](#), della medesima legge).

(4) Lettera aggiunta dall' [art. 53, comma 1, lettera d\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' [art. 53, comma 1, lettera e\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l' [art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. 22 giugno 2022, n. 075/Pres.](#)

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 ottobre 2023, n. 1632](#).

---

## **Art. 7 Dote famiglia <sup>(5)</sup>.**

1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.

1-bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione <sup>(1)</sup>.

2. Tramite la dote famiglia si riconosce un contributo annuale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi:

- a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi rivolti ai minori, organizzati in orari e periodi extra scolastici;
- b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;
- c) servizi culturali;
- d) servizi turistici;
- e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;
- f) attività sportive.

3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.

4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#) (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non

già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia <sup>(2)</sup>.

4-bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere la Dote famiglia al proprio Comune di residenza anche in assenza di attestazione ISEE. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia <sup>(3)</sup>.

5. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda e l'intensità della misura di cui al comma 1, che può essere modulata in relazione al numero dei figli minori a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla residenza continuativa nel territorio regionale <sup>(4)</sup>.

6. La dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi di natura pubblica o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare di cui al comma 4 esclusivamente per la spesa non coperta dalla dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta. La dote famiglia non è cumulabile con i benefici di cui all'[articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20](#) (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

---

(1) Comma aggiunto dall' [art. 54, comma 1, lettera a\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(2) Comma dapprima sostituito dall' [art. 54, comma 1, lettera b\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#) e poi così modificato dall' [art. 7, comma 73, lettera b\), L.R. 28 dicembre 2023, n. 16](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 15, comma 1](#), della medesima legge).

(3) Comma aggiunto dall' [art. 54, comma 1, lettera c\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall' [art. 54, comma 1, lettera d\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l' [art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. 22 giugno 2022, n. 075/Pres.](#)

---

**Art. 8** *Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.*

1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle fino ai sei anni.

2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla [legge regionale 20/2005](#) e dalla [legge regionale 30 marzo 2018, n. 13](#) (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell'[articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#) (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'[articolo 1, commi 180 e 181, lettera e\), della legge 13 luglio 2015, n. 107](#)), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale

dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.

---

---

## **Art. 9** *Modifiche alla legge regionale 13/2018.*

1. Alla *legge regionale 13/2018* sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'*articolo 18* le parole: "di istruzione" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'*articolo 21* le parole: "di istruzione" sono soppresse;

c) al comma 2 dell'*articolo 52-quater* dopo le parole "anche su base pluriennale" sono aggiunte le seguenti: ", favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65* (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'*articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*)";

d) al comma 3 dell'*articolo 52-quater* dopo le parole "gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico" sono aggiunte le seguenti: ", l'evoluzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni".

---

---

## **Art. 10** *Promozione della previdenza complementare* <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>.

1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o

uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#) (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) un contributo annuo, a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) <sup>(1)</sup>.

1-bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere il contributo anche in assenza di attestazione ISEE <sup>(2)</sup>.

2. Il contributo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, dall'anno civile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per i figli minori, anche adottati <sup>(3)</sup>.

3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.

4. Con regolamento regionale sono definiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione, eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione <sup>(4)</sup>.

[5. La Regione stipula convenzioni con Fondi di previdenza complementare per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo <sup>(5)</sup>. ]

---

(1) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 73, lettera c\), L.R. 28 dicembre 2023, n. 16](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto



stabilito dall' [art. 15](#), comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' [art. 7, comma 8, lettera a\)](#), [L.R. 7 novembre 2022, n. 15](#) e dall' [art. 58, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 3 marzo 2023, n. 10](#).

(2) Comma aggiunto dall' [art. 7, comma 8, lettera b\)](#), [L.R. 7 novembre 2022, n. 15](#), a decorrere dal 10 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 8, lettera c\)](#), [L.R. 7 novembre 2022, n. 15](#), a decorrere dal 10 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 8, lettera d\)](#), [L.R. 7 novembre 2022, n. 15](#) e dall' [art. 58, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 3 marzo 2023, n. 10](#), a decorrere dal 7 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74, comma 1](#), della medesima legge).

(5) Comma abrogato dall' [art. 7, comma 8, lettera e\)](#), [L.R. 7 novembre 2022, n. 15](#), a decorrere dal 10 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

(6) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l' [art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. 17 gennaio 2023, n. 05/Pres.](#)

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 gennaio 2023, n. 117](#) e la [Delib.G.R. 2 febbraio 2024, n. 152](#).

---

## **Art. 11** *Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito.*

1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6.

2. Ai fini della presente legge per microcredito si intende il finanziamento di ammontare non superiore a 10.000 euro, avente i requisiti di cui all'[articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

3. La Regione istituisce un Fondo di garanzia con gestione fuori bilancio, quale organismo strumentale della Regione, dotato di autonomia gestionale contabile e privo di personalità giuridica, attraverso il quale garantisce le operazioni di microcredito fino a una percentuale massima dell'80 per cento della quota capitale del finanziamento erogato <sup>(1)</sup>.

4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità procedurali e i requisiti delle convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale, che gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la Regione per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3.

5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione, deve fornire l'evidenza di quanto incide la garanzia prestata dal fondo sulle condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito.

6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche le procedure per il recupero del credito a cura dell'operatore finanziario sulla base del principio che le somme recuperate sono attribuite alla Regione in proporzione all'importo garantito.

7. L'Amministrazione regionale per l'attività di gestione del Fondo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche in house.

---

(1) Comma così modificato dall' [art. 55, comma 1, L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).



---

**Art. 12** *Misure fiscali.*

1. La Regione, ai sensi dell'[articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129](#) (Norme di attuazione concernenti l'[articolo 51, comma 4](#), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia".

---

---

**Art. 13** *Progetti degli enti del Terzo settore* <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo n. 117/2017](#), iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e operanti nel territorio regionale <sup>(1)</sup>.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti, i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le modalità di quantificazione del contributo, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, le modalità di effettuazione di verifiche e controlli <sup>(2)</sup>.

---

(1) Comma così sostituito dall' [art. 59, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 3 marzo 2023, n. 10](#), a decorrere dal 7 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74, comma 1](#), della medesima legge).

(2) Comma così modificato dall' *art. 59, comma 1, lettera b), L.R. 3 marzo 2023, n. 10*, a decorrere dal 7 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 74, comma 1*, della medesima legge).

(3) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. 12 dicembre 2023, n. 0201/Pres.*

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 febbraio 2024, n. 199*.

---

**Art. 14** *Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie.*

1. La Regione riconosce il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del Terzo settore e dei privati, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che promuovono, attraverso la proposta di modelli organizzativi di servizio, iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o agevolazioni tariffarie, azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio da parte delle famiglie e dei giovani, nei seguenti settori:

- a) culturale;
- b) turistico;
- c) sportivo;
- d) trasporti;
- e) edilizia residenziale;
- f) attività produttive;
- g) agricoltura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge, uno o più dei seguenti criteri di premialità:

- a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

---

**Art. 15** *Contrassegno promozionale Famiglia FVG.*

1. Al fine di riconoscere il ruolo sociale dei soggetti pubblici e privati che collaborano nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale anche con risorse proprie, a prescindere dal concorso finanziario pubblico, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.

2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.

3. Possono ottenere il contrassegno gli enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore e i soggetti privati. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione, utilizzo e mantenimento del contrassegno.

4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.

---

---

**CAPO III****Interventi a favore dell'autonomia dei giovani****Art. 16** *Progetti di vita dei giovani.*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni

come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) favorisce lo sviluppo nei giovani di una identità individuale, familiare e di comunità anche attraverso il rafforzamento dell'educazione civica e dei valori legati alla sostenibilità sociale, economica e ambientale del territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla programmazione europea;

b) promuove lo sviluppo di percorsi di istruzione, educazione e formazione finalizzati al potenziamento delle competenze e l'occupazione dei giovani, con particolare attenzione alle nuove professioni e all'integrazione tra il sistema della formazione, delle politiche attive del lavoro e del sistema produttivo e industriale;

c) favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alle povertà educative e ai fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale e la promozione di attività sportive, artistiche e culturali;

d) valorizza la creatività giovanile e promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione e l'associazionismo;

e) promuove e sviluppa la rete informativa, nonché la diffusione di informazioni sulle opportunità per i giovani e le loro famiglie, anche relativamente alla mobilità e agli scambi internazionali.

---

## **Art. 17** *Destinatari degli interventi.*

1. I destinatari degli interventi del presente capo sono i giovani di età compresa tra quattordici anni compiuti e i

trentasei anni non compiuti, residenti o presenti nel territorio regionale.

---

### **Art. 18** *Soggetti attuatori.*

1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di cui all'articolo 16, in concorso e in sinergia con i giovani, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le parrocchie e gli enti religiosi, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

2. Ai fini della presente legge per "associazioni giovanili" si intendono le associazioni iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 117/2017](#) che hanno tra i loro scopi statutari la promozione delle attività giovanili e presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono costituite, per almeno l'80 per cento, da persone di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti;

b) nell'organo direttivo non sono presenti più del 20 per cento di persone di età superiore ai trentasei anni compiuti.

---

### **Art. 19** *Modifiche alla [legge regionale 16/2014](#).*

1. La Regione promuove e sostiene interventi di promozione delle attività culturali realizzate e fruite dai giovani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, dopo il Capo VI della [legge regionale 11 agosto 2014, n. 16](#) (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

## "Capo VI-bis

### Progetti culturali giovanili

#### Art. 28-bis

*(Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)*

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:
  - a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
  - b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
  - c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
  - d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;
  - f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia;
  - g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
  - h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
  - i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli-Venezia Giulia.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all'[articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22](#) (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.
3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli [articoli 33, 34 e 40-bis della legge regionale 30](#)

*marzo 2018, n. 13* (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento."

---

---

**Art. 20** *Interventi in ambito educativo e di promozione della salute* <sup>(1)</sup>.

1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:

a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;

b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;

c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;

d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;

e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;

f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;

g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore.

3. Gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e [40-bis della legge regionale 13/2018](#).

4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità generali riguardanti la concessione dei contributi di cui al comma 2 e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

5. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore.



(1) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi l' [art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. 13 settembre 2022, n. 0112/Pres.](#)

---

## **Art. 21** *Tirocini e attività lavorativa estiva.*

1. La Regione, in applicazione dell'[articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2005](#), promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado statali e a percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. I tirocini di cui al comma 1 sono rivolti a studenti con più di quindici anni di età e attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con una durata massima di tre mesi.

3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e degli accordi tra Stato e Regioni in materia, i servizi di orientamento regionali possono svolgere anche la funzione di soggetti promotori nei confronti di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e nei confronti di studenti in dispersione scolastica, verificando che i piani formativi individuali e il concreto svolgimento del tirocinio siano congruenti con il percorso di istruzione e formazione e che siano adeguati al percorso di crescita e autonomia personale del tirocinante, promuovendo contesti e situazioni che siano in linea con uno stile di vita sano.

4. La Regione riconosce altresì il potenziale educativo e formativo delle esperienze lavorative che gli studenti svolgono anche all'estero durante i periodi di sospensione dei percorsi di istruzione, promossi anche attraverso l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro gestita dai Servizi pubblici regionali per il lavoro e dalla rete per la mobilità professionale EURES (EUROpean Employment Services).

---

## **Art. 22** *Attiva giovani.*

1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.

2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani maggiormente vulnerabili;

b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'orientamento, l'accompagnamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita;

c) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione alla comunità locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali;

d) promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali che coinvolgano i giovani.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.

4. I contributi di cui al comma 3 sono finanziati con risorse regionali o dell'Unione europea, secondo le regole che disciplinano le rispettive programmazioni.

5. Sono soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 3 gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, gli enti locali, anche associati, gli enti del Terzo settore, le imprese che operano in rete. L'Avviso di cui al

comma 6 specifica eventuali ulteriori tipologie di soggetti che possono partecipare alla rete.

6. I soggetti attuatori degli interventi sono individuati con Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, che definisce i termini e le modalità per la presentazione della domanda, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le relative garanzie fideiussorie.

---

### **Art. 23** *Modifiche alla [legge regionale 13/2004](#).*

1. Allo scopo di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei giovani professionisti, dopo l'[articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13](#) (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:

"Art. 11-bis

*(Interventi a favore dei giovani)*

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall'[articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22](#) (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurricolari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.

2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di

formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.

3. Nel caso di diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi di cui ai commi 1 e 2 relativa alle spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti al conseguimento dell'abilitazione professionale è presentata entro centottanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.".

---

## **Art. 24** *Interventi per l'autonomia abitativa.*

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato, anche in forma di coabitazione per favorire le relazioni intergenerazionali, con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.

2. Allo scopo di favorire l'autonomia abitativa dei giovani i bandi emanati per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono una riserva a favore dei giovani di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando.

3. Le azioni a sostegno delle locazioni di mercato finalizzate all'autonomia abitativa prevedono una quota delle risorse non inferiore al 5 per cento, riservata esclusivamente ai giovani.

4. Le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, l'Ardis e le istituzioni scolastiche e universitarie.

5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, favorisce la messa a disposizione, anche gratuita, di beni pubblici o privati a vantaggio di giovani, come definiti dall'articolo 17, che intendono realizzare un modello di vita autonomo e strutturato, anche in forma di coabitazione, favorendo i processi generativi di ricostruzione dei legami sociali anche in territori svantaggiati.

---

---

### **Art. 25** *Centri di aggregazione giovanile.*

1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile destinati allo svolgimento di attività senza fine di lucro integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani, attraverso le misure previste dall'[articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5](#) (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

---

---

### **Art. 26** *Informagiovani.*

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di

centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.

2. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare sulle seguenti tematiche:

- a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
- b) opportunità di lavoro;
- c) formazione professionale;
- d) educazione permanente e formazione continua;
- e) opportunità di percorsi formativi, di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
- f) avviamento di attività imprenditoriali;
- g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
- h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- i) associazionismo e volontariato;
- j) politiche per la casa;
- k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
- l) iniziative culturali e artistiche.

3. In raccordo con le agenzie e reti nazionali ed europee preposte, gli Informagiovani offrono informazioni e orientamento sulle attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea. La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento <sup>(1)</sup>.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione concede contributi agli enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione Europea - Eurodesk, che operano nel territorio regionale a sostegno delle attività di

informazione e delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee preposte <sup>(2)</sup>.

5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.

6. La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.

6-bis Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata <sup>(3)</sup>.

6-ter La domanda di cui al comma 6-bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione [l'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#) (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) <sup>(3)</sup>.

6-quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della [legge](#)

*regionale 27 ottobre 2023, n. 14* (Misure finanziarie multisetoriali) <sup>(3)</sup>.

6-quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile <sup>(3)</sup>.

6-sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:

a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;

b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;

c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori <sup>(3)</sup>.

6-septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it) <sup>(3)</sup>.

6-octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione <sup>(3)</sup>.

6-nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare



attenzione a quanto previsto al comma 6-sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo <sup>(3)</sup>.

---

(1) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 18, lettera a), L.R. 27 ottobre 2023, n. 14*, a decorrere dal 31 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(2) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 18, lettere b) e c), L.R. 27 ottobre 2023, n. 14*, a decorrere dal 31 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(3) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 18, lettera d), L.R. 27 ottobre 2023, n. 14*, a decorrere dal 31 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 14, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 27** *Consulte comunali dei giovani.*

1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.

2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono, in particolare, le seguenti ulteriori funzioni:

a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;

- c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
- f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e gli enti del Terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

3. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani, approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.

---

## **Art. 28** *Portale regionale giovani.*

1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.

2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con i Centri per l'impiego, i Centri di aggregazione giovanile, gli Informagiovani e con gli enti locali.

3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie

e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.

---

---

## **CAPO IV**

### **Promozione della parità di genere e delle pari opportunità**

#### **Art. 29** *Promozione delle pari opportunità.*

1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:

a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;

b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;

c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;

d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;

e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la

formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;

f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere <sup>(1)</sup>;

g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.

---

(1) Vedi, anche, il [D. Dirett. reg. 28 ottobre 2022, n. 19628](#) e il [D. Dirett. reg. 25 agosto 2023, n. 38964](#).

---

**Art. 30** *Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere.*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 29, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono promossi e gestiti da enti pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 117/2017](#), che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile e dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

3. Con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 1, i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari <sup>(1)</sup>.

(1) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi l' [art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. 18 ottobre 2022, n. 0130/Pres.](#)

---

## CAPO V

### Politiche sociali e sociosanitarie integrate

**Art. 31** *Interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati.*

1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla [legge regionale 31 marzo 2006, n. 6](#) (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con particolare riferimento alle politiche per le famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le persone con disabilità previste dagli [articoli 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale 6/2006](#), promuove interventi finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e, in particolare, nelle situazioni di fragilità, anche favorendone l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi.

2. Negli atti di programmazione in materia sociale, sanitaria e sociosanitaria, previsti dalla [legge regionale 6/2006](#) e dalla [legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22](#) (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla [legge regionale 26/2015](#) e alla [legge regionale 6/2006](#)), sono individuati gli obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie e dei minori.

---

---

**Art. 32** *Percorsi prenatali e di sostegno alle donne nel post partum.*

1. La Regione sostiene la maternità e la paternità responsabili assicurando percorsi prenatali, informazione e consulenza, nonché i necessari accertamenti sanitari.
  2. La Regione assicura altresì la tutela e la presa in carico delle donne in tutte le fasi della gravidanza, nonché in quelle successive al parto, mediante assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto.
- 

---

**Art. 33** *Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile.*

1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle povertà infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale.

2. La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i servizi di consultorio familiare, assicura il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile.

2-bis. La Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino <sup>(1)</sup>.

2-ter. Gli interventi sono effettuati dai servizi sociali dei Comuni nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico della persona, secondo indirizzi di attuazione stabiliti con

deliberazione della Giunta regionale che individuano gli ulteriori requisiti per accedere all'intervento, l'importo massimo del beneficio e le modalità di erogazione <sup>(1)</sup>.

2-quater. Le risorse per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2-bis sono assegnate agli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare e sono trasferite in via anticipata in un'unica soluzione <sup>(1)</sup>.

---

(1) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 7, L.R. 5 agosto 2022, n. 13*, a decorrere dal 9 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1*, della medesima legge).

---

### **Art. 34** *Interventi a favore dei nuclei monoparentali.*

1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, sostiene le famiglie monoparentali in condizioni di disagio socioeconomico, abitativo e lavorativo, al fine di rimuovere le situazioni di svantaggio e promuovere la piena inclusione sociale delle stesse.

2. La Regione, attraverso i servizi di consultorio familiare e i servizi sociali dei comuni, assicura interventi di sostegno alle famiglie monoparentali per favorire lo svolgimento del loro ruolo genitoriale e interventi di mediazione familiare finalizzati alla gestione della conflittualità della coppia in fase di separazione.

---

**Art. 35** *Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili* <sup>(1)</sup>.

1. La Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani e stranieri;

b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'[articolo 6, comma 8, della legge 184/1983](#);

c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale.

2. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.

3. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla [legge 31 dicembre 1998, n. 476](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione:



- a) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
- b) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.

5. Al fine di promuovere l'autonomia e la piena inclusione sociale dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affidamento familiare o in situazione di fragilità e precarietà, la Regione sostiene percorsi per il loro inserimento abitativo, formativo e lavorativo.

6. Gli interventi economici di cui al comma 1, lettere b) e c), al comma 4, lettera a) e al comma 5 sono erogati dai Servizi sociali dei Comuni. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici, nonché i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate al finanziamento dei benefici stessi.

---

(1) Vedi, anche, il [D. Dirett. reg. 30 marzo 2022, n. 816](#), il [D. Dirett. reg. 13 aprile 2023, n. 16470](#) e il [D. Dirett. reg. 5 marzo 2024, n. 10134](#).

---

## **Art. 36** *Sostegno al mantenimento dei minori* <sup>(1)</sup>.

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla *legge fallimentare* e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

- a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
- c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
- d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

5. Ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 22.589,92 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di politiche sociali sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'*articolo 49*,

[comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#) (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

---

(1) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 8 aprile 2022, n. 486](#) e la [Delib.G.R. 26 maggio 2023, n. 814](#).

---

**Art. 37** *Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità.*

1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza, valorizza le attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall'[articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attività assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali.

2. Per le finalità del comma 1, la Regione, in coerenza con quanto previsto in materia di presa in carico integrata dall'[articolo 5 della legge regionale 6/2006, dall'articolo 4, comma 7, e dall'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22](#) (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla [legge regionale 26/2015](#) e alla [legge regionale 6/2006](#)):

a) riconosce il ruolo del caregiver familiare nei percorsi assistenziali integrati e nei progetti personalizzati;

b) riconosce il ruolo degli assistenti familiari come risorse integranti del sistema di cure a lungo termine a favore delle

persone non autosufficienti e con disabilità;

c) promuove, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, percorsi di formazione che favoriscano l'acquisizione e il riconoscimento di competenze funzionali al lavoro di cura e aiuto e la capacità di orientamento e integrazione con il sistema dei servizi.

3. Ai fini dell'attuazione, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, di servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori trova applicazione l'[articolo 51-ter della legge regionale 18/2005](#).

---

## CAPO VI

### Norme finali e transitorie

**Art. 38** *Delega di funzioni amministrative.*

1. L'esercizio di funzioni amministrative relative ai benefici attivabili ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 5, e agli interventi previsti dall'articolo 13 della presente legge può essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali <sup>(1)</sup>.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli interventi e i relativi soggetti delegati di cui al comma 1, nonché le modalità di trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti dagli stessi.

---

(1) Comma così sostituito dall' [art. 56, comma 1, L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

---

**Art. 39** *Cumulabilità dei benefici e controlli.*

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
  2. Per i controlli relativi alla rendicontazione dei contributi concessi in attuazione della presente legge la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con le autorità competenti.
- 

---

**Art. 40** *Spese dirette.*

1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per convenzioni, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie alla predisposizione e monitoraggio della programmazione e all'attuazione degli interventi di competenza regionale, nonché per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Area Welfare di Comunità, a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 6, 7, 13 e 41.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del

soggetto di cui al comma 2 e le modalità con cui assicura il finanziamento degli oneri da questo sostenuti.

---

---

#### **Art. 41** *Monitoraggio delle politiche.*

1. Al fine di approfondire e rendere disponibili informazioni aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia, ai giovani e alla promozione delle pari opportunità nel territorio regionale, il Servizio competente in materia di politiche familiari svolge funzioni di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio politiche del lavoro di cui all'[articolo 28-bis della legge regionale 18/2005](#) e con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'[articolo 26 della legge regionale 6/2006](#), anche attraverso l'utilizzo di data base integrati da elaborare con metodi statistici e predittivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.

---

---

#### **Art. 42** *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni biennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

---

### **Art. 43** *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati, in particolare:

a) la [legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24](#) (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);

b) la [legge regionale 7 luglio 2006, n. 11](#) (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

c) i [commi 8, 8-bis e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12](#) (Assestamento del bilancio 2006);

d) la [legge regionale 15 dicembre 2006, n. 28](#) (Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della [legge regionale 7 luglio 2006, n. 11](#) (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità));

e) il [comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1](#) (Legge finanziaria 2007);

f) i [commi 41 e 42 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22](#) (Assestamento del bilancio 2007);

g) il [comma 31 e 32 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30](#) (Legge strumentale 2008);

h) i commi da 26 a 35 e i [commi da 86 a 89 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17](#) (Legge finanziaria 2009);

i) la [legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3](#) (Modifica dell'[articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11](#) (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori);

j) i [commi da 1 a 6 dell'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11](#) (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici));



- k) i *commi 14 e 33 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12* (Assestamento del bilancio 2009);
- l) i *commi da 20 a 30 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24* (Legge finanziaria 2010);
- m) gli articoli da *25 a 47 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7* (Modifiche alla *legge regionale n. 20/2005*(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e *legge regionale n. 11/2006*(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla *legge regionale 15/1984* (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
- n) i *commi 5, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22* (Legge finanziaria 2011);
- o) i *commi da 1 a 6 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11* (Assestamento del bilancio 2011);
- p) gli *articoli 4 e 5 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16* (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
- q) i *commi da 36 a 40 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011 n. 18* (Legge finanziaria 2012);
- r) la *legge regionale n. 5/2012*, a eccezione degli articoli *24 e 38*;
- s) gli *articoli 284 e 316 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26* (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- t) il *comma 42 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27* (Legge finanziaria 2013);
- u) il *comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6* (Assestamento del bilancio 2013)
- v) l'*articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22* (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
- w) i commi da *5 a 7 e da 19 a 23 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23* (Legge finanziaria 2014);
- x) il *comma 60 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15* (Assestamento del bilancio 2014);



y) i commi 33 dell'articolo 6, 32 dell'articolo 7 e 42 dell'[articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27](#) (Legge finanziaria 2015);

z) il [comma 41 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7](#) (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);

aa) l'[articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13](#) (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della [legge regionale 9 agosto 2005, n. 18](#) (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro);

bb) il [comma 26 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34](#) (Legge di stabilità 2016);

cc) i [commi da 47 a 54 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14](#) (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della [legge regionale 10 novembre 2015, n. 26](#));

dd) il [comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16](#) (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

ee) l'[articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20](#) (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle [legge regionale n. 11/1988](#), [legge regionale n. 18/2005](#), [legge regionale n. 7/2008](#), [legge regionale n. 9/2009](#), [legge regionale n. 5/2012](#), [legge regionale n. 26/2014](#), [legge regionale n. 13/2015](#), [legge regionale n. 18/2015](#) e [legge regionale n. 10/2016](#));

ff) la [legge regionale 12 aprile 2017, n. 7](#) (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione);

gg) la [legge regionale 12 aprile 2017, n. 8](#) (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della [legge regionale 22 marzo 2012, n. 5](#) (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

hh) la [legge regionale 24 maggio 2017, n. 16](#) (Modifiche alla [legge regionale 22 marzo 2012, n. 5](#) (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro

opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza);

ii) la [legge regionale 24 maggio 2017, n. 17](#) (Modifiche alla [legge regionale 22 marzo 2012, n. 5](#) (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo);

jj) il [comma 38 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31](#) (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);

kk) i [commi da 90 a 93 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45](#) (Legge di stabilità 2018);

ll) la [legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7](#) (Crescere in Friuli-Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti);

mm) i [commi da 15 a 17 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14](#) (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);

nn) il [comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28](#) (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

oo) il [comma 49 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29](#) (Legge di stabilità 2019);

pp) il [comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9](#) (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);

qq) il [comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13](#) (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

---

#### **Art. 44** *Disposizioni transitorie.*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 5, della presente legge continua a trovare applicazione l'[articolo 10 della legge regionale n. 11/2006](#) e il relativo regolamento attuativo <sup>(1)</sup>.

2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all'[articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2006](#) conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.

3. Il contributo di cui all'[articolo 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26](#) (Legge di stabilità 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall'articolo 28-bis della [legge regionale n. 16/2014](#), come inserito dall'articolo 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 22 della legge regionale n. 5/2012](#) e il relativo regolamento attuativo.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi previsti dall'articolo 11-bis della [legge regionale n. 13/2004](#), come inserito dall'articolo 23 della presente legge continua a trovare applicazione l'[articolo 19 della legge regionale n. 5/2012](#) e i relativi regolamenti attuativi.

6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell'[articolo 6-bis della legge regionale n. 5/2012](#) operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l'[articolo 7, commi 8 e 8-bis, della legge regionale 12/2006](#) e la relativa regolamentazione attuativa <sup>(2)</sup>.

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, comma 6, della presente legge continua a trovare applicazione l'[articolo 13 della legge regionale n. 11/2006](#) e la relativa regolamentazione attuativa <sup>(3)</sup>.

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 36, comma 4, della presente legge continua a trovare applicazione l'[articolo 9-bis della legge regionale n. 11/2006](#) e la relativa regolamentazione attuativa.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28-bis della [legge regionale n. 16/2014](#), come inserito dall'articolo 19 della presente legge e 11-bis della [legge regionale 13/2004](#), come inserito dall'articolo 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli [22](#) e [19](#) della [legge regionale n. 5/2012](#) continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

---

(1) Comma così modificato dall' [art. 57, comma 1, lettera a\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(2) Comma così modificato dall' [art. 57, comma 1, lettera b\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' [art. 57, comma 1, lettera c\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

---

## **Art. 45** *Disposizioni finanziarie.*

1. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) -

Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 <sup>(1)</sup>.

3. Per la finalità di cui all'articolo 6, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per la finalità di cui all'articolo 7, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 27.140.000 euro, suddivisa in ragione di 13.640.000 euro per l'anno 2022 e di 13.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante:

a) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) -

Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

c) storno di complessivi 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

d) rimodulazione di complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

e) storno di 640.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

f) storno di complessivi 19 milioni di euro, suddivisi in ragione di 9 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, si provvede a valere sullo stanziamento:

a) della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese



correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

c) della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per la finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 3.360.000 euro, suddivisa in ragione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 <sup>(2)</sup>.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per la finalità di cui all'articolo 13, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità di cui all'[articolo 28-bis, comma 2, della legge regionale 16/2014](#), come introdotto dall'articolo 19, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Agli oneri derivanti all'articolo 28-bis, comma 3, della [legge regionale n. 16/2014](#), come introdotto dall'articolo 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Per la finalità di cui all'articolo 20, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.



17. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

18. Per la finalità di cui all'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Per la finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Per le finalità di cui all'[articolo 11-bis della legge regionale 13/2004](#), come introdotto dall'articolo 23, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) -

**Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.**

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

26. Per la finalità di cui all'articolo 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

28. Per la finalità di cui all'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000

euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

30. Per la finalità di cui all'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

32. Agli oneri derivanti dall'articolo 31, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

33. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

34. Agli oneri derivanti dall'articolo 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

35. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

36. Per la finalità di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

38. Per la finalità di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

40. Agli oneri derivanti dall'[articolo 37, con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione del comma 250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) e del [comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

41. Per la finalità di cui all'articolo 40, comma 1, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 15 e 41, è autorizzata la spesa di 30.000 euro, per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

43. Per la finalità di cui all'articolo 40, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese

correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

45. Per le finalità dell'articolo 44, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa sul bilancio regionale per gli anni 2021-2023.

46. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

48. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, in relazione a quanto disposto dall'[articolo 63, comma 3 della legge regionale 18/2005](#), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

49. Qualora successivamente alla rendicontazione da parte dei Comuni e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate per gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 35 e 36, l'importo dei benefici erogati risulti inferiore rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la compensazione con i fondi assegnati per l'anno successivo.

---

(1) Comma così modificato dall' [art. 58, comma 1, lettera a\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(2) Comma così modificato dall' [art. 58, comma 1, lettera b\), L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

---

#### **Art. 46** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**L.R. Lombardia 31 marzo 2022, n. 4** [u](#).

**La Lombardia è dei giovani.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 marzo 2022, n. 13, Supplemento.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale

---

**Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e concorre a promuovere a loro favore politiche e interventi specifici a carattere settoriale e trasversale. A tal fine persegue prioritariamente le seguenti finalità:

a) promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani, anche attraverso il supporto allo sviluppo di capacità critiche, utili a orientare in modo consapevole le scelte negli ambiti di vita che li riguardano;

b) promuovere l'educazione civica e la cultura della legalità, per sostenere una cittadinanza orientata ai principi di giustizia, equità, valorizzazione e tutela del bene comune e di rispetto della diversità;

c) promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative e relazionali, alla dispersione scolastica e al fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa, rafforzando e rendendo più accessibile il sistema delle conoscenze e delle competenze necessarie per un'efficace transizione



dal sistema educativo e della formazione al mercato del lavoro, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione tra scuola e associazioni datoriali;

d) promuovere, in particolare per le giovani donne, percorsi formativi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), per favorire le pari opportunità e contrastare le disparità di genere;

e) sostenere le pari opportunità e la meritocrazia in ambito lavorativo, promuovere azioni finalizzate a garantire piena accessibilità e opportunità ai giovani con disabilità sia nella fase dell'accesso al lavoro sia nelle condizioni di lavoro e favorire l'occupabilità femminile, la tutela della maternità e la conciliazione vita-lavoro;

f) promuovere programmi formativi che favoriscano città e comunità maggiormente inclusive tramite una maggiore informazione e sensibilizzazione sulle diversità, al fine di contrastare dipendenze, bullismo, abilismo, violenza di genere e qualsiasi altro fenomeno discriminatorio basato sul genere, sul sesso, sulla provenienza e sugli orientamenti religiosi, politici e culturali;

g) promuovere una solida cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite iniziative di sensibilizzazione e formazione che coinvolgono gli studenti in alternanza scuola-lavoro, tirocinanti e i giovani lavoratori;

h) valorizzare l'imprenditorialità giovanile e il ricambio generazionale come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio, come approccio creativo, consapevole e manageriale al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, promuovendo la cultura d'impresa, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità e agevolando la nascita di start up, in particolare quelle innovative, anche all'interno dei percorsi e programmi del sistema di istruzione e formazione regionale;

i) sostenere l'autonomia abitativa quale condizione fondamentale per il raggiungimento dell'indipendenza della persona, promuovendo il diritto all'abitazione nelle diverse forme, per giovani e giovani coppie, incrementando e qualificando l'offerta abitativa rivolta agli studenti universitari e ai giovani lavoratori, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie, la stabilità abitativa e l'inclusività dei territori, nonché di supportare la natalità e ridurre le disuguaglianze sociali;

j) promuovere l'impegno civile nelle formazioni sociali, attraverso la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo in tutte le sue forme e declinazioni, del servizio civile universale, della leva civica lombarda volontaria e della protezione civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di integrazione, nonché promuovere, valorizzare e sostenere

la creazione o riqualificazione di luoghi e spazi destinati a queste attività;

k) promuovere e valorizzare la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni sportive;

l) promuovere l'educazione finanziaria ed economica dei giovani per una maggiore consapevolezza e sensibilità sull'uso del denaro, sulle scelte di spesa e sugli stili di consumo;

m) promuovere il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile dei giovani nella tutela dell'ambiente e nella promozione del benessere comune fondato su uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;

n) promuovere iniziative di formazione e scambi internazionali dei giovani, anche attraverso i programmi dell'Unione europea, volti a favorirne la crescita personale e professionale e ad attrarre giovani talenti dall'estero;

o) valorizzare la creatività giovanile, il pluralismo di espressione, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale, promuovendo l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, le iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico e ambientale, sostenendo le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali, promuovendo la creazione di luoghi e spazi sicuri, anche nell'ambito delle politiche di riqualificazione urbana, ove i giovani possano realizzare progetti in cui esprimere la propria personalità individuale e collettiva;

p) promuovere le condizioni e le azioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale e produrre benefici per le comunità locali anche al fine di favorirne la permanenza nei territori svantaggiati, in particolare nelle aree interne e nei territori montani;

q) coinvolgere i giovani in modo sistematico nel dibattito e nelle scelte politiche che concorrano alla elaborazione e alla valutazione delle politiche regionali;

r) promuovere il diritto dei giovani a essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza, nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione digitale e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;

s) promuovere l'uso consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i giovani ad una responsabile cittadinanza digitale e sostenere l'acquisizione di competenze specialistiche in ambito scientifico-tecnologico come fattore abilitante nell'ottica dell'innovazione e della transizione sostenibile e digitale della società;

t) promuovere le attività motorie e sportive a tutti i livelli come strumento per l'adozione di corretti stili di vita e per la tutela della salute, nonché come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità di sviluppo globale della persona sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale;

u) promuovere il benessere psico-fisico dei giovani attraverso l'educazione alla salute, alimentare e ai corretti stili di vita, alla prevenzione e cura delle dipendenze e del disagio psichico, a una sessualità responsabile e consapevole anche in un'ottica di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, sostenendo il libero e tempestivo accesso a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, valorizzando il ruolo degli sportelli di "primo ascolto" previsti da scuole, università, piani di zona, nonché presso le case di comunità e assicurando una completa e adeguata informazione rispetto a tutti i servizi regionali offerti presso i presidi socio-sanitari territoriali o specializzati, in particolare dalla rete consultoriale;

v) implementare i servizi territoriali rivolti ai giovani, in chiave organica e strutturata e con figure professionali dedicate e specificatamente formate;

w) sostenere il diritto alla mobilità dei giovani nell'ambito del territorio regionale, implementando le misure agevolative da prevedere nell'ambito della programmazione tariffaria e degli accordi di servizio con gli operatori del trasporto.

2. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite con il concorso dei giovani, degli enti locali e delle relative reti territoriali, delle istituzioni sanitarie, scolastiche, formative e universitarie, degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi, degli enti e delle associazioni del volontariato, del terzo settore e della cooperazione, sportive, del servizio civile, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali, nonché degli enti e dei soggetti la cui attività è rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze.

3. Ai fini della presente legge, quando non è diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, per giovani si intendono le persone di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni che risiedono, dimorano, studiano o svolgono la loro attività lavorativa, imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

---

**Art. 2** *Programmazione regionale.*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano per i giovani, di seguito denominato Piano, con il quale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore.

2. La Giunta regionale definisce la proposta di Piano, garantendo il coordinamento tra i diversi assessorati competenti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte fornite dall'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e dal Forum dei giovani di cui all'articolo 5, sentiti gli enti locali e le relative reti territoriali.

3. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

a) l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani;

b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;

c) le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare con il concorso dei comuni in forma singola o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, favorendo l'erogazione dei servizi in forma territorialmente integrata e trasversale;

d) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;

e) il quadro finanziario di riferimento in relazione agli obiettivi e ai programmi di intervento;

f) i risultati e gli impatti attesi dai programmi e dalle misure attivate nei diversi territori.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione annuale, provvede all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano definendo, in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale:

- a) le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
- b) le misure, i progetti e i servizi da attivare in concorso con i comuni in forma singola o associata e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche per i giovani;
- c) i programmi e i progetti di interesse regionale da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, anche in attuazione dell'[articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20](#) (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini);
- d) i requisiti, i criteri e le modalità di accesso e valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali stanziati per l'attuazione delle misure, dei progetti e dei servizi di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli indicatori per misurare i risultati e gli impatti degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano.

5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Piano, la Giunta regionale può stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani. <sup>(2)</sup>

---

[\(2\)](#) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 24 ottobre 2022, n. 11/7205](#) e la [Delib.G.R. 3 aprile 2023, n. 12/93](#).

---

### **Art. 3** *Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, in forma singola o associata, concorrono, per quanto di competenza, all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano approvato dal Consiglio regionale e nei programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2 svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:

- a) curano la realizzazione delle misure, dei progetti e dei servizi previsti dai programmi attuativi annuali, nel rispetto degli obiettivi

previsti dal Piano, provvedendo all'analisi dei bisogni, alla pianificazione operativa, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione;

b) favoriscono e promuovono la creazione di luoghi e occasioni d'incontro e relazione nonché di spazi di aggregazione polifunzionali che stimolino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;

d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dalla programmazione regionale e possono condividere con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;

e) assicurano l'erogazione dei servizi di informazione e orientamento ai giovani, in particolare, attraverso gli Informagiovani di cui all'articolo 6.

2. L'ambito territoriale di riferimento nel quale i comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1 coincide con l'ambito territoriale dei piani di zona di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3](#) (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).

---

#### **Art. 4** *Osservatorio regionale sulla condizione giovanile.*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato Osservatorio, quale struttura a supporto della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani, che svolge le proprie attività secondo modalità di collaborazione o convenzione con i comuni e le altre istituzioni pubbliche e private nazionali ed europee, impegnati nella promozione e nel sostegno dei giovani. La Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, definisce l'organizzazione, il funzionamento e gli standard informativi dell'Osservatorio, nonché i criteri e le modalità di collaborazione con soggetti e istituzioni pubblici e privati.

2. Per l'attività di analisi e di approfondimento sulla condizione giovanile, nonché per la valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi regionali attuati, l'Osservatorio opera in raccordo con l'Istituto regionale di ricerca Polis Lombardia. L'Osservatorio cura la stesura del rapporto annuale sulla condizione giovanile anche ai fini della clausola valutativa di cui all'articolo 9, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono l'ampio target dei giovani individuato al comma 3 dell'articolo 1.

3. L'Osservatorio acquisisce, elabora, valuta e diffonde i dati sulla condizione, sui bisogni, sulle aspettative dei giovani e sulle conseguenti azioni volte a sostenere la realizzazione personale, economica e sociale e l'assunzione di uno stile di vita sano. I dati e le informazioni sulle attività svolte, raccolti nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui alla presente legge dai soggetti pubblici e privati che beneficiano di finanziamenti regionali, costituiscono debito informativo nei confronti della Regione e sono trasmessi dai soggetti attuatori a quest'ultima nei modi e nei termini definiti dalla Giunta regionale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dai contributi regionali di cui alla presente legge, secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.

---

## **Art. 5** *Forum dei giovani.*

1. La Regione istituisce il Forum dei giovani, di seguito denominato Forum, quale sede privilegiata di ascolto, nonché di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani.

2. Il Forum collabora con la Giunta regionale ai fini della definizione della proposta di Piano e dei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2 e formula proposte e pareri in materia di politiche per i giovani al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. Il Forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno.

3. Al Forum partecipano i giovani di età non superiore a trentaquattro anni. La partecipazione è limitata alla durata della legislatura e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Forum e, al fine di valorizzare la più ampia partecipazione dei giovani, definisce le forme delle loro rappresentanze al Forum e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee. Il Forum è composto da non più di trenta componenti, per la cui nomina si garantisce la più ampia pluralità di rappresentanza, coinvolgendo prioritariamente i seguenti soggetti:

a) associazioni e consulte giovanili, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale e cooperazione nell'ambito delle politiche per i giovani;

b) università, ivi comprese le realtà associative dei dottorandi e dottori di ricerca, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati e il coordinamento regionale delle consulte provinciali studentesche, e istituti tecnici superiori (ITS);

c) enti locali e loro associazioni;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) organizzazioni sindacali e associazioni datoriali maggiormente rappresentative;

f) servizio diocesano per la pastorale giovanile e altre esperienze associative giovanili di enti religiosi;

g) coordinamenti provinciali degli enti della protezione civile;

h) enti di servizio civile universale e della leva civica lombarda volontaria. <sup>(3)</sup>

---

[\(3\)](#) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 28 dicembre 2022, n. 11/7705](#) e la [Delib.G.R. 16 ottobre 2023, n. 12/1114](#).

---

## **Art. 6** *Rete regionale servizi Informagiovani.*

1. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale.



2. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti nel Piano e nei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2, concorre, con particolare riguardo ai piccoli comuni, a sostenere la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani di seguito denominati Informagiovani, nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori secondo standard qualitativi comuni e assicura il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti sul territorio.

3. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata. Gli Informagiovani svolgono funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani in materia di:

- a) istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale, formazione permanente ed educazione finanziaria;
- b) ricerca di occupazione, autoimprenditorialità, e forme di agevolazione e sostegno economico pubblico e privato;
- c) promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della cultura della legalità, del servizio civile universale e della leva civica lombarda volontaria;
- d) promozione della cultura;
- e) promozione del benessere psicofisico e delle attività motorie e sportive.

4. Gli Informagiovani promuovono forme di collegamento con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie, i centri e i servizi di informazione sulle attività e sulle opportunità dell'Unione europea, rivolti ai giovani, le istituzioni culturali, i servizi di prevenzione e promozione della salute, i servizi per l'orientamento e l'impiego, le imprese, le associazioni imprenditoriali e ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.

---

## **Art. 7** *Strumenti di comunicazione e informazione.*

1. La Regione promuove forme di dialogo strutturato e di ascolto dei giovani, anche attraverso i seguenti strumenti di comunicazione e informazione:

a) una piattaforma digitale in rete dedicata al confronto, alla comunicazione, all'orientamento e all'informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi rivolti ai giovani;

b) social network e altri strumenti di comunicazione digitale innovativi per informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, promuovere l'interazione e il dialogo tra pari e favorire il dibattito e l'ascolto, anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze e contenuti generati direttamente dagli utenti;

c) campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di riferimento, progetti e iniziative specifiche;

d) iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità rivolte ai giovani.

---

---

### **Art. 8** *Premio regionale giovani.*

1. A partire dall'esercizio 2022 è istituito un premio regionale annuale finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, dell'impegno civico e sociale, dello studio, della ricerca, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professionale.

2. La Giunta regionale individua e definisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, gli ambiti da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, che vengono valutate da una giuria appositamente costituita con modalità definite dalla stessa Giunta regionale. <sup>(4)</sup>

---

[\(4\)](#) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 19 settembre 2022, n. 11/6977](#).

---

### **Art. 9** *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale entro il 31 luglio, una relazione sulla condizione e sulle politiche per i giovani, che documenta e descrive:

a) lo stato e l'evoluzione della condizione giovanile in Lombardia dal punto di vista demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro;

b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, in particolare del Piano, specificando le risorse stanziata e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;

c) il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;

d) lo sviluppo e il funzionamento degli Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento degli Informagiovani;

e) gli esiti delle attività dell'Osservatorio e del Forum, con riferimento alle attività conoscitive, valutative e propositive.

2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati in fase di attuazione della presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111-bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti dell'esame consiliare sono portati a conoscenza, in particolare, del Forum.

---

**Art. 10** *Norma di prima applicazione.*

1. Per l'anno 2022, nelle more della costituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e del Forum dei giovani di cui all'articolo 5 e della conseguente approvazione del Piano di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare un programma annuale avente i contenuti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 2, comma 4. <sup>(5)</sup>

---

[\(5\)](#) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 10 ottobre 2022, n. 11/7111](#).

---

### **Art. 11** *Norma finanziaria.*

1. Alle spese per l'attuazione dell'articolo 2 previste in euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

2. Alle spese derivanti dall'articolo 4 per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, previste in euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

3. Alle spese derivanti dall'articolo 5 per le attività di promozione del Forum dei giovani, previste in euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di

euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

4. Alle spese per la "Rete regionale servizi Informagiovani" di cui all'articolo 6, previste in euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

5. Alle spese per gli strumenti di comunicazione e informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previste in euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 si provvede con incremento di euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

6. Alla spesa per il premio regionale giovani di cui all'articolo 8, prevista per ciascun anno del triennio 2022 - 2024 in euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024, si provvede con euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024 già stanziati sui capitoli della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

7. A partire dagli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

8. All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

**L.R. 22 ottobre 2019, n. 16 <sup>(1)</sup>.**

**Istituzione della Leva civica lombarda volontaria -  
Abrogazione L.R. 2/2006 e [L.R. 33/2014](#). <sup>(2)</sup>**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 ottobre 2019, n. 43, Supplemento.

(2) In attuazione della presente legge vedi la [Delib.G.R. 26 maggio 2020, n. 11/3164](#).

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale

---

**Art. 1** *Finalità e definizioni.*

1. La Regione istituisce, nella sua autonomia e in armonia con il principio di sussidiarietà, un servizio civile regionale, denominato "Leva civica lombarda volontaria", con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale di cui al [decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40](#) (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'[articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)).

2. La Leva civica lombarda volontaria favorisce:

- a) i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
- b) le azioni formative e innovative per la crescita umana e professionale dei giovani, attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
- c) la collaborazione fra soggetti pubblici e privati e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità.

3. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) "settore": ambito di intervento in cui si realizza la Leva civica lombarda volontaria;
  - b) "progetto": elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di leva civica;
  - c) "sede di attuazione": articolazione organizzativa dell'ente di leva civica nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di leva civica;
  - d) "ente di leva civica": soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di Leva civica lombarda volontaria;
  - e) "volontario": soggetto impegnato nella realizzazione della leva civica.
- 

---

## **Art. 2** *Settori di intervento.*

1. La Leva civica lombarda volontaria si realizza, nell'ambito delle competenze regionali, nei seguenti settori:

- a) servizi sociali e sociosanitari;
- b) protezione civile;
- c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- d) patrimonio storico, artistico e culturale;
- e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale;
- f) promozione e organizzazione di attività sportive;
- g) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità.



2. La Regione può individuare ulteriori aree di intervento per emergenze o per necessità connesse alla realizzazione di specifiche politiche regionali.

---

---

### **Art. 3** *Funzioni e compiti della Regione.*

1. La Giunta regionale:

a) definisce le caratteristiche tecniche del logo della Leva civica lombarda volontaria;

b) predispone le linee guida relative a:

1. iscrizione all'albo degli enti della Leva civica lombarda volontaria, con indicazione dei livelli minimi di capacità organizzativa;

2. sostegno e valorizzazione dei progetti di leva civica;

3. definizione dello schema di progetto;

4. definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione dei progetti, nonché per la loro valutazione e selezione da parte della struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento;

5. definizione delle modalità di svolgimento del rapporto tra volontario ed ente di leva civica;

6. definizione delle attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti;

7. definizione dei presupposti e delle modalità di applicazione dei provvedimenti conseguenti alla non corretta attuazione dei progetti, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 13;

8. definizione di termini e modalità per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 6 degli enti di leva civica già iscritti all'albo regionale di cui all'[articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2014, n. 33](#) (Istituzione della Leva civica volontaria regionale);

[c) presenta al Consiglio regionale una relazione biennale sull'attuazione e sui risultati conseguiti nella diffusione della Leva civica lombarda volontaria; <sup>(3)</sup> ]

d) adotta i provvedimenti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'[articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs.](#)

---

40/2017.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b).

---

(3) Lettera abrogata dall' *art. 3, comma 1, lett. g), n. 1, L.R. 25 marzo 2021, n. 3*, entrata in vigore il 13 aprile 2021.

---

#### **Art. 4** *Funzioni e compiti degli enti di Leva civica lombarda volontaria.*

1. Gli enti di Leva civica lombarda volontaria presentano i progetti di leva civica, ne curano la realizzazione, provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione dei volontari, svolgono le attività di comunicazione, nonché le attività propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari durante lo svolgimento della leva civica.

---

#### **Art. 5** *Compiti dei volontari.*

1. I volontari, selezionati a norma dell'articolo 9, svolgono le attività previste dai progetti di leva civica, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 10.

---

#### **Art. 6** *Albo degli enti di Leva civica lombarda volontaria.*

---

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'albo degli enti della Leva civica lombarda volontaria.
  2. All'albo degli enti della leva civica possono iscriversi soggetti pubblici o privati in possesso dei seguenti requisiti:
    - a) assenza di scopo di lucro;
    - b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto alla leva civica;
    - c) corrispondenza tra i propri fini e le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;
    - d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni;
    - e) sede legale nel territorio della Regione.
  3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di leva civica.
- 
- 

**Art. 7** *Progetti di leva civica e impiego dei volontari.*

1. Gli enti di leva civica presentano alla Regione progetti nei settori di intervento di cui all'articolo 2.
2. I progetti, di durata non superiore a dodici mesi, e comunque a 1.145 ore annue, prevedono la data di inizio delle attività di leva civica, con l'indicazione dell'orario settimanale dei volontari, fino ad un massimo di venticinque ore.
3. I volontari non possono essere impiegati dagli enti di leva civica in sostituzione di proprio personale con contratto di lavoro. Il numero di volontari non può superare la quota del venti per cento del personale dell'ente di leva civica.
4. Gli enti di leva civica garantiscono ai volontari la copertura assicurativa per infortuni e malattie e per responsabilità civile verso terzi, erogano il compenso mensile con cadenza non

superiore al bimestre e assolvono gli adempimenti fiscali a norma di legge.

---

---

### **Art. 8** *Requisiti di partecipazione.*

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui all'articolo 9 i cittadini italiani o degli Stati aderenti all'Unione europea e i cittadini extra comunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia e di età compresa tra i diciotto e ventotto anni.
  2. Per i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno ammessi alla Leva civica lombarda volontaria trova applicazione quanto previsto dall'[articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 40/2017](#).
  3. I soggetti che hanno già svolto la leva civica ai sensi della [L.R. 33/2014](#) non possono partecipare ad ulteriori selezioni.
- 
- 

### **Art. 9** *Procedure di selezione.*

1. Alla Leva civica lombarda volontaria si accede a seguito di selezione pubblica effettuata dagli enti iscritti all'albo, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi, nonché degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti di leva civica nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica](#)

[28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere legati da rapporti di parentela con i partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

---

---

### **Art. 10** *Rapporto di Leva civica lombarda volontaria.*

1. La sottoscrizione del contratto tra volontario ed ente titolare del progetto, con la quale è costituito il rapporto di leva civica, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità, ai sensi della normativa vigente, e non costituisce:

- a) rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- b) tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'[articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22](#) (Il mercato del lavoro in Lombardia);
- c) strumento di orientamento scolastico e professionale, ai sensi dell'[articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19](#) (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

2. Il contratto, recante la data di inizio delle attività, che è attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento alle quali il volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

3. Per il compenso corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dall'[articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 40/2017](#).<sup>(4)</sup>

4. I volontari realizzano le attività previste dal progetto nel rispetto di quanto stabilito dal contratto e non possono svolgere

attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento della leva civica.

---

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre - 21 dicembre 2020, n. 274 (pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2020, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma alla parte in cui, rinviando all' [art. 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40](#) (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell' [articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.

---

### **Art. 11** *Trattamento economico e giuridico.*

1. Ai volontari con impegno settimanale di venticinque ore è corrisposto dagli enti di leva civica un compenso mensile pari a euro 500,00. La Regione determina un compenso proporzionalmente ridotto per i progetti con impegno settimanale inferiore a venticinque ore.

2. Con cadenza biennale si provvede all'incremento del compenso mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. <sup>(5)</sup>

3. Ai volontari si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'[articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53](#)). Dalla data di sospensione del servizio alla data di ripresa è corrisposto il compenso di cui al comma 1, ridotto di un terzo.

---

(5) In attuazione del presente comma vedi il [D. Dirig. reg. 15 novembre 2023, n. 17939](#).

---

**Art. 12** *Strumenti per la valorizzazione della Leva civica lombarda volontaria.*

1. La Regione riconosce la Leva civica lombarda volontaria quale percorso per l'acquisizione di competenze professionali, riconosciute ai sensi dell'[articolo 23-bis della L.R. 22/2006](#).

2. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università dei crediti formativi a favore dei volontari per le attività svolte nei progetti di Leva civica lombarda volontaria.

3. La Regione può favorire l'attività di formazione destinata ai volontari ed erogata dai soggetti accreditati nel sistema regionale della formazione.

4. Al termine del progetto:

a) l'ente di leva civica rilascia ai volontari attestazione sull'attività svolta e provvede alla registrazione sul libretto formativo;

b) il soggetto responsabile della formazione rilascia un attestato sulle competenze acquisite durante il periodo di progetto, in conformità al quadro regionale degli standard professionali.

5. Il periodo di leva civica effettivamente prestato è valutato, secondo modalità da definire mediante le linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nei pubblici concorsi banditi dalla Regione, anche attraverso l'attribuzione di crediti e punteggi.

---

---

**Art. 13** *Sanzioni.*

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione della leva civica e per la corretta

realizzazione dei progetti.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e, in particolare, l'inosservanza delle procedure e delle norme previste per la selezione dei volontari o la mancata realizzazione in tutto o in parte dei progetti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) diffida a uniformarsi a prescrizioni;
- b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
- c) sospensione temporanea della facoltà di presentare altri progetti di Leva civica lombarda volontaria;
- d) cancellazione dall'albo di cui all'articolo 6.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente.

4. La sanzione di cui al comma 2, lettera d), è applicata in caso di particolare gravità delle violazioni e impedisce la nuova iscrizione all'albo per cinque anni.

---

---

#### **Art. 14** *Contributi regionali per progetti di impiego dei volontari.*

1. Gli oneri derivanti dai progetti di leva civica sono a carico dei soggetti di cui all'articolo 4.

2. La Regione può erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 4 sulla base di appositi bandi, nei quali sono specificati i settori d'intervento, la tipologia dei soggetti destinatari dei contributi e la tipologia delle sedi di servizio nelle quali sono inseriti i volontari.

3. La Regione favorisce l'inserimento di giovani disabili e di cittadini con particolari fragilità nei progetti di leva civica, anche mediante l'erogazione di contributi per il sostegno individualizzato.



---

**Art. 15** *Norme transitorie.*

1. Sino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la Leva civica lombarda volontaria si attua con le modalità previste dalla [L.R. 33/2014](#).

2. I progetti di leva civica approvati alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo la normativa vigente alla data di approvazione.

---

---

**Art. 15-bis** *Clausola valutativa.* <sup>(6)</sup>

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e la diffusione della Leva civica lombarda volontaria e il suo contributo a sostenere i valori della solidarietà sociale, la partecipazione dei giovani alla vita comunitaria e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che documenta e descrive l'attuazione e i risultati conseguiti in esito alla presente legge, anche con riferimento:

a) alla costituzione e variazione dell'albo degli enti di cui all'articolo 6, distinto per soggetti pubblici e privati e per territorio;

b) ai progetti di Leva civica lombarda volontaria presentati per territorio e per settore di intervento, con indicazione dei soggetti coinvolti e dei beneficiari raggiunti anche con riguardo alle loro caratteristiche sociodemografiche, agli eventuali aspetti problematici emersi nella realizzazione dei progetti;

c) ai progetti di impiego dei volontari di cui all'articolo 14, finanziati con contributi regionali, specificando risorse erogate,

settori di intervento, destinatari coinvolti, presenza di giovani disabili e di cittadini con particolari fragilità.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo, mediante una relazione annuale che contiene i dati relativi alle informazioni richieste al comma 1.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

---

(6) Articolo aggiunto dall' [art. 3, comma 1, lett. g\), n. 2, L.R. 25 marzo 2021, n. 3](#), entrata in vigore il 13 aprile 2021.

---

## **Art. 16** *Abrogazioni.*

1. La legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia), è abrogata.

2. La [legge regionale 16 dicembre 2014, n. 33](#) (Istituzione della Leva civica volontaria regionale), è abrogata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della presente legge.

---

## **Art. 17** *Norma finanziaria.*

1. Alle spese di cui all'articolo 14 commi 2 e 3, della presente legge, previste in euro 600.000,00 nel 2020 e in euro 800.000,00 nel 2021 si provvede tramite incremento di euro 600.000,00 nel 2020 e di euro 800.000,00 nel 2021 della

missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 08 "Cooperazione sociale e associazionismo" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

2. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

---

---

### **Art. 18** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

**L.R. 22 febbraio 2000, n. 11 <sup>(1)</sup>.****Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 25 febbraio 2000, n. 11.

(2) Con [Delib.G.R. 15 dicembre 2007, n. 1758](#) sono stati approvati interventi per il funzionamento dei Forum comunali giovanili, ai sensi della presente legge.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle giovani donne e dei giovani uomini, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

2. La Regione promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associate.

3. La Regione Basilicata adotta la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata a Strasburgo il 17 novembre 1990 dalla Sottocommissione del Consiglio d'Europa sostenendone l'adozione e la relativa attuazione da Parte degli Enti Locali della Basilicata.

4. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'Integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità

conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti prioritari di intervento:

a) la famiglia

b) l'ambiente esterno, inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;

c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.

5. La Regione attiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.

6. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

---

## **Art. 2**

### *Azioni programmatiche della Regione.*

1. La Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili ai sensi dell'[articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) e in conformità ai principi delle leggi nazionali sulla condizione giovanile, adotta piani biennali per le politiche giovanili.

2. Il piano individua le azioni programmatiche in materia di:

a) servizi per l'autonomia. il tempo libero. lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico ed universitario;

b) creazione e sviluppo di reti, strutture e servizi informativi per i giovani tramite la promozione degli Informagiovani e degli altri centri informativi rivolti ad un'utenza giovanile, sostenendo

la loro creazione nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati,

c) sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica anche attraverso la costituzione di forme e associative a livello locale;

d) interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e del sistema delle aree naturali protette,

e) sostegno alle attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

f) sostegno e coordinamento della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali internazionali;

g) interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;

h) promozione di ambiti di concertazione tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica, le carenze comunicative e relazionali, il disagio sociale;

i) servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, alla educazione alla salute, alla informazione in campo sessuale. alla sicurezza stradale;

j) valorizzazione della creatività e delle produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici, Favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;

k) Promozione di iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e di attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile.

---

### **Art. 3**

#### *Piani biennali.*

1. I piani biennali di cui all'articolo 2 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Forum regionale dei giovani di cui al successivo articolo 5 attraverso il suo organo esecutivo <sup>(3)</sup>.

2. Il Piano individua progetti organici ed azioni specifiche di intervento i cui obiettivi siano verificabili, fissando la destinazione della spesa ed indicando modalità e criteri per l'accesso ai finanziamenti.

---

(3) Con *Delib.C.R. 12 gennaio 2005, n. 892* è stato approvato il Piano biennale per le politiche giovanili 2004/2005.

---

### **Art. 4**

#### *Comitato regionale per le politiche giovanili.*

1. La Regione istituisce un Comitato tecnico Interdipartimentale denominato "Comitato regionale per le politiche giovanili" presieduto dall'Assessore regionale dotato di specifica delega e composto da rappresentanti delle strutture dipartimentali interessate.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta e ha compiti di:

a) supporto organizzativo, consulenza e servizi nei confronti del Forum regionale di giovani di cui al successivo articolo 5;

b) monitoraggio delle strutture operanti nel settore, dei programmi e degli Interventi rivolti ai giovani realizzati in ambito regionale e nazionale;

c) ricerche ed indagini sulle tendenze ed aspettative del mondo giovanile finalizzate alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

d) rapporti con organi nazionali e transazionali operanti nel settore giovanile e raccordo con i programmi in tale ambito realizzati;

e) raccordo con i programmi rivolti ai giovani realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

3. Il comitato può avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali e può ricorrere a collaborazioni esterne.

4. Il comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attività finanziate ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi del piano di cui all'art. 2. Tale relazione può contenere indicazioni per la definizione di linee e specifici strumenti programmatici.

---

## **Art. 5**

### *Forum regionale dei giovani.*

1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno parte esponenti di:

- associazioni studentesche;
- associazioni giovanili di volontariato
- organizzazioni giovanili di partito;



- organizzazioni giovanili espressioni di sindacato.
- associazioni culturali giovanili;
- associazioni ambientaliste giovanili;
- associazioni sportive di giovani;
- associazioni giovanili delle minoranze etniche;
- associazioni giovanili a carattere religioso,

purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale.

2. Possono entrare a far parte del Forum altri organismi rappresentativi dei giovani purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.

3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti e la trasparenza <sup>(4)</sup>. A tale regolamento sono altresì demandate le norme di organizzazione e le norme del funzionamento del predetto Forum <sup>(5)</sup>.

4. Il Forum, costituito ai sensi del regolamento di cui al comma precedente, provvede ad eleggere al proprio interno la Giunta esecutiva dei giovani composta da 7 membri, che ha il compito di rappresentare il Forum nelle sedi istituzionali ed a livello nazionale.

5. Le spese per il funzionamento del Forum sono poste a carico del bilancio regionale nel limite del 3% dello stanziamento previsto.

---

(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *Delib.G.R. 10 dicembre 2002, n. 2355*.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 7 agosto 2002, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio regionale entro 60 gg, dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti sopracitate e la trasparenza. A tale regolamento sono altresì demandate le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del predetto Forum.».

---

## **Art. 6**

### *Compiti del forum.*

#### 1. Il forum:

- esprime, attraverso la Giunta esecutiva il parere sui piani biennali di cui all'art. 2;
- esprime altresì parere sulle proposte di legge e sui programmi regionali in materia di politiche giovanili;
- propone progetti e formula proposte al comitato tecnico di cui all'art. 4;
- partecipa a fori associativi nazionali;
- elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento,

2. Il Forum è costituito con provvedimento della Giunta regionale.

---

## **Art. 7**

### *Conferenza regionale.*

---

1. Il Forum regionale dei giovani convoca annualmente una Conferenza regionale sulle politiche giovanili per la presentazione e la verifica delle attività programmate ed attuate nei settori di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

---

---

### **Art. 8**

#### *Forum comunali.*

1. La Regione, al fine di incentivare il protagonismo delle giovani generazioni, promuove la istituzione da parte dei Comuni, singoli o associati, di forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani.

---

---

### **Art. 9**

#### *Accordi di programma e conferenze di servizi.*

1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui alla presente legge, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 27 L. n. 142/1990 e le Conferenze di Servizi di cui alla [L. n. 241/1990](#).

---

---

### **Art. 10**

#### *Fondo regionale.*

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, che rientrino negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito sia degli stanziamenti previsti nei relativi

capitoli di spesa del bilancio regionale, che delle risorse nazionali a ciò appositamente destinate.

---

---

## **Art. 11**

### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 del cap. 7522 denominato "Interventi per le politiche giovanili" con uno stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari ammontare del cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali (spese correnti)".

---

---

## **Art. 12**

### *Pubblicazione.*

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

**L.R. 28 luglio 2008, n. 14 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di politiche per le giovani generazioni <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 129.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 novembre 2013, n. 1741](#), la [Delib.G.R. 18 giugno 2018, n. 900](#), la [Delib.G.R. 26 luglio 2021, n. 1188](#), la [Delib.G.R. 21 aprile 2022, n. 599](#), la [Delib.G.R. 12 settembre 2022, n. 1508](#) e la [Delib.G.R. 25 luglio 2023, n. 1258](#).

---

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

Promulga la seguente legge:

---

---

## **PARTE I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

*Oggetto della legge.*

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per

assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

---

## **Art. 2**

### *Principi ispiratori.*

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di

prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;

i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano;

i-bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni <sup>(3)</sup>.

---

**(3)** Lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

---

### **Art. 3**

#### *Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa.*

1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:

a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;

b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;

c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;

e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.

---

---

### **Art. 4**

#### *Funzioni del Comune.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12



maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:

a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;

b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla [legge regionale n. 2 del 2003](#) e dai relativi provvedimenti attuativi;

c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;

d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

## **Art. 5**

### *Funzioni della Provincia <sup>(4)</sup>.*

[1. La Provincia, quale ente intermedio:

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla [legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9](#) (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi <sup>(5)</sup>].

(4) Articolo abrogato dall'art. 64, comma 4, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

(5) Lettera abrogata dall'art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 18 luglio 2014, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 35.

---

## **Art. 6**

### *Funzioni della Regione.*

#### 1. La Regione:

a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;

b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;

c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti <sup>(6)</sup>;

d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;

f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati <sup>(7)</sup>;

h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della [legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20](#) (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);

i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;

j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;

k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

---

(6) Lettera così sostituita dall'[art. 40, comma 1, lettera a\), L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di

opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale.».

(7) Lettera così sostituita dall'[art. 40, comma 1, lettera b\), L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le Province, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati.».

---

## **Art. 7**

*Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.*

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della [legge 23 dicembre 1997, n. 451](#) (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del [decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103](#) (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'[articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#)), e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.

3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli

enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.

4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;

b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;

c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;

d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;

e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.

5. La Regione:

a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;

b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;

c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani <sup>(8)</sup>.

---

(8) Comma dapprima modificato dall'*art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 18 luglio 2014, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 50, comma 1, della medesima legge*. Vedi, al riguardo,

quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 35) e poi così sostituito dall'*art. 41, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati.».

---

## PARTE II

### BAMBINI E ADOLESCENTI

#### TITOLO I

#### Obiettivi e programmi

##### Art. 8

##### *Riconoscimento di autonomi diritti.*

1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176* (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della *legge 20 marzo 2003, n. 77* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).



## Art. 9

### *Obiettivi della programmazione regionale.*

1. La Regione, nell'attività programmatica, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.

2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine:

a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;

b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003](#);

d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di équipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.

3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.

4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'[articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003](#), uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti,



la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere <sup>(9)</sup>.

5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla *legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale).

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 42, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

---

## **Capo I - Azioni a favore di bambini e adolescenti**

### **Art. 10**

#### *Partecipazione e qualità della vita.*

1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;

b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;

c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;

d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, mussale e artistica del territorio;

e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;

f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale.

---

## **Art. 11**

### *Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani.*

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su

fumo, alcool e sostanze psicostimolanti. Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita <sup>(10)</sup>.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:

a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;

b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;

c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;

d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.

3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.

(10) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

---

## **Art. 12**

### *Educazione ai media.*

1. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo <sup>(11)</sup>.

1-bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo <sup>(12)</sup>.

2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative, formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.

3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo per una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.

(11) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi medial, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici e università.».

(12) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

---

### **Art. 13**

#### *Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche.*

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:

a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;

b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;

c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).

---

## **Art. 14**

### *Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.*

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita, anche tramite le risorse di cui al Fondo sociale regionale di cui all'*articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003*. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti, in un'ottica di lavoro di comunità.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo

sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. La Regione riconosce e incentiva la funzione svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla [legge 1° agosto 2003, n. 206](#) (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione valorizza e incentiva le iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte agli adolescenti, quali l'organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all'inclusione e all'accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali.

5. I soggetti del terzo settore e i soggetti senza fini di lucro di cui all'[articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), concorrono alla definizione del piano di zona secondo le modalità di cui alla [legge regionale n. 2 del 2003](#).

6. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

7. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

8. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

9. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative coprogettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

10. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 12.

11. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 12, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.



12. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della [legge regionale n. 2 del 2003](#), stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo <sup>(15)</sup>.

---

(13) Articolo così sostituito dall'[art. 45, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative. 1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla [legge 1° agosto 2003, n. 206](#) (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le

attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

5. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

6. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

7. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in

grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

8. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 10.

9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, nel rispetto della [legge regionale n. 2 del 2003](#), stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo. Fino all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti rimangono soggetti alla normativa previgente.».

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 28 aprile 2017, n. 553](#), la [Delib.G.R. 13 maggio 2019, n. 733](#), il punto 3, [Delib.G.R. 21 aprile 2022, n. 598](#) e il punto 1, [Delib.G.R. 19 settembre 2023, n. 1538](#).

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Delib.G.R. 26 febbraio 2018, n. 247](#).

---

## Capo II - Servizi del territorio

### Art. 15

#### *Centri per le famiglie.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità

possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.

## 2. Il centro è un servizio finalizzato:

a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;

b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;

c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.

## 3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglierisorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale <sup>(16)</sup>.

4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:

a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;

b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'[articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12](#) (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

c) il settore sociale <sup>(17)</sup>.

4-bis. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore <sup>(18)</sup>.

5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.

6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli [articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2](#).

(16) Comma così sostituito dall'[art. 46, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: 3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone.».

(17) Comma così sostituito dall'[art. 46, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte collegamento con i servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati all'[articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12](#) (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti zonali e provinciali previsti dalla presente legge.».

(18) Comma aggiunto dall'[art. 46, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

## **Art. 16**

*Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio,*

---

*Istruzione e formazione professionale.*

1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dai relativi provvedimenti attuativi <sup>(19)</sup>.

---

(19) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 1° agosto 2019, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi. 2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla *legge regionale 8 agosto 2001, n. 26* (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10) e dalla *legge regionale n. 12 del 2003*.».

---

**Art. 17***Servizio sociale professionale ed équipe territoriali.*

1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'*articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003*, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui alla *legge n. 176 del 1991*.

2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio



sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe.

4. La Regione incentiva, tramite le Province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.

5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.

6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.

7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle equipe anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziativa di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.

8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'*articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003*.



---

## **Art. 18**

### *Équipe di secondo livello.*

1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove l'attivazione di équipe specialistiche di secondo livello in materia di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.

2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe sulla base di protocolli locali.

3. L'accesso all'équipe di secondo livello avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali di cui all'articolo 17. La titolarità e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.

4. Le équipe di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:

a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;

b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;

c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;

d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;

e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.

5. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti. All'équipe, come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata supervisione e l'equipe medesima è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda dei casi è integrata da altre figure professionali specificatamente preparate.

---

### **Capo III - Strumenti per l'integrazione delle politiche**

#### **Art. 19**

##### *Coordinamento tecnico a livello distrettuale.*

1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative <sup>(20)</sup>.

2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:

a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;

b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il

sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.

---

(20) Comma così sostituito dall'*art. 47, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.».

---

## **Art. 20**

### *Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali <sup>(21)</sup>.*

[1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 6, la Regione prevede l'approvazione, da parte delle Province, di un programma per la promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il programma provinciale persegue:

a) il raccordo e l'integrazione tra le pianificazioni locali, la promozione di progetti sopra distrettuali e di area vasta;

b) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta d'iniziative nell'ambito di ciascuna Provincia, al fine di prevenire fenomeni di frammentazione;

c) la formazione permanente degli operatori e la supervisione alle équipes territoriali e di secondo livello;

d) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi interdistrettuali e interprovinciali].

(21) Articolo abrogato dall'*art. 64, comma 4, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

---

## **Art. 21**

### *Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza* <sup>(22)</sup>.

1. Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.

2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.

---

(22) Articolo così sostituito dall'*art. 48, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 21. Coordinamento tecnico provinciale. 1. Presso ogni Provincia è istituito un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li sostituisce.

2. Il coordinamento svolge un ruolo di raccordo tra i diversi distretti, rappresenta un ambito di confronto interistituzionale in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario, e supporta le conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui

all'[articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2003](#). Il coordinamento:

a) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale in materia di accoglienza e tutela da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;

b) contribuisce alla promozione, all'incremento della cultura e alla riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di fornire supporto tecnico nell'orientamento delle politiche provinciali e locali previste nell'atto d'indirizzo e coordinamento triennale;

c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra i servizi, anche operando in collaborazione su area vasta;

d) propone un componente effettivo ed uno supplente per la commissione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272](#) (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448](#), recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

3. La composizione del coordinamento è stabilita in accordo tra la Provincia e le conferenze territoriali sociali e sanitarie dell'ambito provinciale.

4. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale; è, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si raccorda con l'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, il coordinamento pedagogico provinciale e la conferenza provinciale di coordinamento di cui all'[articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003](#).».

## Art. 22

### *Organismi regionali di coordinamento.*

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa <sup>(23)</sup>.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. Il coordinamento:

a) propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;

c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;

d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.

4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i

giovani.

5. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'*articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10* (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza 'CAMINA'), con i seguenti compiti:

a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;

b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

6. Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.

---

(23) Comma così sostituito dall'*art. 49, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa, che assume anche le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).».

---

## Capo IV - Prevenzione e tutela

### Art. 23

#### *Prevenzione in ambito sociale.*

1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità <sup>(24)</sup>.

2. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:

a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;

b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;

c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.

3. La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

---

(24) Comma così sostituito dall'*art. 50, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, a livello regionale, provinciale e zonale, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità; a tal fine sostiene l'attivazione, in ciascuna Provincia, del coordinamento tecnico provinciale di cui all'articolo 21 e, nel distretto, della figura di sistema di cui all'articolo 19.».



**Art. 24***Minori vittime di reato.*

1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;

b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;

c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;

d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;

e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;

f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.

2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'[articolo 5, comma 4, lettera g\) della legge regionale n. 2 del 2003](#), gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate <sup>(25)</sup>.

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609-decies, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4-ter del codice di procedura penale.

4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.

5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.

6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

---

(25) Comma così modificato dall'art. 51, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

---

## **Art. 25**

*Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali.*

1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del [D.P.R. 14 gennaio 1997](#)) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della [legge regionale 1° aprile 1980, n. 24](#) (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:

a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;

b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;

b-bis) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati <sup>(26)</sup>;

c) garantire il diritto allo studio;

d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.

2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

---

(26) Lettera aggiunta dall'art. 52, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

---

## **Art. 26**

### *Bambini e adolescenti disabili.*

1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.

2. I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso <sup>(27)</sup>:

a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;

b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;

c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;

d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'[articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003](#), contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;

e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.

3. I Comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

---

(27) Alinea così modificato dall'[art. 53, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

## **Art. 27**

*Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale.*

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:

a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;

b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:

a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;

b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;

c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.

3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.

4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

---

## **Art. 28**

*Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il*

---

*terzo settore.*

1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:

a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;

b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;

c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;

d) sostegno d'iniziativa d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.

2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.

---

---

**Art. 29***Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale.*

1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi dell'*articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989*, il principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.

2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.

---

## **Capo V - Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza**

### **Art. 30**

*Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale.*

1. Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi alle adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla [legge n. 176 del 1991](#), e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della [legge 31 dicembre 1998, n. 476](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla [L. 4 maggio 1983, n. 184](#), in tema di adozione di minori stranieri).

2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:

a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato



in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;

c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.

3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipes di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del territorio.

4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

---

## **Art. 31**

### *Affidamento familiare e accoglienza in comunità* <sup>(28)</sup>.

1. Il bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento in una comunità, con connotazione di tipo familiare ai sensi della normativa regionale in materia, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di

provenienza, fatti salvi gli eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare o in una casa famiglia.

3. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

4. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

5. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

6. La Regione, in attuazione dell'*articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003*, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.

---

(28) Articolo così sostituito dall'*art. 54, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 31. Affidamento familiare e accoglienza in comunità. 1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti

giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

4. La Regione, in attuazione dell'*articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003*, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.».

---

## **Art. 32**

### *Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare.*

1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile, appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non sostituisce il ruolo delle figure professionali.

2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 22, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato,

con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

---

---

## **PARTE III**

### **GIOVANI**

#### **TITOLO I**

#### **Principi guida delle politiche giovanili**

##### **Art. 33**

##### *Obiettivi della programmazione regionale.*

1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.

2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.

3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e

dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:

a) piano sociale e sanitario di cui all'*articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003*;

b) programma regionale di cui all'*articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24* (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) programma triennale di cui all'*articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5* (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 e alla *legge regionale 12 marzo 2003, n. 2*);

d) documento di programmazione triennale di cui all'*articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20* (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);

e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

f) programma regionale di cui all'*articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7* (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);

g) programma regionale di cui all'*articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999*;

h) piano regionale di cui all'*articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15* (Sistema regionale integrato di interventi

e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

i) programma pluriennale di cui all'*articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13* (Norme in materia di spettacolo);

j) programma triennale di cui all'*articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37* (Norme in materia di promozione culturale);

k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della *legge regionale 20 luglio 1992, n. 30* (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'*articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35* (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);

l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport);

m) programma regionale di cui all'*articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40* (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38");

n) programma regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);

o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla *L.R. 24 maggio 2004, n. 11*.

5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la

conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.

---

---

### **Art. 33-bis**

*Realizzazione dei programmi regionali* <sup>(29)</sup>.

1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla [legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21](#) (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.

2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento. Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi. <sup>(30)</sup>

---

(29) Articolo aggiunto dall'[art. 35, comma 1, lettera b\), L.R. 18 luglio 2014, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 50, comma 1, della medesima legge](#)). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 35.

(30) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 27 luglio 2018, n. 11](#), a decorrere dal 28 luglio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 50, comma 1, della stessa legge](#)).

---

### **Art. 34**

*Forum giovani.*



1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.

3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:

a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;

b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;

c) enti locali e loro associazioni;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all'*articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003*.



## **Art. 35**

### *Informagiovani* <sup>(31)</sup>.

1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.

2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.

3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.

4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:

a) svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;

b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;

c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.

5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati

all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.

6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

---

(31) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 656](#), la [Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 787](#) e la [Delib.G.R. 22 giugno 2015, n. 745](#).

---

## **Art. 36**

### *Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili <sup>(32)</sup>.*

[1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna Provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 33, comma 4.

2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle

università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.

#### 4. L'organismo di coordinamento provinciale:

a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;

b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'*articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003*, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;

c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;

d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7].

---

(32) Articolo abrogato dall'*art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 18 luglio 2014, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 50, comma 1, della medesima legge*). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 35.

---

## TITOLO II

### Azioni e forme di sostegno a favore dei giovani

#### Art. 37

*Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile.*

1. La Regione favorisce l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'*articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003*, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente <sup>(33)</sup>.

2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'*articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003*, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass) <sup>(34)</sup>.

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.

4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire

l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

---

(33) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

(34) Comma così sostituito dall'*art. 55, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 e i programmi provinciali di cui all'articolo 35 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'*articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003*, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (sistema Youth Pass).».

---

### **Art. 38**

*Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali.*

1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.

2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'*articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005*, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'*articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003* e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.

4. Secondo quanto previsto dagli *articoli 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies, 26-septies e 26-octies della legge regionale n. 17 del 2005*, la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'*articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003* <sup>(35)</sup>.

5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.

6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani <sup>(36)</sup>.



7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:

a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;

b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;

c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;

d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.

8. [La Regione e le Province possono promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I tirocini in questione hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non viene richiesto di frequentare le lezioni ovvero sostenere esami. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti deve essere allegato un progetto di orientamento ed addestramento ove siano precisati: conoscenze ed attitudini costituenti obiettivo del tirocinio; strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; forme di coordinamento dei tutor, al fine del raggiungimento degli obiettivi; modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini in oggetto si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005* ovvero, fino ad attuazione di questi, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'*articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196*, sui tirocini formativi e di orientamento)] <sup>(37)</sup>.

(35) Comma così modificato dall'*art. 56, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

(36) Comma così sostituito dall'*art. 56, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «6. La Regione e le Province favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze d'innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.».

(37) Comma abrogato dall'*art. 56, comma 3, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

---

## **Art. 39**

### *Accesso all'abitazione.*

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla *legge regionale n. 24 del 2001* e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 11, comma 3-bis della *legge regionale n. 24 del 2001* una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'*articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001*.

3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzino forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni



tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

---

---

## **Art. 40**

### *Interventi di promozione culturale.*

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.
2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.
3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.
4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.
5. Nei programmi di attuazione della [legge regionale n. 13 del 1999](#), della [legge regionale n. 37 del 1994](#) e della [legge regionale 24 marzo 2000, n. 18](#) (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e

della fruizione culturale dei giovani e delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.

6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.

7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.

---

---

## **Art. 41**

### *Promozione della salute e di stili di vita sani.*

#### 1. La Regione:

a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;

b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;

c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;

d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;

e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;

f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

g) sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;

h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;

i) sostiene la sperimentazione di équipe multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;

j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;

k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;

l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'articolo 16;

m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

---

---

**Art. 42*****Mobilità e cittadinanza europea*** <sup>(38)</sup>.

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.
  2. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
  3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della *legge regionale n. 20 del 2003*.
  4. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.
  5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.
  6. La Regione, d'intesa con i Comuni, in forma singola o associata, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.
-

(38) Articolo così sostituito dall'*art. 57, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 42. Mobilità e cittadinanza europea. 1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della *legge regionale n. 20 del 2003*.

4. La Regione e le Province promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con le Province ed i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla decisione n. 1719/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione del programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013.».

## Art. 43

### *Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani <sup>(39)</sup>.*

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"), la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla [legge n. 206 del 2003](#), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'[articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005](#), specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

---

(39) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 699](#), la [Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 656](#) e la [Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 787](#).

## **Art. 44**

### *Spazi di aggregazione giovanile <sup>(40)</sup>.*

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzino come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;

c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;



d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

---

(40) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 699](#), la [Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 656](#), la [Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 787](#) e la [Delib.G.R. 22 giugno 2015, n. 745](#).

---

## **Art. 45**

*Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy.*

1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.

2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

---

---

## **PARTE IV**

### **Norme finanziarie e finali**

#### **Art. 46**

##### *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;

b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;

c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziade adeguate risorse finanziarie.

---

## **Art. 47**

### *Attuazione degli interventi <sup>(41)</sup>.*

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.

2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.

4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:

a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;

b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.

5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.

6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.

7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.

8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli *articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999*.

9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi <sup>(42)</sup>.

---

(41) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 656*, la *Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 787*, la *Delib.G.R. 30 giugno 2014, n. 971*, la *Delib.G.R. 22 giugno 2015, n. 756*,

---

la [Delib.G.R. 22 giugno 2015, n. 745](#), la [Delib.G.R. 28 aprile 2017, n. 553](#), la [Delib.G.R. 13 maggio 2019, n. 733](#) e il punto 1, [Delib.G.R. 19 settembre 2023, n. 1538](#).

(42) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 marzo 2019, n. 441](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 1, [Delib.G.R. 17 maggio 2021, n. 716](#).

---

## **Art. 48**

### *Norme transitorie.*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.

---

---

## **Art. 49**

### *Modifiche e abrogazioni di norme.*

1. Gli [articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27](#) (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'[articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003](#) sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile."

3. I commi 4 e 5 dell'*articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003* sono abrogati.

4. L'*articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004* è sostituito dal seguente:

«Art. 3

Quota associativa, programmi e contributi.

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA.».

5. L'*articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2004* è abrogato.

---

---

**Art. 50***Abrogazioni di leggi.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine);
  - b) legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani);
  - c) legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 (Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori);
  - d) legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna).
- 
- 

**Art. 51***Fondo per le giovani generazioni.*

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:
  - a) le somme provenienti dallo Stato;
  - b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;
  - c) le eventuali altre risorse statali vincolate;

d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

---

---

## **Art. 52**

### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001](#).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



**L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 <sup>(1)</sup>.****Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 dicembre 2007, n. 35.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 ottobre 2020, n. 723](#).

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

---

**Art. 1***Finalità e oggetto.*

1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Consiglio d'Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'[articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285](#) (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla [legge 27 maggio 1991, n. 176](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei

bambini alla vita politica e amministrativa delle comunità locali <sup>(3)</sup>.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione:

a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;

b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>;

b-bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>.

2-bis. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi o convenzioni con le università o con gli istituti di studio e ricerca sia pubblici che privati <sup>(8)</sup>.

2-ter. I consigli di cui al comma 2 sono costituiti nel rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia di pari opportunità <sup>(9)</sup>.

---

**(3)** Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 1), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

**(4)** Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

**(5)** Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 2), sottopunto 2.1, *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia

dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(6) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 2), sottopunto 2.2, *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(7) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(8) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 3), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(9) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 3), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

---

## **Art. 2**

### *Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani <sup>(10)</sup>.*

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

- b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuove l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- e-bis) esprime, su richiesta degli organi consiliari, parere non vincolante su ogni materia di interesse <sup>(11)</sup>;
- e-ter) presenta proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e/o alla giunta <sup>(12)</sup>.

2. [Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta e, su richiesta degli organi consiliari, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani] <sup>(13)</sup>.

---

(10) Vedi anche l'*art. 48, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31*.

(11) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(12) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(13) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della*

medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

---

### **Art. 3**

*Consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi* <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>.

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni <sup>(16)</sup> <sup>(17)</sup>:

a) promuove la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup>;

b) facilita la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano le ragazze e i ragazzi, anche nell'ambito di appositi laboratori, qualora istituiti <sup>(20)</sup> <sup>(21)</sup>;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti alle ragazze e ai ragazzi in ambito locale <sup>(22)</sup> <sup>(23)</sup>.

2. [La Regione, al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento] <sup>(24)</sup>.

---

*(14) Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole:*

“bambini” e “ragazzi”, queste sono sostituite, rispettivamente, da: “bambine e bambini” e “ragazze e ragazzi”.

(15) Rubrica così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 1), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(16) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: “bambini” e “ragazzi”, queste sono sostituite, rispettivamente, da: “bambine e bambini” e “ragazze e ragazzi”.

(17) Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.1, *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(18) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: “bambini” e “ragazzi”, queste sono sostituite, rispettivamente, da: “bambine e bambini” e “ragazze e ragazzi”.

(19) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.2, *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(20) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: “bambini” e “ragazzi”, queste sono sostituite, rispettivamente, da: “bambine e bambini” e “ragazze e ragazzi”.

(21) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.3, *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito

dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13). Il testo precedente era così formulato: «c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;»

(22) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(23) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.4 *,L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(24) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 3), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

---

### **Art. 3-bis**

*Consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle bambine e dei bambini* <sup>(25)</sup> <sup>(26)</sup>.

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle bambine e dei bambini, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni <sup>(27)</sup>:

a) promuove la partecipazione delle bambine e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale <sup>(28)</sup>;

b) facilita la conoscenza da parte delle bambine e dei bambini dell'attività e delle funzioni dell'ente locale <sup>(29)</sup>;



c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano le bambine e i bambini, anche nell'ambito di appositi laboratori, qualora istituiti <sup>(30)</sup>;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini in ambito locale <sup>(31)</sup>.

---

(25) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(26) Articolo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(27) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(28) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(29) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(30) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".



(31) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

---

## Art. 4

*Consigli e forum degli enti territoriali di area vasta* <sup>(32)</sup>.

1. Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali da parte di giovani, ragazze e ragazzi e bambine e bambini possono istituire appositi consigli o forum, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, sovracomunali e municipali operanti nel territorio regionale <sup>(33)</sup>.

---

(32) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4 - Consigli, forum o consulte provinciali. - 1. Le province, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, possono istituire, rispettivamente, consigli provinciali dei bambini e dei ragazzi, forum o consulte provinciali giovanili, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, municipali e sovracomunali operanti nei rispettivi ambiti territoriali.».

(33) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

## Art. 5

*Rete regionale dei consigli dei giovani. Elenco regionale <sup>(34)</sup>.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso l'assessorato regionale competente in materia, è istituita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, un'apposita struttura denominata "Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani".

2. La struttura di cui al comma 1, in raccordo con le strutture della Presidenza della Regione, in particolare:

a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili;

b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;

c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni;

d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito;

e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli delle ragazze e dei ragazzi e con i consigli delle bambine e dei bambini <sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>.

2-bis. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di attività istituzionali, l'elenco regionale dei consigli di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 in cui sono inseriti i consigli stessi, ripartiti in base alla loro tipologia e all'ente locale di riferimento, previa comunicazione da parte degli enti medesimi, da trasmettere alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla loro costituzione <sup>(37)</sup>.

(34) Rubrica così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera f), punto 1), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(35) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(36) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera f), punto 2), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(37) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera f), punto 3), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

---

## **Art. 6**

### *Contributi e indirizzi regionali* <sup>(38)</sup>.

1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini:

a) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;

b) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi <sup>(39)</sup> <sup>(40)</sup>;

b-bis) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini <sup>(41)</sup> <sup>(42)</sup>.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;

b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate;

d-bis) le caratteristiche degli eventuali laboratori di cui agli articoli 3 e 3-bis <sup>(43)</sup>.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani nonché dei consigli delle ragazze e dei ragazzi e dei consigli delle bambine e dei bambini al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale <sup>(44)</sup> <sup>(45)</sup>.

---

(38) Con *Delib.G.R. 25 gennaio 2008, n. 27* sono stati approvati adempimenti ai sensi del presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 ottobre 2023, n. 655*.

(39) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(40) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera g), punto 1), sottopunto 1.1 *,L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito

dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(41) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(42) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera g), punto 1), sottopunto 1.2, *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(43) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera g), punto 2), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

(44) Ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1*, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

(45) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera g), punto 3) *,L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

---

## **Art. 7**

### *Disposizione finanziaria <sup>(46)</sup>.*

1. Per l'anno 2020, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali,

generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", il cui stanziamento, autorizzato ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28* (Legge di stabilità regionale 2020), è pari a euro 100.000,00.

2. Per l'anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel programma 11 della missione 01, titolo 1, del "Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale", al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modifiche.

---

(46) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Disposizione finanziaria - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa R31516 del bilancio di previsione della Regione, il quale assume la seguente nuova denominazione "Spese relative alla promozione degli strumenti di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.».

---

## **Art. 8**

### *Abrogazione e modifiche di norme.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32

(Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29* (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali."

---

---

## **Art. 9**

### *Disposizioni transitorie.*

1. I procedimenti di richiesta di contributi regionali ai sensi della L.R. n. 32/2003, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi della stessa L.R. n. 32/2003.

---

---

## **Art. 10**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

---





**L.R. 9 aprile 2009, n. 6 <sup>(1)</sup>.****Promozione delle politiche per i minori e i giovani <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2009, n. 6, parte prima.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 giugno 2016, n. 505*.

---

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

---

**TITOLO I****Norme generali****Art. 1***Oggetto.*

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

---

## **Art. 2**

### *Principi e finalità.*

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con [legge 27 maggio 1991, n. 176](#):

a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;

b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;

c) riconoscendo nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.

2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:

a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;

b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;

c) promuovere la maternità e paternità responsabile;

d) salvaguardare l'integrità fisica, facilitare lo sviluppo della personalità e favorire l'inserimento nella realtà sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalità,

etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;

e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori;

f) diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono;

h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunità;

i) promuovere l'integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;

j) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative realizzate da Enti del Terzo Settore;

k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l'azione nell'ambito delle finalità indicate dall'[articolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 206](#) (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo);

l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

---

---

## Art. 3

### *Compiti della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali.

In particolare, la Regione:

a) programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;

b) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;

c) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

d) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio delle Politiche Sociali, di cui all'[articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12](#) (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

e) definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;

f) definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;

g) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a

migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

---

---

## **Art. 4**

### *Compiti delle Province.*

1. Le Province, in coerenza con quanto previsto dalla [L.R. n. 12/2006](#):

a) promuovono attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati impegnati nel settore minorile e della prima infanzia, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) curano la formazione degli operatori degli sportelli informativi della provincia di appartenenza;

c) concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i Distretti Sociosanitari;

d) promuovono i Forum provinciali dei giovani, aperti a tutte le associazioni giovanili presenti sul territorio provinciale, attraverso i quali i giovani elaborano progetti e proposte relativi alle politiche a loro dedicate.

---

---

## **Art. 5**

### *Compiti dei Comuni.*

1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'*articolo 25 della L.R. n. 12/2006*, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;

b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;

c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;

d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

2. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.

3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.

5. I Comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in

applicazione di quanto previsto dagli *articoli 6 e 9 della L.R. n. 12/2006*.

---

---

### **Art. 6**

*Compiti dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.*

1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'*articolo 33 della L.R. n. 12/2006*, oltre alle funzioni affidategli dalla *legge regionale 16 marzo 2007, n. 9* (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.

2. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'articolo 9.

---

---

### **Art. 7**

*Monitoraggio e buone pratiche.*

1. La Regione al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi in favore dei minori ed estendere le buone pratiche:

a) promuove ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;

b) individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi

informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'[articolo 30 della L.R. n. 12/2006](#);

c) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e qualità;

d) studia e analizza la condizione dei giovani in Regione, verificando altresì l'efficacia della programmazione regionale e degli interventi svolti sulle politiche per gli adolescenti e i giovani.

2. La Regione, attraverso l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui al comma 1, effettua un costante monitoraggio e valutazione sul complesso dell'offerta socio-educativa assistenziale destinata ai minori e, per mezzo dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'[articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28](#) (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori, di cui all'[articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 12](#) (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza), svolge attività di approfondimento relativamente ai fenomeni che vedono coinvolti i minori nelle vesti di autori e vittime di reato.

---

## **Art. 8**

### *Programmazione e integrazione delle politiche.*

1. L'integrazione della programmazione regionale delle politiche a favore di minori, giovani, adolescenti, famiglia con le politiche riguardanti gli altri settori di competenza della Regione, avviene all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di cui all'[articolo 25 della L.R. n. 12/2006](#).



2. A livello territoriale, le politiche di cui alla presente legge vengono programmate utilizzando gli strumenti del Piano di Ambito Territoriale Sociale e del Piano di Distretto Sociosanitario. Il Piano di Distretto Sociosanitario, approvato d'intesa tra il Comitato dei Sindaci e la direzione generale della Azienda sanitaria locale, è la sede di programmazione degli interventi sociosanitari integrati a favore della famiglia e del minore.

3. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, in ogni Distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.

---

---

## **Art. 9**

### *Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori.*

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche sociali, il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con il compito di contribuire alla promozione e diffusione della cultura di attenzione all'infanzia, all'adolescenza e al mondo giovanile in genere, di elaborare proposte per il superamento degli squilibri territoriali e di diffondere buone prassi tra i diversi servizi.

2. Il Coordinamento tecnico è anche sede di confronto tra esperti del mondo associativo e dei servizi istituzionali per meglio supportare le azioni volte all'integrazione delle politiche a favore dei minori con le politiche sociali territoriali. Il Coordinamento tecnico rappresenta i servizi territoriali, quelli consultoriali, dell'Amministrazione della Giustizia, nonché il mondo del Terzo Settore, che si occupano di minori.

3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Coordinamento di cui al comma 1. La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito.

---

---

## **TITOLO II**

### **Politiche per la prima infanzia e i minori**

#### **Capo I - Rete socio-educativa per la prima infanzia**

##### **Art. 10**

##### *Servizi per la prima infanzia.*

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi;
- c) servizi domiciliari;
- d) servizi ricreativi.

3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.

4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più

Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.

5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.

---

## **Art. 11**

### *Organizzazione dei servizi per la prima infanzia.*

1. I Comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'articolo 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del Comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi ai soggetti autorizzati ed eventualmente convenzionati.

3. La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai Comuni ove viene svolto il servizio.

4. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati predispongono specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni rese, individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

---

---

**Art. 12***Sistema Educativo Integrato.*

1. La Regione e gli Enti locali perseguono:

a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;

b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;

c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia.

2. In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

---

---

**Art. 13***Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione.*

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle ASL e con i servizi sociali dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'[articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione e realizzano interventi di educazione alla salute.

---

---

## **Art. 14**

### *Nido d'infanzia.*

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.

3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.

4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.

5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.

---

---

## **Art. 15**

### *Servizi integrativi.*

1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazione sociale, che prevedono modalità strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate:

a) centro bambino-genitori: servizi educativi, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza dei bambini fino ai tre anni di età, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, in modo da garantire occasioni di gioco, socializzazione e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;

b) centro bambine-bambini: servizi educativi destinati all'accoglienza dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età. L'età di ingresso è specificata attraverso le linee guida di cui all'articolo 30. Il Centro è caratterizzato da attività ludiche e di socializzazione e dall'assenza del servizio mensa, in considerazione della frequenza più ridotta nell'arco della giornata.

---

---

## **Art. 16**

### *Servizi domiciliari.*

1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:

a) **Educatore domiciliare:** offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico";

b) **Educatore Familiare:** offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;

c) **Mamma Accogliente:** è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.

---

## **Art. 17**

### *Servizi ricreativi.*

1. I Servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.

---

## **Capo II - Sostegno alla famiglia e tutela del minore**

## **Art. 18**

### *Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.*

1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla [L.R. n. 12/2006](#), la Regione promuove

politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del Terzo Settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale.

2. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di Ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra Enti locali, ASL, Istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del Terzo Settore.

---

## **Art. 19**

### *Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile.*

1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano l'abbandono del minore, consentendogli di essere educato in tale ambito.

2. A tal fine, la Regione sostiene il sistema integrato territoriale nella realizzazione di:

a) misure di sostegno alle competenze genitoriali volte a eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure atte ad assicurare scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, per garantire al neonato l'inserimento in ambiente familiare, in collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni.

---

## **Art. 20**

### *Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del*



---

*minore.*

1. Al fine di agevolare l'assistenza ed il mantenimento del minore, la Regione può intervenire nei confronti del genitore o del collocatario attraverso forme di erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora le stesse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria.
  2. La Giunta regionale disciplina le modalità dell'intervento di cui al comma 1.
- 

---

**Art. 21***Affidamento familiare.*

1. Si dà luogo all'affidamento del minore qualora non sussistano le condizioni per la permanenza dello stesso nel proprio ambito familiare, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al Titolo I-bis della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#) (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche. Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.
  2. La Regione, tramite i competenti servizi territoriali sociali e sanitari, garantisce al minore affidato e alla famiglia affidataria l'elaborazione di un progetto educativo e sociale individualizzato, la valutazione continua della sua evoluzione e il sostegno psicosociale alla famiglia, anche attraverso la costruzione di reti di nuclei affidatari che possano offrire alle famiglie e ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno fondato sul mutuo-aiuto.
-

---

**Art. 22***Adozione nazionale ed internazionale.*

1. La Regione, in materia di adozioni nazionali e internazionali, svolge i seguenti compiti, nel rispetto della vigente normativa:

a) vigila, ai sensi della *l. 184/1983*, sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione nazionale e internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

b) promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti;

c) promuove, d'intesa con il Tribunale per i minorenni e con tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, attività di informazione, formazione, preparazione delle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, con particolare attenzione, nel caso di adozioni internazionali, all'inserimento scolastico;

d) istituisce il Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali di cui all'*articolo 39 bis, comma 2, della l. 184/1983*; detto Servizio può essere attivato direttamente o tramite convenzione con servizi istituiti da altre Regioni.

---

---

**Art. 23***Reti di accoglienza.*

1. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le ASL ed il Terzo Settore, promuove la formazione di reti di famiglie per l'accoglienza valorizzando le esperienze territoriali e le sostiene in conformità ai provvedimenti di programmazione.

2. Ai sensi della presente legge, per reti di famiglie si intendono associazioni non a scopo di lucro, orientate alla promozione dell'affido e dell'accoglienza secondo quanto previsto dalla [l. 184/1983](#).

---

---

## **Art. 24**

### *Strutture residenziali e semiresidenziali per minori.*

1. Al fine di rispondere ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, la Regione favorisce la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali per i minori temporaneamente privi di idonee cure familiari.

2. Costituiscono strutture residenziali:

a) le Comunità Educative per minori, aventi la funzione di accogliere minori e adolescenti che vivono una situazione di mancanza di tutela nella propria famiglia tale per cui il Servizio pubblico e/o il Tribunale ravvisino la necessità di un allontanamento, o in presenza di un provvedimento penale di collocamento in comunità da parte dell'Autorità Giudiziaria;

b) le Case famiglia per minori, quali luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una famiglia giudicata idonea all'affido dai Servizi. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero dei minori accolti;

c) le Comunità genitore-bambino: strutture residenziali atte ad accogliere un genitore con il proprio o i propri figli quando il nucleo necessita di un sostegno volto all'autonomia dello stesso e allo sviluppo delle capacità genitoriali.

3. Costituiscono strutture semi-residenziali:

a) i Centri Socio Educativi Diurni, quali luoghi di accoglienza che prestano servizio a favore di minori che si trovano in una situazione di rischio evolutivo e per i quali il progetto di

prevenzione e sostegno non necessita di un allontanamento dal nucleo familiare d'origine;

b) i Centri di aggregazione, quali "luoghi sicuri" dove proporre attività aggregative volte alla socializzazione, all'accompagnamento scolastico ed alla animazione del tempo libero.

4. Le funzioni di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo delle strutture di cui al comma 2 sono regolate dalle legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, Recepimento del [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#)) e dalla [L.R. n. 12/2006](#), nonché dall'articolo 30 della presente legge. L'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

---

## **Art. 25**

### *Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero.*

1. La Regione, anche nell'ottica della prevenzione del disagio e della devianza, favorisce:

a) la crescita di autonomia e di competenza dei minori, valorizzando, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opportunità di socializzazione nel tempo libero;

b) lo sviluppo delle pari opportunità, della socializzazione ed integrazione dei bambini e delle bambine appartenenti a diverse etnie e culture nonché il rapporto con la scuola.

2. La Regione favorisce e valorizza attività e servizi di facile accesso, anche attraverso l'azione degli Enti territoriali, quali:

a) educativa - territoriale e di strada;

b) partecipazione attiva dei minori;

- c) aggregazione con particolare riferimento al tempo extrascolastico;
- d) promozione del gioco e dell'approccio ludico;
- e) interventi di collaborazione con le scuole mirati alla promozione della cultura della legalità, della responsabilità civile ed al contrasto del bullismo.
- 
- 

## **Art. 26**

### *Sostegno ai percorsi di uscita dalle strutture tutelari.*

1. La Regione promuove percorsi di sostegno per i ragazzi all'uscita dalle strutture tutelari, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, per consentire agli stessi lo sviluppo delle competenze indispensabili al raggiungimento dell'autonomia.

---

---

## **Art. 27**

### *Protezione dei minori vittime di reato.*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di prevenzione, di contrasto dei reati e di riparazione delle conseguenze dei reati in danno ai minori, in particolare della violenza sessuale, del maltrattamento e della trascuratezza, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

- a) l'individuazione precoce di situazioni di reato a danno di minori;
- b) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire

dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario;

c) la tempestiva presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza.

2. A tal fine la Regione:

a) collabora con le Autorità e gli Enti preposti nelle azioni informative e formative rivolte a tutti i soggetti a cui competono funzioni di protezione dei bambini e dei ragazzi;

b) sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette;

c) promuove e sostiene la sottoscrizione di protocolli operativi a livello territoriale tra tutti i soggetti interessati;

d) sostiene la realizzazione da parte degli Enti preposti di attività di mediazione penale e sociale.

---

## **Art. 28**

### *Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale.*

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri e della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. La Regione e gli Enti locali, per quanto di propria competenza, programmano politiche di sostegno per i minori autori di reato, anche stranieri non accompagnati, collaborando con gli organismi della giustizia minorile e delle associazioni del Terzo Settore ivi operanti, disponendo percorsi di recupero nell'ambito del procedimento giudiziario, a sostegno del

reinserimento sociale, familiare, di supporto alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo.

3. La Regione collabora con l'Amministrazione della Giustizia, attraverso progetti sperimentali di tipo educativo, alla realizzazione di interventi nei confronti di minori che abbiano commesso il primo reato, secondo le modalità previste dagli atti di programmazione di cui alla [L.R. n. 12/2006](#).

---

---

## **Capo III - Strumenti per il controllo di qualità, la partecipazione e il miglioramento della rete di offerta**

### **Art. 29**

#### *Servizi sperimentali.*

1. La Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi socio-educativi e assistenziali, anche proposti da Enti locali, Terzo Settore e privati convenzionati, in grado di coniugare flessibilità e qualità.

---

### **Art. 30**

#### *Linee guida.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con apposite linee guida:

a) gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare di cui all'articolo 24, comma 1, verificando periodicamente il rispetto dei medesimi;

b) gli standard strutturali e di localizzazione, organizzativi, qualitativi e le tipologie delle strutture di cui all'articolo 24,

comma 2, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, al fine della loro autorizzazione e accreditamento;

c) in ordine all'accREDITAMENTO di cui all'articolo 24, comma 4, le procedure, gli strumenti e le modalità per attivare e sviluppare il processo di accREDITAMENTO dei servizi sociali, i requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati <sup>(3)</sup>;

d) gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi per i servizi di cui all'articolo 10, comma 2 <sup>(4)</sup>;

e) le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture di cui all'articolo 10 e all'articolo 24, secondo quanto disposto dall'articolo 34.

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 23, L.R. 3 novembre 2009, n. 47*.

(4) Ai sensi della Delib.G.R. 12 maggio 2009, n. 588 e ai sensi della *Delib.G.R. 6 marzo 2015, n. 222* sono state approvate le linee-guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione di quanto previsto dalla presente lettera.

---

## **Art. 31**

### *Partecipazione.*

1. I Comuni, in forma singola o associata attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, anche attraverso le diverse forme di associazione, all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.



2. I soggetti gestori assicurano una gestione competente e qualificata dei servizi per l'infanzia e promuovono e facilitano la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica del lavoro svolto, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

3. Presso ogni nido d'infanzia, per garantire la gestione e il funzionamento dei servizi, i gestori si avvalgono della collaborazione di un Comitato di partecipazione.

4. Con proprio regolamento i soggetti gestori definiscono la composizione del Comitato di partecipazione, in modo che sia assicurata la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del personale.

---

## **Art. 32**

### *Compartecipazione alla spesa.*

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi è prevista attraverso forme di contribuzione differenziata in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto dell' *articolo 51 della L.R. n. 12/2006*.

2. La definizione della quota di compartecipazione familiare è effettuata dai Comuni, per i servizi diretti o in convenzione, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*).

---

---

**Art. 33***Vincolo di destinazione.*

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia e/o a servizi sociali realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione di dieci anni.
  2. Lo svincolo, prima della scadenza, è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata dal proprietario nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa dei servizi considerati.
- 

---

**Art. 34***Personale.*

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei Servizi Socio Educativi e Assistenziali è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.
2. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori di servizio.
3. Per consentire al personale dei servizi di essere capace di interpretare i nuovi bisogni definiti dai continui cambiamenti sociali, gli Enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca e Provincia.
4. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figure professionali dotate di laurea specifica.

---

## **TITOLO III**

### **Politiche giovanili**

#### **Capo I - Interventi per gli adolescenti ed i giovani**

##### **Art. 35**

###### *Politiche giovanili.*

1. La Regione favorisce il collegamento delle politiche attive settoriali rivolte ai giovani, curandone il raccordo, in modo da garantire la massima efficacia dell'azione regionale. A tal fine, può essere costituito apposito organismo intersettoriale di coordinamento.

---

##### **Art. 36**

###### *Coordinamento a livello distrettuale.*

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle Istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.

2. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni Distretto Socio-sanitario vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, Servizi dell'Amministrazione

della Giustizia, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.

3. La programmazione territoriale, collegata con quella regionale, garantisce azioni e interventi rivolti alla realtà giovanile tesi anche a promuovere le buone prassi e il confronto tra gli operatori.

---

### **Art. 37**

#### *Promozione del benessere delle nuove generazioni <sup>(5)</sup>.*

1. La Regione riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale, che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine promuove azioni ed interventi che, prevenendo la deprivazione, favoriscono l'equilibrio psicofisico, lo sviluppo culturale e l'autonomia personale, anche mediante la sottoscrizione di accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le ASL, il Terzo Settore ed altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione sostiene interventi educativi anche finalizzati al buon uso degli strumenti informatici e della rete internet per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze, nonché interventi volti all'educazione alimentare e stradale, anche con riguardo all'interazione con sostanze quali fumo, alcool e psicostimolanti.

3. La Regione promuove altresì, anche attraverso gli enti locali, iniziative tese a valorizzare il tempo libero dei giovani mediante esperienze che arricchiscano il loro percorso di crescita e che favoriscano l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità, il rispetto della dignità personale.

4. La Regione favorisce la qualificazione del capitale umano giovanile, la partecipazione dei giovani alle azioni rigenerative

dei territori e alla vita collettiva favorendo lo scambio intergenerazionale.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36.

---

(5) Articolo dapprima modificato dall'[art. 21, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#) e poi così sostituito dall'[art. 12, comma 1, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 37. Promozione di sani stili di vita . 1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita e di promozione del benessere. A tal fine, promuove accordi e forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, le ASL ed altri soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare riguardanti l'alimentazione, l'attività fisica, l'educazione all'affettività e alla sessualità, nonché il fumo, l'alcool, le sostanze psicostimolanti, e le nuove dipendenze. 2. La Regione, attraverso gli Enti locali, promuove iniziative tese a valorizzare il tempo extrascolastico dei minori, gestite da soggetti pubblici o privati, che arricchiscano il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità e al rispetto e sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione. 2-bis. La Regione promuove, altresì, interventi per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione di quanto previsto dalla [legge 29 maggio 2017, n. 71](#) (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).».

---

**Art. 37-bis***Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo <sup>(6)</sup>.*

[1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2-bis, e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni della [L. 71/2017](#), promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani, in particolare nell'ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

2. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche suddette.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36].

---

(6) Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 21, comma 2, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#) e poi abrogato dall'[art. 12, comma 2, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34, comma 1, della medesima legge](#)).

---

**Art. 38***Educativa di strada.*

1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di "educativa di strada", quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.

2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l'apporto fondamentale del Terzo Settore presente sul territorio considerato.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.

---

### **Art. 39**

#### *Forum regionale dei giovani.*

1. È istituito il Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per l'intera legislatura, di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e che deve comunque garantire la partecipazione delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.

2. Ogni provincia può istituire i Forum provinciali dei giovani secondo determinazioni proprie, al fine di collaborare ed interagire con il Forum regionale.

3. Il Forum regionale, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile; inoltre:

a) predispone relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di proporre progetti alla Regione;

b) attraverso il coordinamento dei Forum provinciali, opera una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse;

c) favorisce l'inserimento dei giovani nelle associazioni giovanili presenti sul territorio;

d) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

4. Possono far parte dei diversi Forum solo i giovani con età compresa tra i 16 e i 25 anni.

5. La Giunta regionale definisce il regolamento del Forum, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1.

---

## **Art. 40**

### *Informagiovani.*

1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative.

2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, attraverso il sistema informativo regionale e all'interno degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell'informazione, valorizza la presenza dell'associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti "informagiovani", soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.

3. Le Province predispongono adeguata formazione degli operatori per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l'offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani, con particolare riguardo alle proposte dell'Unione Europea.

---



## **Art. 41**

### *Interventi sperimentali e diretti <sup>(7)</sup>.*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi, azioni e interventi a favore di giovani e adolescenti, anche proposti da Enti locali, associazioni e gruppi giovanili, in grado di coniugare flessibilità e qualità.

1-bis. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 36, comma 1, realizza direttamente, anche avvalendosi dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) di cui alla [legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25](#) (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento), interventi e azioni finalizzati a promuovere:

1. attività di orientamento e di valorizzazione delle competenze giovanili;

2. attività dirette alla valorizzazione della crescita culturale giovanile, anche finalizzata alla prevenzione del disagio; 3. attività dirette al sostegno dei giovani talenti <sup>(8)</sup>.

---

(7) Rubrica così sostituita dall'[art. 21, comma 3, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 46, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Servizi sperimentali.».

(8) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 21, comma 4, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#) e poi così modificato dall'[art. 11, comma 1, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5](#).

---

## **Art. 42**

### *Scambi e mobilità giovanile in ambito nazionale ed internazionale.*

1. La Regione favorisce gli scambi dei giovani in ambito nazionale ed internazionale sia di carattere socio-culturale, sia per motivi di studio, con particolare attenzione al sostegno dei programmi europei ad essi dedicati.
  2. La Regione favorisce per fini culturali e di studio gli scambi di giovani dai 18 ai 25 anni in ambito familiare.
  3. Per favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, nonché per rafforzare le attività di scambio delle associazioni giovanili, la Regione può concludere accordi o parternariati con altre Regioni nazionali ed europee.
  4. La Regione promuove i temi dell'educazione alla pace e all'intercultura, con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo anche in considerazione della sua collocazione geografica.
- 
- 

### **Art. 43**

#### *Prestiti d'onore.*

1. La Regione concede prestiti d'onore ai giovani tra i 18 e i 25 anni, secondo la vigente normativa nazionale e con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale.
  2. I prestiti d'onore hanno la finalità di sviluppare l'autonomia attraverso progetti di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e del dare continuità alle scelte operate.
- 
-

---

## **Art. 44**

### *Centri giovani.*

1. La Regione sostiene l'istituzione e il rafforzamento dei Centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative. I Centri giovani si caratterizzano nella continuità dell'offerta dell'attività collegata a un progetto educativo.
  2. Di norma i Centri giovani sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito. La Regione promuove la realizzazione di una rete regionale dei Centri giovani, in concerto con le pianificazioni distrettuali, di ambito e locali.
  3. Gli Enti locali riconoscono e sostengono inoltre le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.
  4. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri di attuazione e finanziamento per i Centri giovani.
- 

---

## **Art. 45**

### *Accordi programma quadro.*

1. La Regione promuove accordi con il Governo, gli Enti locali e l'associazionismo per realizzare programmi integrati a favore degli adolescenti e dei giovani a cui possono concorrere anche gli strumenti definiti da norme regionali o nazionali di settori diversi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono tesi a sviluppare interventi innovativi sul piano tecnologico e pedagogico, al fine di offrire ai giovani l'occasione per essere protagonisti nella

comunità e agevolare, attraverso l'esercizio e lo sviluppo delle competenze, l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. Gli interventi regionali perseguono gli obiettivi della promozione della cultura del bene comune e della legalità, l'attenzione all'integrazione delle persone a rischio di esclusione sociale, l'incontro ed il confronto tra i giovani e tra i giovani e gli adulti, per rafforzare la coesione sociale delle comunità territoriali.

---

## **Capo II - Valorizzazione e funzione degli oratori**

### **Art. 46**

#### *Attività degli Oratori.*

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività simili, dall'Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio.

3. La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell'ambito degli interventi della rete integrata di offerta.

4. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale e svolte dai soggetti di cui al comma 1.

---

### **Art. 47**

#### *Protocolli d'intesa.*

1. Per le attività di cui all'articolo 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:

a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;

b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

2. Nei protocolli d'intesa sono definite le modalità di attuazione di cui al presente capo e ulteriori indirizzi tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari.

---

### **Art. 48**

#### *Programmazione degli interventi.*

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'ammissione a finanziamento di progetti presentati dai soggetti

di cui all'articolo 46 concernenti le attività di cui al medesimo articolo svolte da almeno tre anni, tenuto conto delle disposizioni di cui ai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 47.

2. Il finanziamento può consistere anche in contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, per ristrutturazioni o migliorie delle strutture o per l'acquisizione di attrezzature.

3. Le domande relative agli interventi di cui al presente articolo possono essere presentate anche da organismi unitari a carattere regionale riconosciuti dal protocollo d'intesa di cui all'articolo 47.

---

## **Capo III - Soggiorni socio educativi e didattici**

### **Art. 49**

#### *Sostegno dei soggiorni socio-educativi e didattici.*

1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:

- a) soggiorno in accampamento;
- b) soggiorno itinerante;
- c) soggiorno in accantonamento.

2. Sono soggiorni in accampamento quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.

3. Sono soggiorni itineranti quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non

superiori a quarantotto ore.

4. Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.

5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli Enti e le Associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

6. La Giunta regionale disciplina i requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1.

---

## **Art. 50**

### *Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture.*

1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienico-sanitarie, installazioni per cucine da campo, approvvigionamento idrico, gestione di fuochi a fiamma libera.

2. Le opere per le quali si richiede il contributo possono riferirsi alla ristrutturazione di immobili o all'acquisto ed installazione di

attrezzature atte a migliorare le strutture o le aree con riferimento a quanto disposto al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

4. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati alle opere di cui al presente articolo devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità della presente legge per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta <sup>(9)</sup>.

---

(9) Comma così sostituito dall'art. 17, L.R. 3 novembre 2009, n. 47. Il testo originario era così formulato: «4. Le strutture e le aree che beneficiano del contributo regionale sono soggette al vincolo di destinazione d'uso per la durata di almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo pena la restituzione della somma assegnata, con maggiorazione degli interessi legali.».

---

## **Art. 51**

### *Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni.*

1. Sono concessi contributi per le attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all'articolo 49 da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversamente abili secondo parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti indicazioni:



a) i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno ed il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a sei giorni, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;

b) l'assegnazione dei contributi dovrà essere rapportata al numero dei minori, alla durata del soggiorno e alla presenza di persone diversamente abili.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

---

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finanziarie, finali e transitorie**

#### **Art. 52**

##### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

- riduzione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale";

- riduzione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.205 "Interventi a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale";

- istituzione dell'U.P.B. 10.107 "Interventi a favore di Enti no-profit operanti a favore dei minori" con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa;

- istituzione dell'U.P.B. 10.207 "Interventi a favore di Enti no-profit operanti a favore dei minori" con lo stanziamento di

euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa;

b) con gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009:

- U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro";
- U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali" (corrente);
- U.P.B. 10.102 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" (corrente);
- U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali" (conto capitale);
- U.P.B. 10.202 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" (conto capitale);
- U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario" <sup>(10)</sup>.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

---

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 5, L.R. 3 giugno 2009, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «b) con gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009:

- U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro";
- U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali" (corrente);
- U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali" (conto capitale);
- U.P.B. 10.202 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza";

- U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario"».

---

### **Art. 53**

#### *Norma finale.*

1. La Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare, in modo differenziato, sull'attuazione degli interventi di cui al Titolo III.

---

### **Art. 54**

#### *Norme di prima applicazione e transitorie.*

1. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni ai sensi della normativa precedente rimangono in essere. La Giunta regionale adotta le linee guida di cui all'articolo 30 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more di adozione delle linee guida, il Reg. 2 dicembre 2005, n. 2 (Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva) rimane in vigore e reca la disciplina di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettere b), d) ed e) e rimangono altresì in vigore le disposizioni di cui agli articoli 12 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi) e i relativi provvedimenti amministrativi di attuazione recanti, rispettivamente, la disciplina di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettere e) e d). Dalla data di entrata in vigore delle linee guida, le suddette disposizioni si intendono abrogate.

3. Gli allegati alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) costituiscono le determinazioni tecniche di cui all'articolo 49, fino all'adozione dell'apposita disciplina.

---

## Art. 55

### *Modifica di norme .*

1. [Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) la parola "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"] <sup>(11)</sup>.

2. Il comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) è abrogato.

3. [Al comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. n. 44/2008* le parole "sono abrogati" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla *L.R. n. 17/1986*."] <sup>(12)</sup>.

4. Al comma 1 dell'*articolo 7-bis della L.R. n. 17/1986*, introdotto dall'*articolo 8 della L.R. n. 44/2008*, la parola "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere".

---

(11) Comma abrogato dall'*art. 44, comma 1, lettera i), L.R. 6 dicembre 2012, n. 42* (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 45, comma 2, della stessa legge). Detto art. 44 ha abrogato anche la L.R. 1° giugno 1993, n. 23 (modificata dal presente comma).

(12) Comma abrogato dall'*art. 5, L.R. 6 ottobre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

## **Art. 56**

### *Abrogazioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 54, sono abrogate:

a) la legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi);

b) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) e successive modifiche e integrazioni;

c) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Interventi regionali per la valorizzazione e la funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività simili) e successive modifiche e integrazioni;

d) il Reg. 2 dicembre 2005, n. 2 (Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

**L.R. 7 luglio 2020, n. 14 <sup>(1)</sup>.****Misure regionali in favore degli adolescenti.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 9 luglio 2020, n. 99, supplemento

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

---

**Art. 1** *Oggetto.*

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la *Costituzione* e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali, in particolare la *legge 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), riconosce gli adolescenti come ricchezza e grande risorsa della comunità e favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano sociale e culturale.

2. I destinatari degli interventi previsti in questa legge sono tutti i giovani compresi tra i 14 e i 19 anni, in forma singola o associata anche in gruppi informali, residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

3. La Regione assume un ruolo di interlocutore attivo in concorso e in sinergia con gli enti locali, le istituzioni

scolastiche e universitarie, le organizzazioni religiose, gli enti del terzo settore, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali e tutti gli enti e i soggetti, pubblici o privati, la cui attività è destinata a promuovere la crescita delle nuove generazioni. La Regione promuove, coordina e sostiene, in un percorso sistemico, gli interventi e le iniziative destinate a questa fascia d'età.

---

## **Art. 2** *Finalità.*

1. La Regione riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorendo la partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunitaria e promuovendone la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualsiasi forma di frammentazione sociale anche al fine di affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

b) contrastando l'individualismo attraverso la promozione di reti umane e professionali;

c) favorendo l'ascolto e il dialogo tra i ragazzi e con i ragazzi anche attraverso costruzione di relazione di prossimità;

d) favorendo, unitamente ai percorsi formativi cognitivi, anche l'educazione all'affettività e alle emozioni;

e) promuovendo la salute e la qualità della vita degli adolescenti attraverso interventi mirati sia sulle condizioni ambientali che su quelle soggettive che alimentano le situazioni problematiche, la marginalizzazione e l'isolamento al fine di sostenere stili di vita corretti, sani ed equilibrati;

f) sviluppando il protagonismo attivo della partecipazione adolescenziale attraverso politiche giovanili dirette ad orientare il narcisismo adolescenziale in direzione di un progetto culturale e di una crescita personale e collettiva.

---

### **Art. 3** *Azioni.*

1. Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all'articolo 2, la Regione, nel rispetto delle leggi vigenti, promuove le seguenti azioni:

a) costruisce e alimenta la rete tra l'intera comunità educante, favorendo le relazioni tra famiglie, scuole, organizzazioni religiose, associazioni sportive, il terzo settore e promuove all'interno della rete una vera e propria alleanza educativa;

b) supporta la scuola nella promozione del benessere del contesto scolastico, nella prevenzione e nel confronto sulle problematiche adolescenziali e sulle dinamiche educative, stimolando il rafforzamento delle competenze personali e delle relazioni con il territorio

c) facilita la creazione di relazione di prossimità con i ragazzi anche realizzando, nei luoghi frequentati dagli stessi e in particolare nelle scuole, spazi di ascolto;

d) contrasta le nuove povertà educative, la dispersione scolastica e il fenomeno dei giovani inattivi fuoriusciti da qualsiasi iniziativa formativa, tramite l'offerta di attività di promozione del benessere, ascolto del disagio e sostegno alla realizzazione dei compiti evolutivi degli studenti ed il sostegno e supporto alle capacità e competenze educative dei docenti e dei genitori, al fine di garantire capacità di percezione dei disagi e possibilità di interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio;

e) favorisce il coinvolgimento diretto degli adolescenti nelle scelte che li riguardano e promuove forme di cittadinanza attiva nei diversi livelli e ambiti di programmazione, quali scuola, sport, tempo libero, servizi culturali e mezzi di trasporto, valorizzando l'appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea e l'associazionismo giovanile e promuovendo l'aggregazione tra gli adolescenti anche non formalmente costituita;

f) promuove la conoscenza consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i ragazzi ad una responsabile



cittadinanza digitale realizzando il passaggio da utilizzatori passivi a consumatori critici e responsabili;

g) assicura il diritto dei giovani ad essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza attraverso l'agevolazione della messa in rete dei saperi giovanili e nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;

h) valorizza le competenze, le capacità e le conoscenze dei ragazzi incoraggiando la realizzazione di progetti da loro realizzati;

i) promuove e garantisce pari opportunità con particolare attenzione verso i ragazzi più deboli, sostenendo, inoltre, la cultura dell'accoglienza in concorso con gli enti locali attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione di giovani immigrati;

j) valorizza la presenza di una rete territoriale multiprofessionale con competenze specifiche sull'adolescenza favorendo la collaborazione tra gli ambiti sanitario, sociale, ed educativo al fine di garantire continuità tra la promozione del benessere la prevenzione e cura, facilità di accesso e di accoglienza nei servizi socio sanitari ed educativi destinati agli adolescenti, attivazione delle risorse presenti nel territorio e sostegno alle esperienze di auto aiuto;

k) concerta le politiche adolescenziali in maniera condivisa con gli enti locali coinvolti nella programmazione regionale, al fine di rendere omogenee le opportunità, i servizi e gli interventi in tutta la regione;

l) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio quali la dispersione scolastica e il disagio relazionale e comunicativo;

m) mette a disposizione dei giovani, nelle modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 15, anche secondo quanto previsto dalla [legge regionale 11 giugno 2018, n. 22](#) (Norme sulla concessione in comodato d'uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), le strutture immobiliari di proprietà della regione dismesse o inutilizzate;

n) si avvale del supporto delle competenti agenzie regionali per l'elaborazione di progetti destinati ai giovani adolescenti.

---

**Art. 4** *Forum regionale.*

1. È istituito presso il Consiglio regionale, in coordinamento con le iniziative e i progetti promossi dal Consiglio regionale e destinati ai giovani, il Forum regionale degli adolescenti, al fine di favorire il confronto e il dialogo con la Regione, gli enti locali e gli adolescenti.
  2. Il Forum formula proposte in materia di politiche adolescenziali giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta. La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, né di rimborso spese.
  3. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del forum. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuati la composizione e le modalità di designazione dei componenti del forum.
- 

---

**Art. 5** *Servizio civile regionale per adolescenti.*

1. All'interno del percorso scolastico delle scuole superiori, previo accordo con l'ufficio scolastico regionale, è istituito il Servizio civile regionale per adolescenti (SCA).
2. I ragazzi potranno liberamente scegliere se realizzare lo SCA individuando, ove interessati, liberamente l'ente che sia più coerente alle loro vocazioni e ai loro interessi. La Regione, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, procederà a stipulare apposite convenzioni con gli enti.
3. È istituita la giornata regionale dello SCA che viene celebrata il 4 ottobre di ogni anno, con attività individuate in

---

base alle esigenze di ogni territorio.

---

---

### **Art. 6** *Youth worker.*

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 2 la Regione Puglia promuove, e valorizza la figura degli youth worker. Il compito degli youth worker è garantire la relazione di prossimità con gli adolescenti, al fine di assicurare un miglioramento personale e di conseguenza della società futura.

2. La Regione sostiene, attraverso adeguati percorsi formativi, gli youth worker, che intendano acquisire le competenze e le capacità necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili.

---

---

### **Art. 7** *Youth card.*

1. Per favorire la partecipazione attiva dei giovani e offrire loro la possibilità di fruire gratuitamente di servizi culturali, artistici e sportivi, o svolgere alcuni acquisti a prezzi agevolati, è istituita la youth card.

2. La youth card è una tessera gratuita riservata a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 19 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale.

3. Al fine di consentire alla youth card una validità europea, la Regione Puglia aderisce ad Eyca, (european youth card association) ovvero il network delle "youth cards dei paesi europei".

---

---

**Art. 8** *Informa adolescenti.*

1. La Regione promuove e sostiene l'apertura degli "informa adolescenti" presso gli sportelli Informagiovani già presenti sul territorio regionale e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio.
  2. Gli Informa adolescenti sono collegati con la scuola, l'università, le biblioteche e gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse adolescenziale.
- 

---

**Art. 9** *Spazi di aggregazione per adolescenti.*

1. La Regione sostiene e valorizza le iniziative promosse all'interno della rete regionale di laboratori urbani e di spazi urbani destinati a promuovere il protagonismo giovanile ed adolescenziale, intesi come luoghi di incontro finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, fab lab, coworking, realizzazione di laboratori multimediali, aiuto allo studio, sedi di web radio giovanili, sale prove e studi di registrazione audio/video e altre iniziative coerenti con le finalità indicate nell'articolo 2.
2. La Regione sostiene iniziative, ospitate nei suddetti luoghi e direttamente promosse da gruppi informali di adolescenti, sotto la responsabilità di uno youth worker, dirette alla promozione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della mobilità, della creatività e dello spirito d'iniziativa.
3. La Regione sostiene le gestioni di spazi pubblici che accolgano al proprio interno iniziative innovative realizzate da adolescenti o ad essi dirette, con finalità coerenti con la presente legge.

4. La Regione valorizza i percorsi di rigenerazione urbana e riutilizzo di luoghi pubblici che coinvolgano in fase progettuale le idee e le proposte degli adolescenti/giovani.

5. La Regione sostiene le iniziative delle scuole, delle organizzazioni religiose e degli enti locali finalizzate a dedicare spazi degli edifici scolastici, ecclesiali e pubblici all'aggregazione giovanile. Con la stipula di appositi protocolli di intesa la Regione e i comuni disciplinano la modalità di concessione e di gestione di luoghi per l'aggregazione degli adolescenti.

---

---

### **Art. 10** *Portale Puglia adolescenti.*

1. La Regione istituisce il portale Puglia adolescenti, anche all'interno di portali web già esistenti, al fine di informare i ragazzi di tutte le scelte politiche di cui sono destinatari.

2. La Regione, attraverso la struttura regionale competente, in collaborazione con le agenzie regionali e con gli enti locali, gestisce il portale, ne garantisce gli aggiornamenti e la diffusione anche attraverso i principali social network.

---

---

### **Art. 11** *Funzioni dei Comuni.*

1. I comuni, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze, in forma singola o associata, in coerenza con la programmazione regionale e con la presente legge:

a) realizzano iniziative, progetti ed eventi, che a partire dall'ascolto degli adolescenti del territorio, rispondano alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi;

b) favoriscono la creazione di luoghi di incontro e centri di aggregazione polifunzionale destinate ai giovani per la

realizzazione di espressione di solidarietà, di condivisione, di arte e di cultura;

c) favoriscono il dialogo tra i giovani, gli scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, iniziative di informazione, consultazione e creazione di gruppi di scopo anche informali;

d) favoriscono la nascita o, se già esistenti, lo sviluppo e la crescita di consulte adolescenziali comunali, e attribuiscono a queste una funzione consultiva anche a favore degli stessi enti locali;

e) garantiscono la partecipazione di rappresentanti degli adolescenti alla costruzione dei piani di zona, dei piani di trasporto e di mobilità, sportivi e della programmazione di tutte le attività comunali che abbiano come destinatari anche gli adolescenti;

f) garantiscono scambi culturali e mutuo aiuto tra gli adolescenti locali e gli immigrati eventualmente presenti sul territorio anche al fine di favorire l'accoglienza e l'integrazione degli stessi;

g) favoriscono l'interazione e lo scambio tra i giovani e le realtà imprenditoriali locali al fine di promuovere occasioni di comunicazione tra giovani ed esperti;

h) di concerto con le camere di commercio, i comuni capoluogo promuovono e organizzano iniziative di proworking propedeutiche all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attività di orientamento, di informazione e di costruzione di confronto con le imprese.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15, sono assegnate ai comuni richiedenti le risorse regionali destinate alla realizzazione delle attività di cui al presente articolo.

---

## **Art. 12** *Accompagnamento delle famiglie.*

1. Al fine di sostenere il ruolo genitoriale e per consentire una crescita equilibrata da parte dei ragazzi in particolare

nell'ambito emotivo ed affettivo, la Regione promuove:

- a) attività di formazione destinate ai genitori, riguardo ad aspetti educativi, psicologici e della comunicazione;
  - b) iniziative in ambito di educazione e di rafforzamento delle conoscenze dei genitori anche attraverso la creazione di laboratori, condivisi con i ragazzi.
- 
- 

### **Art. 13** *Licenza delle competenze.*

1. Al fine di accrescere l'autostima degli adolescenti la Regione autorizza gli enti accreditati, nelle modalità e con i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 15 della presente legge, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, al rilascio di una licenza attestante le competenze.
  2. La Regione Puglia supporta le iniziative organizzate dagli enti accreditati al rilascio degli youth pass.
- 
- 

### **Art. 14** *Mobilità e scambi.*

1. La Regione Puglia promuove le attività legate alla mobilità internazionale degli adolescenti mediante scambi culturali, vacanza studio, summer school, pratiche di volontariato in particolare con i paesi dell'Unione Europea e dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale nei settori della cittadinanza attiva, della formazione e dell'istruzione.
2. La Regione, d'intesa con i comuni, promuove e coordina la mobilità regionale e tra comuni al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili agli adolescenti allo scopo di favorire la

partecipazione alle azioni formative, esperienziali, relazionali e di aggregazione loro destinate.

---

### **Art. 15** *Posizioni attuative.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta il regolamento attuativo definendo in particolare:

- a) le modalità di svolgimento del servizio civile regionale per adolescenti;
  - b) la composizione del forum e le modalità di rappresentanza della Regione, degli enti locali e degli adolescenti;
  - c) le modalità di utilizzo della youth card;
  - d) le funzioni degli informa adolescenti necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative attività;
  - e) le modalità attuative del portale Puglia adolescenti;
  - f) i criteri per l'assegnazione di risorse ai comuni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11;
  - g) le modalità di utilizzo degli immobili regionali;
  - h) le modalità e i criteri di rilascio della licenza delle competenze e di supporto agli enti accreditati per il rilascio degli youth pass di cui all'articolo 13.
- 

### **Art. 16** *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura degli oneri di euro 210 mila derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'accantonamento al Fondo delle leggi regionali in corso di approvazione di cui alla [legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56](#) (Bilancio di



previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

**L.R. 15 aprile 1999, n. 11 <sup>(1)</sup>.****Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1999, n. 13.

---

**Art. 1***Finalità e obiettivi.*

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, persegue una politica unitaria intesa a:

a) analizzare e conoscere le tematiche relative alla condizione giovanile;

b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani;

c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani, anche attraverso l'istituzione di consulte locali;

d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità;

e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;

f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socioculturali, in particolare con i Paesi membri della U.E.;

g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del

tempo libero;

h) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e più in generale dell'emigrazione giovanile;

i) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attività volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro, nonché ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche.

2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale, ai sensi della *legge regionale 1° agosto 1975, n. 33*.

---

---

## **Art. 2**

### *Atti internazionali e comunitari.*

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata dal Consiglio d'Europa, e la "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (E.R.Y.C.A.), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.

---

---

## **Art. 3**

### *Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile.*

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per il perseguimento delle politiche giovanili.

2. La Giunta regionale, unitamente ai documenti di bilancio, presenta il "Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili"; detto rapporto è predisposto previo parere della Consulta regionale dei giovani.

---

## **Art. 4**

### *Consulta regionale giovani.*

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Consulta regionale giovani, composta da <sup>(2)</sup>:

a) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti;

b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna;

c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna;

d) due rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;

e) un giovane rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna;

g) due giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di età inferiore ai trent'anni.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono avere, all'atto della nomina, età inferiore ai trent'anni.

3. La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'Amministrazione regionale.

4. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

---

(2) Alinea così modificato dall'art. 24, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

---

## **Art. 5**

### *Nomina e durata della Consulta regionale giovani.*

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

---

## **Art. 6**

### *Compiti della Consulta regionale giovani.*

1. La Consulta regionale giovani è organo propositivo e consultivo della Giunta e, in generale, dell'Amministrazione

regionale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

2. Sono in particolare compiti della Consulta:

a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;

b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;

c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali;

d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile;

f) formulare il parere sul Rapporto e sulle condizioni e politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. La Consulta invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.

---

## **Art. 7** *Abrogazione.*

1. L'articolo [87](#) della [legge regionale 28 aprile 1992, n. 6](#), è abrogato.

---

## **Art. 8**

### *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 10.000.000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02102 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 e al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. ... <sup>(3)</sup>.

---

(3) Il presente comma, di cui si omette il testo, apporta variazioni al bilancio di previsione per gli anni 1999, 2000 e 2001, approvato con [L.R. 18 gennaio 1999, n. 1](#).

**L.R. 15 aprile 2013, n. 12 <sup>(1)</sup>.**

**Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani).**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 7 maggio 2013, n. 19.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

---

**Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge disciplina gli interventi economici, di sostegno e di promozione rivolti agli adolescenti e ai giovani secondo i principi di non discriminazione, di riconoscimento delle diversità, di inclusione e di solidarietà sociale, riconoscendo al mondo giovanile un'esigenza pluralista di espressione, creatività, comunicazione e sperimentazione, nonché un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità regionale, in armonia con quanto stabilito dalle disposizioni statali ed europee vigenti nella materia.



2. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle politiche giovanili regionali, alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvede la Regione in deroga a quanto previsto dalla *legge regionale 20 novembre 1995, n. 48* (Interventi regionali in materia di finanza locale).

---

## **Art. 2** *Definizione degli interventi.*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti a:

a) promuovere il benessere, l'adozione di stili di vita sani, lo sviluppo della personalità e l'autonomia basata sull'assunzione di responsabilità personali e collettive;

b) supportare i processi di transizione verso l'età adulta e lo sviluppo di relazioni positive di scambio con le altre generazioni e con le altre culture;

c) valorizzare le competenze, il merito, le capacità, la creatività e le esperienze aggregative, culturali, di socializzazione e di cooperazione;

d) favorire la valorizzazione e il rinnovamento delle tradizioni e del patrimonio culturale e valoriale della Valle d'Aosta, attraverso il diretto coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani;

e) favorire il riconoscimento e la valorizzazione della conoscenza e dell'apprendimento nella prospettiva della formazione continua;

f) promuovere la presenza, la partecipazione attiva, l'educazione alla cittadinanza e l'assunzione di responsabilità nella vita pubblica e sociale, creando idonee forme di partecipazione e rappresentanza dei giovani e facilitando la crescita di una cultura giovanile anche tra gli adulti;

g) promuovere esperienze anche al di fuori del territorio regionale per permettere di sperimentarsi in situazioni diverse da quelle conosciute e sviluppare nuove competenze da valorizzare nella realtà territoriale di appartenenza;

h) garantire l'integrazione e il coordinamento delle politiche e delle iniziative promosse dagli enti locali, dalle associazioni

del terzo settore e dalle realtà aggregative informali che operano nel territorio regionale;

i) promuovere azioni e interventi a sostegno delle giovani coppie di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, per facilitare il loro percorso di autonomia e di condivisione.

---

### **Art. 3** *Destinatari e ambiti di intervento.*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai giovani, di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'[articolo 1](#), la Regione interviene nell'ambito:

- a) della formazione;
  - b) dell'orientamento scolastico e lavorativo;
  - c) dello sport e del tempo libero;
  - d) dell'informazione e della comunicazione;
  - e) del volontariato e del servizio civile volontario;
  - f) della mobilità e degli scambi socio-culturali internazionali;
  - g) dell'inserimento lavorativo;
  - h) dell'accesso all'abitazione;
  - i) della cultura, della creatività e dell'arte;
  - j) della prevenzione, della protezione sociale e della partecipazione sociale.
- 

### **Art. 4** *Piano regionale giovani.*

1. Il Consiglio regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, approva ogni tre anni, con propria deliberazione, il Piano regionale giovani, che stabilisce gli

obiettivi da perseguire in armonia con i principi e i programmi statali ed europei attraverso:

a) la diffusione delle informazioni sulle iniziative promosse a livello regionale, nazionale e internazionale da parte degli enti pubblici e privati, delle associazioni e dei gruppi informali giovanili;

b) la promozione di azioni di sostegno e valorizzazione della creatività giovanile e delle nuove idee attuate in modo congiunto o coordinato tra enti pubblici e privati, associazioni e gruppi informali;

c) la realizzazione di occasioni di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica, favorendo la conoscenza delle esperienze e delle buone prassi;

d) il supporto alla creazione di reti di scambio tra giovani artisti, artigiani, ricercatori, promotori di innovazione in ambito tecnologico, sociale, ambientale e turistico;

e) la valorizzazione di reti di scambio tra studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

f) la promozione della formazione e dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'inclusione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita, anche mediante attività motorie, sportive e ricreative;

g) l'individuazione di forme di correlazione e conciliazione tra esperienze di vita scolastica ed extrascolastica, scuola e lavoro, vita di relazione e impegno sociale;

h) la creazione e il sostegno di spazi aggregativi e di libero incontro, tenuto conto delle specificità socioculturali e delle particolarità territoriali proprie delle zone montane;

i) la realizzazione di progetti finalizzati all'autonomia dell'abitare, nelle forme di esperienze di coabitazione tra giovani, di partecipazione a esperienze di coabitazione solidale, co-housing, di incentivazione e sostegno per la locazione e l'acquisto di alloggi;

j) la promozione di azioni di sostegno volte a favorire la mobilità nel territorio regionale ed extraregionale, con particolare attenzione alla rete dei trasporti pubblici regionali.

## **Art. 5** *Azioni e interventi.*

1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili:

a) promuove la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i giovani e le istituzioni;

b) sostiene le iniziative degli enti locali, delle associazioni di volontariato e degli organismi del terzo settore;

c) garantisce il raccordo e il coordinamento tra le diverse realtà, formali e informali, che operano nel territorio regionale;

d) sviluppa piani d'informazione e iniziative di formazione rivolte a operatori, servizi ed enti che operano nel territorio regionale;

e) favorisce la realizzazione di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi nazionali europei;

f) favorisce la creazione di community e di centri di interesse tramite i nuovi media a supporto delle relazioni interpersonali dirette;

g) promuove progetti, anche attraverso specifiche sperimentazioni, finalizzati ad affrontare bisogni emergenti;

h) promuove e realizza studi scientifici e indagini sulla condizione giovanile, anche in collaborazione con osservatori regionali, nazionali e internazionali;

i) progetta e adotta sistemi di valutazione delle politiche regionali.

---

## **Art. 6** *Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili.*

1. È istituito, presso la Struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, un gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato gruppo, così composto:

- a) il Dirigente della Struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo;
- b) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili;
- c) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche familiari;
- d) un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizio civile;
- e) un funzionario della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- f) un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura;
- g) un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport;
- h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- i) un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute;
- j) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche abitative;
- k) due rappresentanti designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
- l) un rappresentante designato dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
- m) un rappresentante designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- n) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani di cui all'[articolo 7](#).

2. Il Gruppo è nominato con provvedimento dirigenziale a seguito delle designazioni da parte degli organismi competenti.

3. Il Gruppo svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predisporre, in collaborazione con il Forum regionale dei giovani di cui all'[articolo 7](#), la bozza del Piano di cui all'[articolo 4](#), monitorandone l'andamento e valutandone gli esiti;
- b) presenta, entro il 1° marzo successivo alla scadenza del triennio di validità del Piano di cui all'[articolo 4](#), una relazione dettagliata alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente;

c) partecipa alla valutazione dei progetti e delle iniziative di cui all'[articolo 9](#).

4. Tutti i componenti del Gruppo partecipano alle riunioni del medesimo a titolo gratuito.

---

## **Art. 7** *Organismi di rappresentanza giovanile.*

1. Sono istituiti, quali organismi di rappresentanza del mondo giovanile, luoghi di confronto su tematiche relative al mondo giovanile e di partecipazione attiva dei giovani:

- a) i Consigli territoriali dei giovani;
- b) il Conseil régional des jeunes;
- c) il Forum regionale dei giovani.

2. I componenti degli organismi di cui al comma 1 sono di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni residenti o domiciliati nel territorio regionale e sono eletti in rappresentanza della popolazione giovanile del territorio regionale.

3. Per essere rappresentati nel Forum regionale dei giovani gli organismi e le associazioni devono essere costituiti da almeno un anno; le associazioni devono, inoltre, essere iscritte all'elenco regionale di cui all'[articolo 8](#).

4. Gli organismi di cui al presente articolo durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data delle elezioni dei Consigli territoriali dei giovani.

5. I Consigli territoriali dei giovani svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- a) raccogliere dai giovani del territorio di appartenenza osservazioni, suggerimenti e istanze relative a tematiche di interesse per le giovani generazioni;

- b) proporre e coordinare iniziative di rete sul territorio di appartenenza;
- c) proporre al Forum regionale iniziative volte, in particolare, a prevenire e contrastare fenomeni di disagio, esclusione e devianza;
- d) predisporre e presentare al Forum regionale una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo.

6. Il Conseil régional des jeunes raggruppa i Consigli territoriali dei giovani e si riunisce a cadenza semestrale. Il Conseil régional des jeunes, sentito il Gruppo, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) promuove gemellaggi e scambi nell'ambito dell'Unione europea e dei paesi francofoni, con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani, nonché l'eventuale stipula di accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi e di iniziative a favore della cittadinanza;
- b) realizza incontri e dibattiti pubblici sulla condizione giovanile e su temi di interesse intergenerazionale.

7. Il Forum regionale dei giovani è composto da un rappresentante per ogni Consiglio territoriale dei giovani, da un rappresentante degli organismi di cui al comma 3 e da un rappresentante delle associazioni di cui allo stesso comma. Il Forum svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) collabora alla predisposizione della bozza del Piano di cui all'[articolo 4](#);
- b) può essere consultato sulle iniziative in materia di politiche giovanili o di programmi regionali di interesse per il mondo dei giovani;
- c) formula, tenuto conto delle proposte dei Consigli territoriali dei giovani e del Conseil régional des jeunes, proposte d'interventi alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e al Gruppo;
- d) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, una conferenza biennale sul mondo giovanile;

e) può partecipare a forum associativi interregionali, nazionali e europei;

f) predispone e presenta annualmente al Gruppo una relazione sulle attività svolte dai Consigli territoriali dei giovani, dal Conseil régional des jeunes e dal Forum regionale dei giovani e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di elezione, di composizione, di funzionamento e ogni altro aspetto relativo agli organi di cui al presente articolo.

9. I componenti degli organi di rappresentanza giovanile possono essere riconfermati e partecipano alle riunioni dei Consigli territoriali dei giovani, del Conseil régional des jeunes e del Forum regionale dei giovani a titolo gratuito.

---

---

### **Art. 8** *Elenco regionale delle associazioni giovanili.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, l'elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1.

---

---

### **Art. 9** *Progetti e iniziative.*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale approva, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, con propria deliberazione e nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, il finanziamento di progetti e iniziative,



stabilendo prioritariamente i requisiti di ammissibilità dei progetti e i relativi criteri di valutazione.

2. Possono presentare i progetti e le iniziative i seguenti soggetti:

- a) giovani a titolo individuale o collettivo;
- b) enti pubblici e privati;
- c) associazioni;
- d) fondazioni.

3. I progetti e le iniziative di cui al comma 1 devono avere quale tema:

- a) l'inserimento, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile della comunità di appartenenza;
  - b) l'aggregazione, l'associazionismo, la cooperazione, gli scambi socio-culturali tra i giovani a livello regionale e l'attività ludico-sportiva nazionale e internazionale;
  - c) l'informazione, la consulenza e l'orientamento scolastico, lavorativo e del tempo libero;
  - d) la comunicazione, l'informazione, la socializzazione della conoscenza tra i giovani e la condivisione di pratiche;
  - e) il dialogo e il mutuo aiuto tra generazioni diverse;
  - f) gli scambi e gli incontri tra amministratori locali a livello regionale, nazionale e internazionale impegnati nell'ambito delle politiche giovanili;
  - g) la formazione degli operatori impegnati a favore di adolescenti e giovani;
  - h) l'accompagnamento e la valorizzazione del passaggio alla maggiore età, attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative dedicate;
  - i) la creazione e la gestione di spazi dedicati, anche di e-community, e la creazione di una comunità digitale in cui i giovani possano essere protagonisti;
  - j) la creatività giovanile, individuale e di gruppo, nel campo delle arti, del lavoro e della ricerca.
-

## **Art. 10** *Cumulabilità dei finanziamenti.*

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea e statale per le medesime finalità.

---

## **Art. 11** *Abrogazione.*

1. La legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, è abrogata.

---

## **Art. 12** *Disposizioni finanziarie.*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'[articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18](#) (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), iscritto nell'area omogenea 1.4.2. (Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - UPB 1.4.2.11. - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per le annualità 2014 e seguenti, il finanziamento può essere rideterminato ai sensi dell'[articolo 25, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48](#) (Interventi regionali in materia di finanza locale).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su

---

proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

**L.R. 14 novembre 2008, n. 17 <sup>(1)</sup>.****Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 18 novembre 2008, n. 95.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 dicembre 2013, n. 2404](#) e la [Delib.G.R. 25 marzo 2014, n. 396](#).

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

---

**Art. 1***Principi generali.*

1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;

b) riconosce l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;

c) garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

---

---

## **Art. 2**

### *Finalità e ambito di intervento.*

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità per:

a) sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico;

b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;

c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;

d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;

e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:

a) tempo libero e sport;

- 
- b) informazione;
  - c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
  - d) promozione delle pari opportunità;
  - e) volontariato e servizio civile volontario;
  - f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
  - g) orientamento scolastico e lavorativo;
  - h) accesso al mercato del lavoro;
  - i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;
  - j) partecipazione culturale;
  - k) promozione della creatività e della produzione artistica.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.

---

---

### **Art. 3**

#### *Programmazione triennale regionale.*

1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla [legge regionale 29 novembre 2001, n. 35](#) "Nuove norme sulla programmazione" e al piano socio-sanitario regionale di cui all'[articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56](#) «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) "Riordino della disciplina in materia sanitaria",

così come modificato dal [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#)», individua in particolare:

a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;

b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;

c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;

f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;

g) le modalità per il monitoraggio del programma.

2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.

3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all'[articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)" e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla [legge regionale 14 settembre 1994, n. 56](#), partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all'articolo 8 della medesima [legge regionale 14 settembre 1994, n. 56](#).

4. Il Programma triennale mantiene validità fino all'entrata in vigore del successivo Programma triennale.

5. Successivamente all'approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).

---

#### **Art. 4**

##### *Attività regionale di coordinamento e attuazione.*

1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all'articolo 3, definisce le linee guida per:

a) il coordinamento regionale dei servizi denominati "Informagiovani", qualora istituiti;

b) il coordinamento per l'attuazione delle politiche giovanili all'interno dei piani di zona di cui all'[articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56](#);

c) l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.

2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell'attività dello stesso.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'[articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35](#) "Nuove norme sulla programmazione".



4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell'associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l'eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l'opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.

5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:

a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;

b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;

c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia;

d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;

e) predispone azioni volte a valutare l'impatto della presente legge regionale.

---

## **Art. 5**

### *Comitato regionale per le politiche giovanili.*

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell'articolo 3:

a) coordina gli interventi di cui all'articolo 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;

b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;

c) favorisce l'integrazione tra settori dell'attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.

---

---

## **Art. 6**

### *Programmazione dei comuni e delle comunità montane.*

1. Nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all'[articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56](#), adeguati al programma triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

---

---

## **Art. 7**

### *Forum regionale dei giovani.*

1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo

principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.

3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.

4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5.

5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l'elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

---

---

## **Art. 8**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Fino all'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e successive modificazioni.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.

---

---

## **Art. 9**

### *Abrogazioni.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, è abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani", come modificata dalla *legge regionale 11 agosto 1994, n. 37* «Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e dall'*articolo 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6* "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)».

---

## **Art. 10**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:

a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;

b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 6, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.



## 1.2 Quadro nazionale delle politiche giovanili

### In questa pagina:

1. [Esistenza di una legge nazionale per i giovani](#)
2. [Ambito e disposizioni](#)
3. [Revisioni/aggiornamenti](#)

### Esistenza di una legge nazionale per i giovani

Ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, la Repubblica tutela i giovani “favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le questioni relative ai giovani sono disciplinate da legislazione concorrente. Pertanto, il potere legislativo sulla materia delle politiche giovanili è attribuito tanto al Governo centrale quanto alle Regioni e alle Province autonome; la determinazione dei principi fondamentali è invece riservata alla legge dello Stato.

A livello nazionale, da qualche anno è in discussione un progetto di legge sui giovani. La [Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023](#) (NADEF), che delinea lo scenario di base ai sensi della legislazione vigente e gli obiettivi di finanza pubblica per il 2024-2026, prevede una nuova legge sui giovani e il Servizio civile universale (“Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”), che dovrebbe essere redatta nel 2024. Anche se i dettagli non sono ancora disponibili, la nuova legge dovrebbe includere temi come gli *youth checks* e lo *youth work*.

Delle 20 Regioni italiane, 17 si sono dotate di una legislazione in materia di politiche giovanili nel rispetto dei vincoli posti dalla Costituzione, dalla vigente legislazione europea e internazionale e dalla strategia nazionale per la gioventù (Cfr. Paragrafo 1.3). Al 2023, non risulta l'esistenza di leggi quadro nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria e Molise. Pertanto, allo stato attuale, le politiche italiane per i giovani si basano su un approccio dal basso verso l'alto, che è una caratteristica peculiare della legislazione italiana in materia di gioventù.

### Ambito e disposizioni

Le leggi regionali (o delle Province autonome) sulle politiche giovanili sono le seguenti:

**Basilicata:** [Legge regionale 11/2000](#) “Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovan generazioni nella società regionale”.

La legge promuove i diritti della cittadinanza dei giovani, la loro partecipazione autonoma alla società civile e alle istituzioni regionali, nonché il pieno sviluppo della loro personalità a livello culturale, sociale ed economico. Prevede l'adozione di piani biennali per le politiche giovanili, identificando le principali aree di intervento. Istituisce un Forum regionale per i giovani e un Comitato per le politiche giovanili.

**Campania:** [Legge regionale 26/2016](#) “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”. La legge promuove le seguenti misure a favore dei giovani:

1. benessere e sviluppo personale;
2. cittadinanza attiva e leadership;
3. valorizzazione delle competenze e del talento;
4. istruzione, formazione ed educazione non formale;
5. accesso al mercato del lavoro;
6. mobilità;
7. spazi dedicati.

La legge riconosce e promuove lo *youth work*; prevede un meccanismo di programmazione regionale degli interventi, anche in coordinamento con i Comuni, e istituisce un Osservatorio regionale sulle politiche giovanili e il Forum regionale dei giovani.

**Emilia Romagna:** [Legge Regionale 14/2008](#) “Norme in materia di politiche per le giovanigenereazioni”.

La legge:

1. istituisce un Osservatorio regionale su bambini e giovani;
2. promuove l'accesso dei giovani al mercato del lavoro;
3. sostiene la fornitura di informazioni e orientamento nei 338 spazi di aggregazione polivalenti;
4. istituisce un portale per i giovani [GIOVAZOOM](#).

**Friuli Venezia Giulia:** [Legge regionale 5/2012](#) “Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo digaranzia per le loro opportunità”.

La legge, indirizzata ai giovani nella fascia di età 14-35 anni, promuove le seguenti misure a favore dei giovani:

1. partecipazione;
2. accesso agli alloggi e al mercato del lavoro, compresa l'imprenditorialità;
3. mobilità;
4. partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive;
5. sviluppo di centri giovanili;
6. informazioni, attraverso [un sito web dedicato](#), e il potenziamento degli sportelli Informagiovani.

**Lazio:** [Legge regionale 14/2021](#) “Promozione e coordinamento delle politiche giovanili” che emenda la [Legge regionale 20/2007](#) “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale dellegiovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”.

La legge mira ad attuare la "Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita localee regionale" del Consiglio d'Europa. Riconosce il ruolo e favorisce la creazione, lo sviluppo e l'interazione di:

1. consigli comunali dei giovani (15-25 anni);
2. consigli comunali per bambini (8-14 anni).

La legge istituisce una rete di tutti i consigli per i giovani, con l'obiettivo di promuovere lo scambio di buone pratiche.

**Liguria:** [Legge regionale 6/2009](#) “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”.

La legge mira ad attuare la "Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" del Consiglio d'Europa. Stabilisce un sistema di coordinamento tra le politiche settoriali rivolte ai giovani. Stabilisce i doveri, i compiti e le responsabilità della Regione, delle Province e dei Comuni. Promuove la partecipazione dei giovani, la creazione di un Forum per i giovani a livello regionale e provinciale. Supporta le organizzazioni giovanili e l'animazione socioeducativa.

**Lombardia:** [Legge regionale 4/2022](#) “La Lombardia è dei giovani”, Legge regionale n.4 del 31.03.2022.

La legge include 11 articoli e prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro in tre anni, per interventi diretti e finanziamenti finalizzati al rafforzamento delle azioni promosse nei settori dell'impegno civico e sociale, dello studio, della ricerca, dello sport, della cultura, del lavoro, del lavoro imprenditoriale e professionale. Inoltre, vengono finanziati: la rete di servizi Informa-giovani, l'Osservatorio regionale sulle politiche giovanili, il Forum dei giovani, una piattaforma regionale e il premio regionale per i giovani.

**Marche:** [Legge regionale 24/2011](#) “Norme in materia di politiche giovanili”.

La legge è indirizzata alla fascia di età 16-35. È un testo completo che prevede lo sviluppo di un piano regionale in consultazione con le organizzazioni giovanili e la programmazione annuale delle attività. La legge promuove lo sviluppo di punti informativi Eurodesk e la creazione di un sito Web dedicato all'informazione dei giovani. Promuove l'accesso dei giovani all'alloggio e al mercato del lavoro, compresa l'imprenditorialità e lo sviluppo dei talenti. Promuove la partecipazione dei giovani a livello politico, culturale e sociale.

**Piemonte:** [Legge Regionale 6/2019](#) “Nuove norme in materia di politiche giovanili”.

La legge mira a sviluppare politiche giovanili in coordinamento con i Comuni e le organizzazioni giovanili e sostiene le attività con un contributo finanziario di 350.000 euro all'anno.

La nuova legge, indirizzata alla fascia di età 15-29 anni, introduce e sostiene il ruolo professionale degli animatori socioeducativi. Prevede la creazione di un Forum dei giovani composto da 25 amministratori locali di età inferiore ai 30 anni e 25 rappresentanti di organizzazioni giovanili. La legge istituisce un registro per le organizzazioni giovanili, che consentirà loro di ricevere finanziamenti pubblici. Il portale dedicato fornisce informazioni sulle politiche per i giovani.

**Puglia:** [Legge Regionale 14/2020](#) “Misure regionali in favore degli adolescenti”.

La legge promuove la partecipazione, la cittadinanza attiva, l'educazione, la salute e stili di vita sani, e il protagonismo dei giovani dai 15 ai 19 anni. La legge valorizza la figura degli “youth worker” e ne sostiene il percorso formativo. Istituisce il Forum regionale degli adolescenti, al fine di favorire il confronto e il dialogo con la Regione, gli enti locali e gli adolescenti.

**Sardegna:** [Legge regionale 11/1999](#) “Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani”.

La legge promuove, tra l'altro, le seguenti misure:

1. partecipazione;
2. rappresentanza, associazioni e organi consultivi;
3. inclusione sociale;
4. accesso al mercato del lavoro.

**Sicilia:** [Legge regionale 6/2019](#) “Norme in materia di politiche giovanili.

Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili”.

La legge mira ad attuare "Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale regionale" del Consiglio d'Europa e le politiche europee per la gioventù. Promuove, tra l'altro, le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-35 anni:

1. partecipazione e cittadinanza attiva;
2. inclusione sociale;
3. informazioni;
4. educazione formale e non formale;
5. accesso al mercato del lavoro.

La legge istituisce:

- il Comitato Regionale di coordinamento delle politiche giovanili;
- la Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili;
- l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile;
- il Forum regionale dei giovani e i forum provinciali e comunali.

**Toscana:** [Legge regionale 81/2020](#) “[Promozione delle politiche giovanili regionali](#)”.

La legge prende ispirazione e consolida l'esperienza maturata dal 2011 con “Giovanisi” (<https://giovanisi.it/>) il progetto della regione per l'autonomia dei giovani. “Giovanisi” è un sistema di opportunità strutturato in 7 macro-aree: tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, studio e formazione, lavoro. Promuove inoltre la partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport. I destinatari del progetto sono giovani dai 16 ai 40 anni e le opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee.

## **Trentino-Alto Adige (Bolzano e Trento):**

**Provincia autonoma di Bolzano.** [Legge provinciale 13/1983](#) “Promozione del servizio-giovaninella Provincia di Bolzano”.

La legge:

1. istituisce un ufficio che promuove l'animazione socioeducativa, anche attraverso la formazione di operatori giovanili volontari e pagati;
2. fornisce sostegno finanziario alle organizzazioni giovanili;
3. sostiene la creazione di centri e spazi per i giovani.



**Provincia autonoma di Trento:** [Legge provinciale 5/2007](#) e [Legge provinciale 7/2009](#), relative allo sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e all'istituzione del Consiglio provinciale dei giovani. Nel 2018, la legge regionale [8/2008](#) ha modificato alcune disposizioni della precedente legislazione sulla gioventù. In particolare, la legge ha semplificato la procedura di accesso ai finanziamenti pubblici per le organizzazioni giovanili. La legge promuove, tra l'altro, le seguenti misure a favore della gioventù:

1. partecipazione, cittadinanza attiva;
2. creatività, imprenditorialità;
3. volontariato.

**Umbria:** [Legge regionale 1/2016](#) “Norme in materia di politiche giovanili”.

La legge mira all'attuazione delle politiche europee per la gioventù. Promuove – in stretta collaborazione con i comuni – le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-35 anni:

1. partecipazione e cittadinanza attiva;
2. accesso all'alloggio;
3. educazione formale e non formale, certificazione delle competenze acquisite;
4. accesso al mercato del lavoro, compresa l'imprenditorialità e la creazione di nuovi posti di lavoro;
5. mobilità;
6. sviluppo di centri giovanili;
7. volontariato;
8. prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber-bullismo.

**Valle d'Aosta:** [Legge regionale 12/2013](#) “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani”.

La legge promuove, *inter alia*, le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-29 anni:

1. inclusione;
2. partecipazione;
3. volontariato;
4. accesso agli alloggi;
5. accesso al mercato del lavoro;
6. formazione;
7. mobilità;
8. informazioni.

La legge istituisce un gruppo di coordinamento regionale per le politiche giovanili. Ogni 3 anni un piano regionale per i giovani stabilisce gli obiettivi specifici in collaborazione con le autorità locali e le rappresentanze dei giovani. La legge istituisce un Forum locale e un Forum regionale per i giovani.

**Veneto:** [legge regionale 17/2008](#), relativa alla promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale. In linea con le politiche europee per la gioventù, la legge promuove, tra l'altro, le seguenti misure a favore della gioventù nella fascia di età 15-30 anni:

1. inclusione;
2. partecipazione;
3. volontariato;
4. accesso agli alloggi;
5. accesso al mercato del lavoro;
6. formazione;
7. mobilità;
8. informazioni.

La legge istituisce un Forum regionale per i giovani.

### **Revisioni e aggiornamenti**

A livello nazionale, da qualche anno è in discussione un progetto di legge sui giovani. La [Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023](#) (NADEF) prevede una nuova legge sui giovani e il Servizio civile universale ("Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia") che dovrebbe essere redatta nel 2024. Anche se i dettagli non sono ancora disponibili, la nuova legge dovrebbe includere temi come gli *youth checks* e lo *youth work*.

Per quanto riguarda le revisioni/aggiornamenti delle leggi regionali sui giovani, la legge regionale del Lazio n. 14/2021 ha emendato la legge regionale n. 20/2007 al fine di attuare la "Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" del Consiglio d'Europa e ha istituito una rete di tutti i consigli giovanili, volta a promuovere lo scambio di buone pratiche. La legge provinciale 8/2018 della Provincia autonoma di Trento ha modificato alcune disposizioni della precedente legislazione sui giovani, semplificando la procedura per la concessione di finanziamenti pubblici alle organizzazioni giovanili.